

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1136**

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

24/09/2024 - 19:17

# Indice

1. DDL S. 1136 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1136 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	8
1.3.1. Sedute . . . . .	9
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	10
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	11
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024 . . . . .	12
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/05/2024 . . . . .	18
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024 . . . . .	20
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024 . . . . .	30
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024 . . . . .	32
1.3.2.1.6. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024 . . . . .	34
1.3.2.1.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024 . . . . .	35
1.3.2.1.8. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 124 (pom.) del 17/07/2024 . . . . .	36
1.3.2.1.9. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 131 (pom.) del 31/07/2024 . . . . .	165
1.3.2.1.10. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024 . . . . .	178
1.3.2.1.11. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 139 (pom.) del 24/09/2024 . . . . .	195
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	220
1.4.1. Sedute . . . . .	221
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	222
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	223

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2024 . . . . .	224
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	226
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024 . . . . .	227
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 26/06/2024 . . . . .	241
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	244
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 170 (pom.) del 18/06/2024	245
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (ant.) del 27/06/2024 .	253
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024 .	255
1.4.2.3.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (ant.) del 17/07/2024 .	257
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	264
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 247 (pom.) dell'11/06/2024 . . . . .	265
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 10/07/2024 . . . . .	275
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280 (pom.) dell'11/09/2024 . . . . .	286
1.4.2.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	295
1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024 . . . . .	296
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . .	301
1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/06/2024 . . . . .	302

## **1. DDL S. 1136 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1136

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1136

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENNUNI**, **MALPEZZI**, **CANTÙ**, **TERNULLO**, **UNTERBERGER**, **AMBROGIO**, **COSENZA**, **CRAXI**, **DELRIO**, **FAROLFI**, **LEONARDI**, **MELCHIORRE**, **PAGANELLA**, **PUCCIARELLI**, **SPINELLI**, **DE PRIAMO**, **SCURRIA**, **SIGISMONDI**, **FAZZONE**, **GELMETTI**, **RUSSO**, **PETRENGA**, **LIRIS** e **BERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2024

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

Onorevoli Senatori. - La pandemia ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale. Si è trattato di un processo consumatosi in una condizione emergenziale e, pertanto, a un ritmo incompatibile con quello di progressiva e solida acquisizione di un adeguato livello di educazione alla vita in ambito digitale.

Tale processo, che ha interessato anche milioni di bambini e adolescenti, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con le azioni di trasformazione che lo caratterizzano, sono destinati a continuare nell'anticipare e accelerare tempi e ritmi di « ingresso », anche dei bambini, nella dimensione digitale pubblica e privata.

Il suddetto fenomeno costituisce un'opportunità preziosa e da promuovere ma, al tempo stesso, presta inesorabilmente il fianco all'aggravamento di talune patologie presenti e osservabili già nel contesto pre-pandemico e che ora assumono entità consistenti.

In tale contesto appare indispensabile adottare talune disposizioni di legge che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato ed efficace quadro di tutela capace di massimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, minimizzando i rischi.

*Internet* non è stato pensato, disegnato, progettato e implementato a misura di bambino ma di adulto, e si è aperto ai bambini solo in un secondo momento, essenzialmente nella dimensione commerciale.

È dunque opportuno che vi siano piattaforme, servizi e applicazioni riservate a chi abbia un'età adeguata.

Eppure, la maggior parte delle piattaforme, specie quelle di *social network* e di condivisione di contenuti video e fotografici, sono affollate di bambini che non hanno neppure l'età minima richiesta dallo stesso gestore della piattaforma e ciò accade in quanto la verifica dell'età in sede di accesso è limitata, allo stato, a una semplice dichiarazione da parte dell'utente.

Purtroppo, una volta che un bambino che non ha l'età minima necessaria per usare un servizio, lo utilizza, è difficile garantire la sua sicurezza.

Con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto-legge Caivano) si è avviato un rilevante processo atto ad individuare soluzioni imponendo ai gestori dei siti pornografici di verificare la maggiore età dei loro utenti e demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di individuare le soluzioni più idonee all'adempimento di tale obbligo anche nel rispetto della *privacy* degli utenti.

Si tratta di prendere atto che, esattamente come avviene per una serie di attività caratteristiche del « mondo fisico », quali la patente di guida, l'ingresso nel mondo del lavoro e così via, anche nella

dimensione digitale è naturale vi sia un'età minima per la fruizione di determinati servizi ed è necessario che i fornitori per primi operino nel verificare in maniera « affidabile » che i loro utenti abbiano tale età minima.

Altro elemento da disciplinare riguarda la dimensione digitale in cui i bambini si ritrovano sempre più di frequente coinvolti in contesti nei quali la loro immagine, la loro attività, il loro tempo e i loro dati personali vengono utilizzati nell'ambito di dinamiche commerciali a fronte del riconoscimento a questi ultimi di compensi di natura economica.

Si pensi, tra gli altri, al fenomeno dei cosiddetti *baby influencer*, bambini che sin dall'età di tre, quattro, cinque anni vengono utilizzati per la promozione di prodotti e servizi - spesso destinati ad altri coetanei - attraverso le grandi piattaforme di condivisione video e *social network*. È altresì sempre più diffuso, nel contesto del cosiddetto *gaming*, un fenomeno nell'ambito del quale bambini e adolescenti vengono pagati a fronte del tempo passato a giocare a diversi videogiochi e premiati per i risultati conseguiti.

In un contesto nel quale la popolazione digitale italiana, bambini inclusi, sta crescendo repentinamente, appare urgente estendere le regole attualmente vigenti nell'ambito dello spettacolo e della pubblicità anche all'impiego dei bambini nelle descritte attività digitali svolte in vista del percepimento di un'utilità economica per i bambini e i loro genitori.

Il modello di *business* più diffuso nella dimensione digitale è attualmente rappresentato dallo scambio di dati personali contro servizi. Tale modello riguarda anche i bambini che non sono in grado di apprezzare il valore giuridico-economico dei propri dati personali, né quello dei servizi digitali che acquisiscono. Nella sostanza, si spogliano di un diritto personalissimo come la *privacy* a fronte della possibilità di giocare *online*, guardare contenuti audiovisivi, condividere contenuti e vivere la propria vita di relazione. Lo scambio in questione - porzioni di un diritto fondamentale contro servizi digitali o altra utilità - dovrebbe considerarsi di dubbia legittimità anche quando si verifica tra maggiorenni e soprattutto dovrebbe essere radicalmente vietato quando si verifica tra bambini e fornitori di servizi digitali.

In tale ambito appare urgente una regolamentazione per scongiurare il rischio che i grandi fornitori di servizi digitali continuino a raccogliere quantità di dati personali dei bambini a norma di legge, anche perché i rischi connessi alla disponibilità di questi dati, da parte di tali soggetti, sono enormi.

Così come, anche in altre nazioni, sono in atto studi e rapporti che registrano quadri allarmanti, è necessario agire anche in Italia al fine di regolamentare l'uso dei *social* da parte dei giovani, per contrastare le nuove insidiose dipendenze verso la cyberpornografia o contenuti violenti e possano indurre anche disturbi del sonno, cause d'ansia, depressione, accanto all'obesità indotta dalla sedentarietà.

Con il presente disegno di legge si intende porre in atto un'azione, dinnanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

### Art. 2.

*(Disposizioni per la verifica dell'età dell'utente)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati



personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione)*

1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 4.

*(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

Art. 5.

*(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)*

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulta intestato a un soggetto diverso dal minore.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 6.

*(Ampliamento del numero  
di emergenza infanzia 114)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

115ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[FAZZONE](#)

*indi del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri**

**relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ( [n. 155](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento



europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (Fdi) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

***(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***

***(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano***

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)**  
**[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **[FAZZONE](#)** dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori **[DI GIROLAMO](#)** (*M5S*) e **[BASSO](#)** (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e

porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) procede, in qualità di relatore, ad illustrare l'articolato.

Nel dettaglio, il provvedimento si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM.

Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della *privacy* che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede quindi che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Le entrate

percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulta intestato a un soggetto diverso dal minore. Da ultimo, l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114. Agli oneri corrispondenti si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori con fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'imminente presentazione, da parte del proprio Gruppo, di un disegno di legge vertente sulla medesima materia, auspicandone la congiunzione all'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nel rammentare che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno recepisce le sensibilità maturate trasversalmente in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, segnala alla senatrice Di Girolamo che l'auspicio dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione in seno alla Commissione bicamerale era quello che si potesse convergere su un unico testo.

La senatrice [MENNUNI](#) (Fdi) ringrazia il Presidente e la Commissione per l'interesse dimostrato nei confronti di una proposta che parte dall'iniziativa di tanti Gruppi all'interno della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Segnala che la stessa Commissione bicamerale ha in programma lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla tematica della tutela dei minori di fronte alle insidie del mondo digitale e che la predetta tematica è altresì oggetto di particolare attenzione anche in altri Paesi. Auspica infine che l'8ª Commissione possa raggiungere celermente un accordo su un testo unanimemente condiviso, al fine di regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie (come, ad esempio, quella dei "*baby influencer*"), ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, assicura che il disegno di legge annunciato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sarà preso nella dovuta considerazione una volta che verrà assegnato e che egli, in qualità di relatore, si adopererà per il raggiungimento di una soluzione che possa auspicabilmente incontrare il consenso unanime della Commissione. Constatato che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(42\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**[\(903\)](#) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**[\(1028\)](#) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**[\(1122\)](#) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**[\(1131\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)**

**[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso



deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.

Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.

Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.

L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).

L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.

Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.

L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPRESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.

L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.

Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.

Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ( n. 155 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ( n. 162 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interpelli per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( [n. 161](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).

Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.

Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).

Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2. Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.

Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.

L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.

Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.

Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.

Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.

Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.

Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.

L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-bis.

A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.

A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.

A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-bis a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.

L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essiccazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



# 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ( n. 162 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( n. 161 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a

quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1162](#) (d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante "Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca" e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), apprezate le circostanze, propone di discutere il tema all'ordine del giorno della seduta plenaria al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

**[\(1160\)](#) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori**

**[\(1166\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca**  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1166, d'iniziativa della senatrice Aurora Floridia e altri, che si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, prevedendo che - in caso di diffusione su piattaforme digitali di contenuti nei quali un minore di anni 14 sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore - chi esercita la responsabilità genitoriale debba comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

I proventi derivanti dallo sfruttamento dei contenuti suddetti devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore e sono inutilizzabili fino al compimento della maggiore età, salva

autorizzazione dell'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale.

Le imprese che vogliono impiegare minori di anni 14 per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono chiedere un'autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM.

L'articolo 2 prevede che il minore, al compimento dei quattordici anni di età, possa esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 e, conseguentemente, possa chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1166 con i disegni di legge nn. 1136 e 1160.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il provvedimento venga approvato prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva e che pertanto, ove vi fosse l'intenzione di effettuare un ciclo di audizioni, tale fase si svolgesse in tempi compatibili con il suddetto obiettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, considerato che il disegno di legge n. 1136 è frutto di una condivisione maturata in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, si possa prescindere dallo svolgimento di audizioni in questa sede.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 1136 è stato sottoscritto solo da alcuni dei Gruppi presenti nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tant'è che il MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno ritenuto di presentare propri disegni di legge. Tanto premesso, ritiene assolutamente indispensabile procedere allo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'oggetto dei provvedimenti, propone di procedere ad audire solamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) concorda con la necessità di audire l'AGCOM.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) si riserva di effettuare una valutazione in merito all'opportunità di richiedere di audire anche altri soggetti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, essendo il tema circoscritto, appare difficile immaginare altre richieste che siano realmente attinenti allo stesso.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede la fissazione di un termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare a giovedì 4 luglio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di un numero molto limitato di soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

# 1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**

**MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024**

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Orari: dalle ore 13,05 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA SERENA MAZZINI, DEL PROFESSOR MATTEO LANCINI -  
FONDAZIONE MINOTAURO E DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E [1166](#)  
(TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

# 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Orari: dalle ore 13,10 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -  
AGCOM E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ  
ITALIANA DI PEDIATRIA E DI ANITEC-ASSINFORM, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E  
[1166](#) (TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

# 1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 124 (pom.) del 17/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge nn. [1136](#), [1160](#) e [1166](#) (Tutela dei minori nella dimensione digitale) saranno pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( [n. 161](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione a esprimersi e che la senatrice Aurora Floridia ha presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato. Rende inoltre noto che la relatrice Petrucci ha rappresentato alla Presidenza l'opportunità di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche dopo la scadenza del termine, fissato per il 20 luglio.

Domanda pertanto alla rappresentante del Governo quale sia il termine ultimo fino al quale l'Esecutivo potrà attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la sottosegretaria CASTIELLO assicura la Presidenza sulla disponibilità del Governo ad attendere sino al prossimo 30 luglio l'espressione, da parte della Commissione, del prescritto parere.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda ( n. 52 )**  
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla conferma del dottor Emanuele Mauri quale Presidente del Consorzio dell'Adda, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), ricordato che in precedenti occasioni su analoghe proposte di nomina la Commissione ha ritenuto non necessario procedere all'audizione del candidato, comunica che pertanto la prossima settimana si procederà alla votazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

**(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori**

**(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge n. 1136 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Ciò in quanto, oltre a essere stato presentato e incardinato per primo, risulta essere l'unico sottoscritto sia da senatori di maggioranza che di opposizione. Osserva inoltre che l'eventuale predisposizione di un testo unificato determinerebbe un indesiderato rallentamento dei lavori, anche in vista dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato quale testo base, per la giornata di mercoledì 24 luglio, alle ore 10.

Nuovamente conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare**

(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), rilevando preliminarmente che il provvedimento mira a disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia nucleare a uso civile.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge e demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di sovrintendere al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai principi elencati dal medesimo articolo.

L'articolo 2 dispone quindi l'integrazione del PNIEC con la previsione di una strategia di *mix* energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione, mentre il successivo articolo 3 istituisce l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione



tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, avente il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività.

All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 5 disciplina quindi il procedimento per l'individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari. Esso prevede inoltre che la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti e delle opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6 detta il contenuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e disciplina il relativo procedimento, mentre il successivo articolo 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Agenzia, individui il deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Da ultimo, l'articolo 8 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale, nonché per i comuni con essi confinanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, alla scadenza del termine, risultano presentanti 106 subemendamenti all'emendamento del Governo 9.0.1000, pubblicati in allegato. I subemendamenti 9.0.1000/99 e 9.0.1000/100 sono tuttavia stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Dà inoltre conto della presentazione degli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Da ultimo, rede noto che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, proponendo contestualmente di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per venerdì 19 luglio, alle ore 10.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il **PRESIDENTE** comunica che neanche nella seduta odierna sarà possibile procedere all'esame degli emendamenti, non essendo pervenuti i relativi pareri da parte del Governo. Nel ricordare che la Commissione ha mantenuto un atteggiamento estremamente collaborativo, osserva che - sebbene il Governo avesse rappresentato l'esigenza di trasfondere il contenuto del decreto-legge n. 91 all'interno del decreto-legge n. 76 al fine di velocizzare l'esame parlamentare dei due provvedimenti - allo stato, e nonostante numerosi solleciti, non sono pervenuti neanche i pareri relativi agli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 76, il cui termine è scaduto da più di due settimane.

La sottosegretaria CASTIELLO assicura l'impegno del Governo a rendere in tempi congrui il proprio parere sugli emendamenti, segnalando la particolare complessità dell'attività istruttoria condotta dagli uffici governativi che ha ad oggetto il complesso delle proposte di legge all'esame delle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizioni nn. [6](#), [103](#), [108](#), [172](#), [217](#), [263](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [296](#), [368](#), [382](#), [433](#), [492](#), [649](#), [712](#), [720](#), [754](#), [773](#), [792](#), [876](#), [890](#) e [906](#) ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, alla scadenza del termine, risultano presentati 443 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161**

L'8ª Commissione, esaminato l'Atto del Governo n. 161,

premessi che:

l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 definisce il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e garantisce un'adeguata attuazione alla direttiva (UE) 2023/959 sulle modifiche alla direttiva (UE) 2003/87/CE, che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e dà seguito alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

lo schema di decreto in esame ha la finalità di introdurre norme intese a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 (c.d. legge UE sul clima);

lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 15 articoli che disciplinano specifiche aree relative all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 e altre direttive correlate con un focus specifico sul contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo le emissioni di gas a effetto serra saranno controllate da una nuova Autorità nazionale competente (Comitato ETS 2), dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dall'attuale EU ETS, considerato che:

lo schema di decreto legislativo dispone all'articolo 5, comma 7, lettera b), che il 50 per cento dei proventi delle aste assegnati all'Italia siano assegnati al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Tale destinazione è in contrasto con la direttiva (UE) 2023/958, che specifica gli scopi per l'uso dei proventi d'asta, che devono essere utilizzati per finanziare iniziative o politiche nazionali e internazionali per la lotta al cambiamento climatico,

valuta favorevolmente lo schema di decreto a condizione che:

venga soppresso l'articolo 5, comma 7, lettera b), o valuti il Governo di specificare nel testo normativo la destinazione dei proventi d'asta per la lotta al cambiamento climatico.

#### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

##### **N. [1162](#)**

##### **Art. 1**

#### **1.4 (testo 2)**

[Manca](#), [Croatti](#), [Magni](#), [Fregolent](#), [Patton](#), [Lombardo](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» fino a: «6.000 euro» con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».*

### **1.0.1 (testo 2)**

[Liris](#), [Sigismondi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 d'intesa con la Soprintendenza e su richiesta motivata dei comuni del Cratere con meno di 150 abitanti con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterato nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale.».

### **1.0.500**

La Relatrice

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)*

1 Al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.";

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole "Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" e prima delle parole ", ammissibili ai finanziamenti" sono inserite le seguenti: "nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4";

c) all'articolo 24, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

Art. 9

### **9.0.1000/1**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-bis premettere il seguente:*

**«Art. 09-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)*

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**9.0.1000/2**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».*

*Conseguentemente,*

*a) al capoverso «Art. 9-ter», comma 2, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli», con le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;*

*b) al capoverso «Art. 9-ter», comma 12, dopo le parole: «n. 887 del 1984», aggiungere le seguenti: «, nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;*

*c) al capoverso «Art. 9-ter», comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;*

*d) al capoverso «Art. 9-ter», comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «alle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;*

*e) al capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli», con le seguenti: «avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;*

*f) al capoverso «Art. 9-septies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento», aggiungere le seguenti: «, nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei,».*

*g) al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare», con le seguenti: «i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare»;*

*h) al capoverso «Art. 9-nonies», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli», con le seguenti: «i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».*

*i) al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e al comma 8:*

*- sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

- dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

#### **9.0.1000/3**

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

#### **9.0.1000/4**

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)»;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni»;

c) al comma 8 dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania» inserire le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,»;

d) al comma 14 primo periodo, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)».

#### **9.0.1000/5**

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, sostituire le parole: «nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a)» con le seguenti: «nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a)».

#### **9.0.1000/6**

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

#### **9.0.1000/7**

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» inserire le seguenti: «fermo restando il ricorso, per le procedure di affidamento dei lavori, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

**9.0.1000/8**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è altresì» fino alla fine del comma.*

**9.0.1000/9**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,» inserire le seguenti: «, le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali,».*

**9.0.1000/10**

[Zanettin, Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 1), dopo la parola: «approvato» inserire le seguenti: «con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato».*

**9.0.1000/11**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "«molto elevata» o «elevata»," con le seguenti: "«molto elevata», «elevata» o «media»,".*

**9.0.1000/12**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".*

**9.0.1000/13**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".*

**9.0.1000/14**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» inserire le seguenti: «, compresa quella portuale,».*

**9.0.1000/15**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».*

**9.0.1000/16**

[De Cristofaro, Aurora Florida, Cucchi, Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».*

**9.0.1000/17**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il commissario straordinario nell'attuazione degli interventi nell'area Flegrea di cui ai precedenti commi, non può agire in deroga alle procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

#### **9.0.1000/18**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.»

#### **9.0.1000/19**

[Zanettin, Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sull'attuazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo».*

#### **9.0.1000/20**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **9.0.1000/21**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1.000, capoverso «Art. 9-ter», comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».*

#### **9.0.1000/22**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 6, dopo le parole: «società in house dello Stato» inserire le seguenti: «tra cui Invitalia.».*

#### **9.0.1000/23**

[De Cristofaro, Aurora Florida, Cucchi, Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 8, dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania» inserire le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».*

#### **9.0.1000/24**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 8, dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania,» inserire le seguenti: «sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,».*

**9.0.1000/25**

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

**9.0.1000/26**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea» con le seguenti: «A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «Con il decreto di cui al comma 13, alinea» con le seguenti: «Con i decreti di cui al comma 13, alinea».*

**9.0.1000/27**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».*

**9.0.1000/28**

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».*

**9.0.1000/29**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate».*

**9.0.1000/30**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 16, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1».*

**9.0.1000/31**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter, inserire il seguente:*



**«Art. 9-ter. 1**

*(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)*

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete complementare insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive al Passaggio a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree possono essere considerati i progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente presenti nella contabilità del commissario di cui all'articolo 9-ter.».

**9.0.1000/32**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter. 1**

*(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.1000/33**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera c).*

**9.0.1000/34**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera c).*

**9.0.1000/35**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera d).*

**9.0.1000/36**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».*

**9.0.1000/37**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).*

**9.0.1000/38**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15.000.000» con le seguenti: «30.000.000».*

**9.0.1000/39**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.1000/40**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.1000/41**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:*

*- sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare.»;

*- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque,»;*

*- sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.».

#### **9.0.1000/42**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, dopo le parole: «abitazione principale», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «abituale e continuativa».*

#### **9.0.1000/43**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;*

*- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».*

#### **9.0.1000/44**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».*

**9.0.1000/45**

[Zanettin, Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in esecuzione di provvedimenti» inserire le seguenti: «relativi a immobili».*

**9.0.1000/46**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità»;*

*b) al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2025,» inserire le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi»;*

*c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».*

**9.0.1000/47**

[Zanettin, Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità» con le seguenti: «persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità».*

**9.0.1000/48**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies» comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».*

**9.0.1000/49**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».*

**9.0.1000/50**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».*

**9.0.1000/51**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, sostituire le parole: «limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025» con le seguenti: «limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.800.000,00 per l'anno 2025».*

**9.0.1000/52**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.».

#### **9.0.1000/53**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».*

#### **9.0.1000/54**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».*

#### **9.0.1000/55**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.».*

#### **9.0.1000/56**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **9.0.1000/57**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **9.0.1000/58**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **9.0.1000/59**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:*

#### **«Art. 9-octies.**

*( Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei )*

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri

sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

#### **9.0.1000/60**

##### [Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:*

#### **«Art. 9-octies.**

*(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

#### **9.0.1000/61**

##### [Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco

degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.».

#### **9.0.1000/62**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».*

#### **9.0.1000/63**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».*

#### **9.0.1000/64**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 2024» con le seguenti: «31 ottobre 2024».*



**9.0.1000/65**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «entro il 1° settembre 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».*

**9.0.1000/66**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

**9.0.1000/67**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024.» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

**9.0.1000/68**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.».*

**9.0.1000/69**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:*

**«Art. 9-octies.1**

*(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)*

1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

**9.0.1000/70**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:*

**«Art. 9-octies.1**

*(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)*

1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

**9.0.1000/71**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9- nonies», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.»;

*b) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «il nesso di causalità» con le seguenti: «la compatibilità»;*

*c) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della*

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **9.0.1000/72**

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies» apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 sostituire le parole:* «è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- *al comma 2 sostituire le parole:* «Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili,» *con le seguenti:* «Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili»;

- *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

#### **9.0.1000/73**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», *con le seguenti:* «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8:*

- *sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

#### **9.0.1000/74**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in esecuzione di provvedimenti» *inserire le seguenti:* «relativi a immobili».

#### **9.0.1000/75**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, aggiungere in fine il seguente*

*periodo: «Il contributo di cui al presente comma è erogato anche a favore delle attività economiche e commerciali che hanno interrotto l'attività produttiva in esecuzione di provvedimenti di inagibilità adottati a seguito del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*- alla rubrica, dopo le parole: «edifici residenziali» inserire le seguenti: «e non residenziali»;*

*- al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 70 milioni nell'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

*- al comma 8, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;*

*- al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».*

#### **9.0.1000/76**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari.».*

#### **9.0.1000/77**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.*

*2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».*

#### **9.0.1000/78**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. In conseguenza dell' evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a*

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **9.0.1000/79**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».*

#### **9.0.1000/80**

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».*

#### **9.0.1000/81**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data».*

#### **9.0.1000/82**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

*«7-bis. Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

#### **9.0.1000/83**

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo) sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data»; al medesimo comma, all'ultimo periodo sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

#### **9.0.1000/84**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-nonies.1.**

*(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.».

### **9.0.1000/85**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-nonies.1**

*(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)*

1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **9.0.1000/86**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-nonies.1**

*(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)*

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **9.0.1000/87**

[Fregolent](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-nonies.1**

*(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano

almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.».

#### **9.0.1000/88**

##### Fregolent

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e dei Comuni interessati»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **9.0.1000/89**

##### De Cristofaro, Aurora Florida, Cucchi, Magni

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026".*

*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».*

*Conseguentemente, nella rubrica, inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati».*



### **9.0.1000/90**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026"».*

### **9.0.1000/91**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026"».*

### **9.0.1000/92**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-decies.1**

*(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1ª luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.0.1000/93**

[Nave, Di Girolamo](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-decies.1**

*(Esonero contributivo)*

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **9.0.1000/94**

[Zanettin, Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-undecies», comma 2, sostituire le parole: «fino alla somma complessiva di» con le seguenti: «una somma di importo massimo complessivo fino a».*

#### **9.0.1000/95**

[Fina, Irto, Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio

delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

8-*sexies*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

#### **9.0.1000/96**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sulla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2 del presente articolo».*

#### **9.0.1000/97**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

#### **9.0.1000/98**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art 20-*quater*

*(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)*

1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

**9.0.1000/99**

[Gasparri](#), [Rosso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni."»

**9.0.1000/100**

[Gasparri](#), [Rosso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2024.»

**9.0.1000/101**

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

*All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», alla rubrica, sostituire le parole: «interventi post sisma» con le seguenti: «interventi conseguenti al sisma».*

**9.0.1000/102**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-terdecies», comma 1, sopprimere la lettera a).*

**9.0.1000/103**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», aggiungere il seguente:*

"Art. 9-quaterdecies - (Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali) - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023".».

**9.0.1000/104**

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», aggiungere il seguente:*

«Art. 9-quaterdecies - (Mutui per l'acquisto della prima casa) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la sospensione del

pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-*bis*. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-*ter*. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

#### **9.0.1000/105**

[Fazzone](#), [Rosso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-quaterdecies.**

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e) relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;"».

#### **9.0.1000/106**

[Fazzone](#), [Rosso](#)

*All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-quaterdecies.**

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI ad un Ente Pubblico, è emessa fatturazione unica dalla mandataria e le mandanti emettono la fattura per la loro quota alla mandataria entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"».

### **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [1086](#)

#### **G/1086/1/8**

[Murelli](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il disegno di legge in discussione introduce nuove disposizioni volte a rafforzare la sicurezza stradale;

l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiungendo l'articolo 2-bis, e consente agli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute;

considerato che:

secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel 2023 sono stati denunciati 585.356 infortuni e, ad oggi, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una tematica prioritaria per il nostro Paese;

al riguardo, nel 2019 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avrebbe dovuto sancire l'intesa sul documento recante "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcoldipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza". Tale mancata intesa prevedeva che su richiesta del datore, di un Dirigente, di un Preposto o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si potesse procedere con test rapidi di *screening* salivari comunemente in commercio con marchio CE medicale, per determinate tipologie di lavoratori soggetti a mansioni pericolose, tra cui le attività di trasporto, al fine di verificare l'assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti;

a livello europeo, già le Linee Guida della European Workplace Drug Testing Society per la somministrazione dei test antidroga tramite l'utilizzo di campioni orali forniscono informazione dettagliate per l'utilizzo della saliva per finalità di testing, risultando più efficaci e meno onerose;

appare opportuno introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi considerati mansioni pericolose, come ad esempio le attività di trasporto su strada, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi critici, come ad esempio il trasporto su strada, mediante l'utilizzo di test salivari, in grado di accertare con elevata precisione se i soggetti che esercitano un'attività lavorativa che incide sull'incolumità altrui agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in modo da prevenire gli incidenti, grazie ad un uso costante di tali strumenti che riduce al minimo il rischio di alterazione dei risultati

**G/1086/2/8**

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada innovando, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti;

in questo ambito, ricordiamo che la cannabis ad uso medico è prodotta in Italia in conformità alle direttive europee in materia di medicinali sulla base di un processo produttivo autorizzato dall'AIFA. La distribuzione è autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della salute;

come evidenziato in audizione dall'Associazione pazienti cannabis medica, la cannabis medica ovviamente nulla a che vedere con la cannabis a scopo ludico, in quanto è certificata sulla scorta di rigorosi standard botanici e farmacologici, ed è regolamentata esclusivamente da prescrizioni mediche rilasciate sulla base di precisi piani terapeutici;

nonostante ciò, i pazienti subiscono spesso il pregiudizio legato alla cannabis usata a scopo ludico-ricreazionale;

la nuova disciplina non solo non garantisce la sicurezza sulle nostre strade, ma non tutela

neanche chi utilizza cannabis a fini terapeutici, che di fatto non potrà praticamente più guidare,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle Forze dell'Ordine nei controlli sulla strada;

ad apportare le opportune modifiche al fine di garantire che almeno in assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni previste in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si applicano al conducente che dimostri di essere in cura con cannabis medica prescritta sulla base di uno specifico piano terapeutico.

**G/1086/3/8**

[Sigismondi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

impegna il Governo:

ad accertare, in sede di applicazione delle norme riguardanti il cosiddetto *alcolock*, che tale dispositivo non impedisca il funzionamento del veicolo se persone a bordo di esso diverse dal conducente hanno un tasso alcolemico sopra la norma o nei casi in cui il blocco avvenga in situazioni tali da rendersi pericolose;

a prevedere modalità specifiche di funzionamento del dispositivo di *alcolock* in caso di reale emergenza.

**G/1086/4/8**

[Pellegrino](#)

Il Senato,

premesso che

le autoscuole sono preposte e qualificate alla formazione cognitiva, tecnica, giuridica e morale dei conducenti di veicoli;

nei corsi vengono trattati argomenti quali il primo soccorso, la percezione del pericolo nella circolazione stradale, le cause più frequenti di incidenti stradali, comportamenti per la prevenzione e la sicurezza del conducente, le conseguenze di una alterazione dello stato psicofisico del conducente in particolare per ebbrezza o sotto effetto di droghe;

data la peculiarità della materia, impartire le lezioni in presenza anziché a distanza, tramite piattaforme digitali, è molto più efficace;

l'interazione diretta con l'istruttore e tra discenti mediante una partecipazione attiva durante le lezioni e l'opportunità di chiarire dubbi in tempo reale permette di apprendere la materia in maniera più approfondita e completa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di regolamentare i contenuti e le modalità dei corsi di teoria svolti in presenza, presso le autoscuole al fine di individuare delle agevolazioni premianti per i discenti partecipanti, a supporto delle prove di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285.

**G/1086/5/8**

[Fregolent](#)

Il Senato,

premessi che:

quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono impregnate;

i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed *expertise* del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle *competitor* operanti nei principali mercati europei;

l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

impegna il Governo:

a eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.

**G/1086/6/8**

[Marcheschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

in fase di esame del procedimento di revisione del codice della strada, è stato portato in evidenza da AIRCAM (Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARDioMiopatie), il problema relativo alla mancanza di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un pace maker e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD);

la problematica sopra evidenziata è riscontrata anche da altre importanti associazioni di medici e professionisti, quali: Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), AIAC (Associazione italiana aritmologia e cardiostimolazione), SIC (Società Italiana cardiologia), ARCA (Associazione regionale cardiologi);

le linee guida a cui oggi molte commissioni di valutazioni regionali fanno riferimento, nonostante redatte da società scientifiche, non risultano essere state inserite nel registro nazionale tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24, quindi non solo non



hanno nessun valore giuridico formale, ma non garantiscono a pazienti e a professionisti sanitari le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità che l'azione della pubblica amministrazione deve avere;

preso atto che:

la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli/ Bianco), "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita" dispone che le linee guida, alle quali tutte le categorie sanitarie sono tenute ad attenersi, devono essere prima verificate dall' Istituto Superiore di Sanità e pubblicate nel Registro Nazionale delle Linee Guida tenuto dallo stesso ISS;

L'Istituto Superiore di Sanità, interpellato dall' Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie, per conoscere se tale registro contenesse linee guida applicabili alla fattispecie qui in questione, ha fornito risposta negativa e ad oggi non risulta che lo stesso Ministero della Salute, competente in materia, abbia mai provveduto ad adottare provvedimenti sulla questione;

considerato che:

periodicamente, i pazienti portatori di questi dispositivi per farsi rilasciare e/o rinnovare la loro patente di guida sono tenuti per legge a sottoporsi all' esame di controllo ed alla valutazione degli Uffici Patenti Speciali delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della propria regione e al di là dei passaggi burocratici e delle spese molto elevate che questi devono sostenere, mancando linee guida nazionali con un valore giuridico formale, è evidente l' assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza in merito ai criteri medico scientifici che ispirano le decisioni delle commissioni medico legali incaricate di esaminare sia le domande di rinnovo della patente sia il periodo del rinnovo, qualora concesso;

sono stati molti i casi di cronaca in cui si è portato all'attenzione pubblica il c.d. fenomeno del "turismo delle patenti" indotto spesso dalla mancanza di criteri chiari, trasparenti, ma soprattutto uniformi, nel trattamento di questi pazienti;

evidenziato che:

il fenomeno dei defibrillatori e degli stimolatori cardiaci interessa, in Italia, circa 20000 persone all' anno e le fattispecie sono molto diversificate, a detta di massimi esperti del settore medico, con differenze significative; quali ad esempio quella fra la cardiopatia ischemica e le cardiomiopatie;

le cardiomiopatie sono tutte diverse ed hanno indice di rischio differente, a titolo esemplificativo ad esempio l'indice di rischio nel caso di un defibrillatore impiantato per prevenzione secondaria, cioè dopo reiterati episodi di aritmie pericolose che hanno anche portato ad un arresto cardiaco, è molto diverso rispetto ad un ICD impiantato in prevenzione primaria, cioè solo per protezione, ma senza che queste aritmie si siano ancora manifestate;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a istituire un Tavolo di confronto tra i Ministeri competenti e le associazioni di medici, professionisti e pazienti maggiormente rappresentative, come quelle elencate in premessa, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione del tavolo, di acquisire tutte le informazioni necessarie alla redazione di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un *pace maker* e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD).

**G/1086/7/8**

[Germanà, Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune

disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

in particolare, l'articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee;

sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure di sicurezza di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame, oltre che alle gallerie ferroviarie, anche alle gallerie stradali e autostradali.

**G/1086/8/8**

[Bergesio](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto, all'articolo 122, il comma 1-*bis*, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

tale disposizione appare del tutto illogica per quanto riguarda i mezzi agricoli, non ravvedendosi l'opportunità né l'utilità di assicurare tali mezzi il cui fine esclusivo è il lavoro sui fondi rustici;

si tratta di un ulteriore adempimento gravante sugli imprenditori agricoli e coltivatori diretti utile unicamente a minare la redditività del settore primario;

tutto il mondo agricolo è infatti coinvolto dall'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operano in terreni privati o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali e pertanto fino ad oggi, non percorrendo tratte stradali, erano esentati da tale obbligo;

l'introduzione dell'obbligo assicurativo danneggerebbe inoltre i rivenditori di macchine agricole, nuove e usate, ubicate all'interno di spazi adibiti per uso delle concessionarie, i quali sarebbero costretti ad affrontare oneri pesantissimi per poter proseguire nella loro attività;

la stessa direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare categorie di soggetti esonerati da tale obbligo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una deroga che esenti i mezzi agricoli dall'obbligo, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, dal momento che per le loro caratteristiche non sono mezzi impiegati per la circolazione stradale.

**G/1086/9/8**

[Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n.1086 recante interventi in materia di sicurezza

stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premessi che:

il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a tutti i veicoli, a prescindere dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

si tratta di un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

un'interpretazione estensiva dell'obbligo assicurativo non risulta opportuna quanto riguarda i veicoli non autorizzati a circolare su strade pubbliche e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile;

si tratta di veicoli quali muletti o carrelli elevatori, la cui funzione abituale è la movimentazione, e non il trasporto, di merci, e veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica e quindi non targati;

l'interpretazione estensiva dell'obbligo non risulta compatibile neppure con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile.

**G/1086/10/8**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

ancora oggi nel nostro Paese centinaia di cavalli vengono ancora utilizzati quotidianamente per il trasporto delle carrozze turistiche;

come ricorda la LAV, il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti. Ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette «carrozzelle» o «botticelle» un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

a ciò si aggiunga che ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti. In particolare, durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature e del tasso di umidità relativa;

è necessario seguire modelli già adottati in altre città estere, come Berlino o Vienna o New York, dove in sostituzione dei cavalli si utilizzano mezzi elettrici ed eco-carrozze,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative normative volte a garantire il definitivo superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale, e conseguentemente ad avviare tutte le iniziative di competenza e di concerto con gli enti locali al fine di:

a) consentire la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, ecc.;

b) a garantire agli animali dismessi dai suddetti servizi di cui al comma 1 il pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, al fine di assicurare loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

**G/1086/11/8**

[Potenti, Germanà](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", introdotto con il recente decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, disciplina il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate e lo commisura al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Questo rapporto è calibrato in una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, considerati nell'insieme, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Si prevede che se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;

l'applicazione effettiva delle nuove norme del decreto citato avrà effetti estremamente negativi sulle attività dei *terminal* portuali e degli operatori logistici che svolgono nel porto di Livorno attività connesse non solo con lo sbarco e l'imbarco di vetture nuove da immatricolare, ma soprattutto con lo stesso afflusso/deflusso dalle aree portuali;

Il porto di Livorno rappresenta il principale porto italiano per il traffico automobilistico di vetture nuove;

annualmente, attraverso le banchine livornesi, vengono movimentati non meno di 500.000 autoveicoli e questi vengono poi trasferiti presso terminal retroportuali per la loro sosta in attesa di distribuzione ai concessionari nazionali ed internazionali;

l'attività plurigiornaliera operata dai terminalisti e dagli operatori logistici è da anni dedicata allo spostamento di vetture da aree portuali a quelle retroportuali, così da decongestionare le banchine e rendere spazi in porto sempre liberi e disponibili per nuovi sbarchi;

tali attività sono per la maggior parte svolte tramite cooperative e società create all'uopo che si incaricano di movimentare con l'utilizzo di targhe prova le vetture fra le diverse aree, assicurando così un costante e consistente flusso di trasferimenti che non potrebbero essere, allo stato dei fatti e per lunga esperienza operativa maturata, movimentate con pari efficacia ed efficienza dai camion specializzati nel trasporto di vetture;

nel caso di Livorno, le società di "navettamento" tramite targhe prova sono circa quattro e utilizzano un numero targhe prova pari a quasi 140;

parimenti, il numero complessivo dei dipendenti delle stesse è poco superiore alle 100 unità, pressoché dedicate solo a questa attività;

l'eventuale crisi o congestione del settore di movimentazione delle auto in porto può coinvolgere, a cascata, altre imprese operanti in regime di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 o autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con gravi ricadute occupazionali su oltre 150 dipendenti diretti di settore;

appare evidente il danno operativo, economico ed occupazionale che deriverebbe da queste disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale.

**G/1086/12/8**

[Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

il settore dell'autotrasporto è strategico per lo sviluppo del Paese. Si tratta di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale, sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti del sistema Paese e dell'intera collettività;

per tali ragioni la tematica dei costi di esercizio dell'attività di autotrasporto ha, nel corso degli anni, assunto una forte rilevanza ed in particolare gli elementi che maggiormente incidono sui costi operativi sono costituiti dal costo del lavoro, delle patenti e del carburante;

occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

a parere degli interroganti, è necessario intervenire con misure volte a sostenere la categoria e a renderla attrattiva anche per le giovani generazioni con alcune misure, tra cui ad esempio l'innalzamento dei limiti giornalieri legislativamente disposti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; la ridefinizione della disciplina dell'agevolazione fiscale riconosciuta in favore degli esercenti le attività di trasporto merci allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione e con un intervento di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi.

**G/1086/13/8**

[Marti](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

lo scooter Vespa della Piaggio è un oggetto iconico del *design* e dell'industria italiana, noto e amato in tutto il mondo, che riveste un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume;

sono oltre 20 milioni i modelli venduti e circolanti nel mondo e si contano 615 Vespa club sul solo territorio nazionale con migliaia di tesserati;

in considerazione delle politiche europee del *green deal* e delle possibili limitazioni al traffico previste per i veicoli non in linea con le ultime normative sulle emissioni, è importante intervenire con azioni che tutelino questo iconico *scooter* da eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea affinché non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano,

impegna il Governo:

alla luce del particolare rilievo storico, culturale ed artistico, a valutare la possibilità di inserire il modello *scooter* Vespa della Piaggio fra i veicoli di interesse nazionale, anche prevedendo la sua esclusione dalle eventuali limitazioni alla circolazione per emissioni di inquinanti atmosferici sulle strade urbane ove previsto dalla legislazione locale, nazionale ed europea.

#### Art. 1

##### 1.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).».*

##### 1.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

##### 1.3

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).*

##### 1.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 6 con il seguente:*

«6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.».

##### 1.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 9), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies*. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-*quinquies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno

specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.».

## Art. 2

### 2.1

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

### 2.2

[Rosso](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una persona».*

### 2.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqies* del Codice penale."

b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis* (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) -

1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo."».

### 2.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis* (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) - 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre

disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.";

b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqües* del codice penale."».

### 2.0.1

#### [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "o con animali" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqües* del codice penale."».

### 2.0.2

#### [Maiorino](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 2-*bis*.

*(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a) i servizi di piazza a trazione animale;

b) i servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

c) veicoli destinati al trasporto di cose.

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti:



"e natante".

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.».

### Art. 3

#### 3.1

##### [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo *alcolock*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma".».

#### 3.2

##### [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo *alcolock*, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus".».

#### 3.3

##### [Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

«3-ter. L'uso del dispositivo di tipo *alcolock*, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater.».

#### 3.4

##### [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "3-ter", sostituire le parole: «i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68. Niente alcool" e», con le seguenti: «il codice unionale».*

#### 3.5

##### [Sigismondi, Petrucci](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo.».*

#### 3.6

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».*

**3.0.1**

[Durnwalder, Patton](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 24 è soppresso.»

**3.0.2**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche ai limiti di velocità)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica;"».

Art. 4

**4.1**

[Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

b) *alla rubrica, dopo le parole: «sicurezza stradale» aggiungere le seguenti: «e per le condizioni economiche del trasgressore».*

**4.2**

[Durnwalder, Patton](#)

*Alla lettera a) premettere le seguenti:*

"0a) All'articolo 142, comma 3, alla e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade»;

Obis.a) All'articolo 142, comma 6-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità»."

#### 4.3

[Rosso](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 4.4

[Di Girolamo](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter.» sostituire le parole: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:» con le seguenti: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».*

#### 4.5

[Sigismondi, Farolfi](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter.», dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».*

#### 4.6

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».*

#### 4.7

[Sigismondi, Rosa](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sopprimere la lettera n).*

#### 4.8

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 4.9

[Fregolent](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 4.10

[Rosso](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

« a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei

confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti.».

*Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

#### **4.11**

[Rosso](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».

#### **4.12**

[Rosso](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale.».

#### **4.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.».

#### **4.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).».

#### **4.15**

[Rosso](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati.».

#### **4.16**

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga al comma 2, per i conducenti titolari carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, nonché per i conducenti muniti di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni nei casi in cui, al momento dell'accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti sulla predetta carta di qualificazione o, per i titolari di certificazione KA o KB, sulla predetta certificazione.».

#### **4.17**

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».

#### 4.18

##### Sironi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 9 le parole: "o con animali" sono soppresse;

b) al medesimo comma dopo le parole: "a motore." sono aggiunte le seguenti: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale."».

#### 4.19

##### Rosso

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni» con le seguenti: «e, nel caso di superamento del limite massimo di velocità di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».*

#### 4.20

##### Rosso

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.";

2) al comma 9-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida."».

#### 4.21

##### Fregolent

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 173, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente"».

#### 4.22

##### Spagnolli, Unterberger, Patton

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al primo periodo, le parole: "da euro 165 a euro 660" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1000"».

#### 4.0.1

##### Paita, Fregolent

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Osservatori regionali sulla sicurezza stradale)*

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.0.2

##### [Paroli](#)

*Dopo il Capo II del Titolo I, inserire il seguente:*

«Capo II-bis

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI

#### **Art. 4-bis.**

*(Modifiche al codice della strada in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. All'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"I proventi stessi sono devoluti: alle province quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni; alle Regioni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Province; allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Regioni.";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1, nel finanziare opere stradali con i proventi loro spettanti, tengono conto delle esigenze dei territori da cui provengono le risorse."».

Art. 5

#### 5.1

##### [Rosso](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."»;

b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».

*Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».*

#### 5.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

*Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».*

### 5.3

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:*

«2-ter). La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione».

### 5.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale» *inserire le seguenti:* «unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022»;

2) dopo le parole: «sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale», *inserire le seguenti:* «, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico,».

### 5.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «due punti» con le seguenti: «tre punti».*

### 5.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «sono individuati» fino a: «di cui all'articolo 123, e».*

### 5.7

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 123,» inserire le seguenti: «i professionisti specializzati in *mobility manager*».*

### 5.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.»

## 5.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-*bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

b) al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.»

## 5.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-*bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "l'educazione stradale," sono soppresse.»

### 5.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada."

2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile".

3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle



competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

2. al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».

### 5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)*

1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

### 5.0.3

[Basso, Irto, Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Formazione personale professionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).».

Art. 6

### 6.0.1

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e validità della patente di guida)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 115:

- 1) alla lettera c), n. 4), dopo le parole: "categorie C1 e C1E" sono aggiunte le seguenti: "e D1 e D1E";
  - 2) alla lettera e), n. 3), le parole: "D1 e D1E" sono sostituite dalle seguenti: "D e D1";
  - 3) alla lettera f), il punto 2) è soppresso;
- b) al comma 2 dell'articolo 115:
- 1) alla lettera a), la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;
  - 2) lettera b), la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;
  - c) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE."».

*Conseguentemente dopo il Titolo I, inserire il seguente:*

«Titolo I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA»

## 6.0.2

[Paroli, Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)*

1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni"».

Art. 7

## 7.1

[Rosso](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "i primi tre anni";
- b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le limitazioni di cui ai periodi precedenti, si innalzano ad una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t e nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ad potenza massima pari a 105 kW,

nei confronti del titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate imprevedute e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotonde, carreggiate urbane e segnaletica stradale"».

## 7.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

## 7.3

[Di Girolamo](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

## 7.4

[Spagnoli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per i primi tre anni dal rilascio» con le seguenti: «per il primo anno dal rilascio».*

## 7.5

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter, e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter.».

### 7.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)*

1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale."».

### 7.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)*

1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo

periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.».

### 7.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

*(Titolari di patente B ultrasettantenni)*

1. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni."».

### 7.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

### 7.0.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*

1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa."».

#### Art. 8

### 8.1

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", purché non trasportino altre persone oltre al conducente" sono sostituite dalle seguenti: "purché al suo fianco si trovi persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore"».

## 8.2

### [Di Girolamo](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) *alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e attività formativa"».*

## 8.3

### [Basso, Irto, Fina](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

*Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e attività formativa».*

## 8.4

### [Paroli, Rosso](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "persona di età non superiore a sessantacinque anni," sono soppresse».*

## 8.5

### [Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trasportare passeggeri» aggiungere le seguenti: «. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».*

## 8.6

### [Spagnolli, Patton](#)

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

## 8.7

### [Sigismondi, Petrucci](#)

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il capoverso «5-bis».*

## 8.8

### [Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche con l'ausilio di simulatori di guida.».*

## **8.9**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le esercitazioni di guida di cui al comma 2 e di cui al presente comma possono essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida.».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le caratteristiche e le specifiche tecniche che devono possedere i simulatori di guida utilizzabili.».*

### **8.0.1**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Documenti di circolazione o di guida)*

1. All'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: " veicolo condotto" sono inserite le seguenti: ", e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-*bis*, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo o, in subordine a quest'ultimi, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti".».

Art. 9

### **9.0.1**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

2) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di

richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE."».

## 9.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

*(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*

1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).";

b) al comma 5 dopo le parole: ", si applica" sono aggiunte le seguenti: "al vettore e al trasportatore";

c) al comma 8 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006", sono aggiunte le seguenti: "per oltre il 10 per cento";

d) al comma 9 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto", sono aggiunte le seguenti: "al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonchè"».

### Art. 10

## 10.1

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

## 10.2

[Di Girolamo](#)

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: "debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "o approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico,"».

## 10.3

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 142, al comma 6-bis, dopo le parole: "del presente codice", sono inserite le seguenti: "prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità"».

## 10.4

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

## 10.5

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 142» inserire le seguenti «sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

2) al comma 6, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

3) "».

#### **10.6**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: «dei commi 7, 8, 9, o 9-bis» con le seguenti: «del comma 7».*

#### **10.7**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.*

#### **10.8**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.*

#### **10.9**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis).*

#### **10.10**

[De Priamo](#), relatore

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: «nella stessa area pedonale urbana».*

#### **10.11**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «2-bis)», le parole: «una sola sanzione per ciascun giorno di calendario,» sono sostituite dalle seguenti: «una sola sanzione per ogni periodo inferiore ad un'ora,».*

#### **10.12**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ogni periodo inferiore ad un'ora,».*

#### **10.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ciascuna ora».*

#### **10.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), dopo le parole: «ciascun giorno di calendario» inserire le seguenti: «limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,».*

#### **10.15**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Per le sole violazioni del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, commesse in un arco temporale massimo di tre mesi, si applica una sola sanzione per il primo giorno di violazione, anche



nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Per le successive violazioni accertate nell'arco temporale di cui al periodo precedente le sanzioni si applicano nella misura complessiva del 10 per cento.».

#### 10.16

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-ter.*

#### 10.17

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo .*

#### 10.18

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve esse conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201."».

#### 10.19

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 1-bis, la lettera e) è soppressa;».

#### 10.20

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).*

#### 10.21

[Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).*

#### 10.22

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:*

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».

#### **10.23**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:*

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada».

#### **10.24**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: «61, 62, 72, 78, 79» con la seguente: «78» e sopprimere le seguenti parole: «216 e 217».*

#### **10.25**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «146, comma 3,» fino a: «e 217,» con le seguenti: «145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1,».*

#### **10.26**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».*

#### **10.27**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».*

#### **10.28**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis), dopo la parola: «171» inserire le seguenti: «173,*

comma 2,».

#### **10.29**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente: "g-quater) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali."».

#### **10.30**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) all'articolo 173, comma 3-bis, accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

#### **10.31**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.*

#### **10.32**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi.».

#### **10.33**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1 lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.».

#### **10.34**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure deve risultare» fino alla fine del periodo.*

#### **10.35**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

#### **10.0.1**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero classificati ad uso speciale"».

**10.0.2**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5T"».

**10.0.3**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE"».

*Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:*

«TITOLO I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA».

**10.0.4**

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".»

**10.0.5**

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 132-bis. - (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne la regolare detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia."».

#### 10.0.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro"».

#### 10.0.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono sostituite dalle seguenti: "Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano";

2) l'ultimo periodo è soppresso.».

### 10.0.8

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

*(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

Art. 11

### 11.0.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 11-bis.

*(Pubblicità stradale e sui veicoli)*

1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati.».

Art. 12

### 12.1

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli operatori economici che non hanno effettuato nell'arco temporale previsto dal comma 2 il richiamo della casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.».

### 12.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,

- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali,
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

2. Al comma 5-bis, le parole: "di cui alla lettera c)" sono soppresse.».

Art. 13

### 13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente"».

Art. 14

### 14.1

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 14.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 14.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c).*
- b) *al medesimo comma, sopprimere la lettera m).*

### 14.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

### 14.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1) sopprimere la lettera e).*

### 14.6

[Rosso](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) al comma 75-novies, le parole: "I conducenti di età inferiore a diciotto anni" sono sostituite



dalle seguenti: "I conducenti dei monopattini con potenza nominale superiore a 0,40 kW e con velocità massima superiore a 20 km/h";»).

**14.7**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1), lettera e), dopo le parole: «i conducenti dei monopattini» aggiungere le seguenti: «che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici».*

**14.8**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**14.9**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**14.10**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**14.11**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**14.12**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**14.13**

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies.*

**14.14**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole da: «prevista dall'articolo 2054» fino a: «209.» con le seguenti: «. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese del *made in Italy* sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».*

**14.15**

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «2054 del codice civile» con le seguenti: «2043 del codice civile»;*

*b) sopprimere il secondo periodo.*

**14.16**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: «l'articolo 2054» con le seguenti: «l'articolo 2043»; al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

**14.17**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**14.0.1**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)*

1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti."».

Art. 15

**15.1**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15.2**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15.3**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere la lettera a);*
- 2) *alla lettera g), sopprimere il numero 1).*

**15.4**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*

**15.5**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a); al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).*

**15.6**

[Rosso](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**15.7**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» aggiungere le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile"»;

*alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

"12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;"»;

*alla lettera b), numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.»*,

*alla lettera b), numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:*

«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione»;

*alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:*

«1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

"i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili"»;

*alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:*

«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."»;

*alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:*

«1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile"»;

*alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:*

«11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;»;

*alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la*

possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;»

*alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;»*

*alla lettera h), capoverso 9-bis sopprimere le parole: ", ove le condizioni della strada lo consentano;"*

*sostituire la lettera i) con la seguente:*

*«i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:*

*"2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».*

## **15.8**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».*

## **15.9**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «E-bis» dopo le parole: «segnaletica verticale,» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale,».*

## **15.10**

[Durnwalder, Patton](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:*

*"F-ter - Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi."».*

## **15.11**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: "centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti"».*

## **15.12**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

## **15.13**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

#### **15.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:*

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.»

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.»

#### **15.15**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente:*

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;»

#### **15.16**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:*

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;»

#### **15.17**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis, sostituire le parole: « , idonea a favorire la circolazione» con le seguenti: «salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,».*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: «casi in cui non sia possibile» aggiungere le seguenti: «o adeguato al caso concreto»;*

*- sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

#### 15.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

- a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);*
- b) sopprimere la lettera i).*

#### 15.19

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera b) sopprimere il numero 3);*
- b) alla lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2;*
- c) sopprimere la lettera i).*

#### 15.20

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

#### 15.21

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);*
- b) sopprimere il comma 2.*

#### 15.22

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «12-ter», con il seguente:*

«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane a doppio senso di marcia idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione corrispondente all'unica direzione consentita a tutti i veicoli».

#### 15.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»;*
- b) al comma 1, lettera b), numero 3), alla fine del periodo, dopo la parola: «velocipedi,» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;*
- c) al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».*

## 15.24

[Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «12-ter» sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»; al medesimo comma, numero e capoverso, dopo la parola: «velocipedi» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;*

b) *al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».*

## 15.25

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata».*

## 15.26

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «e di motocicli.».*

## 15.27

[Di Girolamo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire il capoverso "54-bis)," con il seguente: "54-bis)," alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "ed eventualmente da segnaletica orizzontale";*

b) *al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso: «11-ter» con il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h».*

## 15.28

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:*

*«11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.».*

## 15.29

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), dopo la parola: «ciclabile» inserire le seguenti: «per ciclomotori e motocicli» e dopo le parole: «dei velocipedi» inserire le seguenti: «, dei*

ciclomotori e dei motocicli».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e delle due ruote a motore».*

#### **15.30**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».*

#### **15.31**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis),» alla fine del periodo aggiungere le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».*

#### **15.32**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.2).*

#### **15.33**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili».*

#### **15.34**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.».*

#### **15.35**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).*

#### **15.36**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.3).*

#### **15.37**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3).*

#### **15.38**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:*

*«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."».*

#### **15.39**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)



*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:*

«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

#### 15.40

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:*

«1.3) la lettera i-ter, è sostituita dalla seguente:

"i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

#### 15.41

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quer) con il seguente:*

«i-quer) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».

#### 15.42

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1.4, sostituire il capoverso «i-quer)» con il seguente: «i-quer) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».*

#### 15.43

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quer), dopo le parole: «con una corsia per senso di marcia» aggiungere le seguenti: «ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra».*

#### 15.44

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: «misure di moderazione del traffico» inserire le seguenti: «, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter), e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quer), senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure».*

#### 15.45

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: "o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci," sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) dopo le parole: "trasporto di merci" sono inserite le seguenti: "o persone";

2.2) le parole: "lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.» sono sostituite con le seguenti:

a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg."».

**15.46**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale».*

**15.47**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.».*

**15.48**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**15.49**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*

**15.50**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».*

**15.51**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».*

**15.52**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.».*

**15.53**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

**15.54**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

**15.55**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:*

«9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.»

**15.56**

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove le condizioni della strada lo consentano».*

**15.57**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis», sopprimere le parole «, ove le condizioni della strada lo consentano.».*

**15.58**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano.».*

**15.59**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis,» sostituire le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane.».*

**15.60**

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) all'articolo 150, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

**15.61**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».

**15.62**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**15.63**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 1, le parole da: "quando circolano fuori dai centri abitati" fino alla fine del comma, sono soppresse.».

**15.64**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 9, dopo le parole: "quando esistono" sono inserite le seguenti: "e sono percorribili in sicurezza".».

**15.65**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone".».

**15.66**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Durante la circolazione in strada ai conducenti di velocipede di età non superiore ad anni diciotto, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia."».

**15.67**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 1 dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

**"Art. 182-bis.**

*(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)*

1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i), del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco"».

**15.68**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15.69**

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere il comma 2 .*

**15.70**

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15.71**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

## 15.72

### Di Girolamo

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## 15.0.1

### Rosso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Competizioni sportive su strada)*

1 All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle sue successive modificazioni.

2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.";

b) al comma 7-bis le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di

centro abitato, dell'articolo 7, comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.";

c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di violazione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'articolo 6, comma 12."».

## Art. 16

### 16.1

#### [Rosso](#)

*Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1.».

### 16.0.1

#### [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)*

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II."

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:*

«TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

Capo I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI»

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «riducendo gli angoli morti».*

**16.0.2**

[Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)*

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie

devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

1-sexies Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

1-septies Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

#### Art. 17

##### 17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in caso di visibilità insufficiente».*

##### 17.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL).».

##### 17.3

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello, e realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

2-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### Art. 19

##### 19.0.1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;"

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter: Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

##### 19.0.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*



**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)*

1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.".

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

**19.0.3**

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

**20.1**

[Fazzone, Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"nonché dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, che per esigenze di servizio, potranno impiegare ulteriore personale per le medesime funzioni, altresì autorizzati all'espletamento dei corsi di aggiornamento ed esami di qualificazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

**20.2**

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «operatori stradali» aggiungere la seguente: «e autostradali».

Art. 21

**21.1**

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e i tempi».

**21.0.1**

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 21-bis.**

*(Modifiche al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade)*

1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 6 sono sostituiti con i seguenti:

"4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'art. 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile. Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di 12 mesi.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."».

Art. 22

**22.1**

[Rosso](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) alla lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse»;

b) alla lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse».

**22.2**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».

**22.3**

[Trevisi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» con le seguenti «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente,

rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».

## 22.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4. *bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t»."

## 22.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «19,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.».

### 22.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)*

1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove

annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

#### Art. 23

##### 23.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).*

*Conseguentemente, sopprimere il punto 4).*

##### 23.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), sopprimere il punto 1.3);*

*b) sopprimere il numero 4).*

##### 23.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).*

##### 23.4

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.3).*

##### 23.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:*

*"1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali»;"*

##### 23.6

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire il punto 1.3) con il seguente:*

*1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali»;*

##### 23.7

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.3), capoverso lettera f), sopprimere dalle parole: «con decreto del Ministro» fino alla fine della lettera.*

##### 23.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "con decreto del Ministro" fino alla fine della lettera.*

##### 23.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "le categorie dei veicoli esentati" fino alla fine della lettera.*

**23.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."*

**23.11**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:*

"3.1) al comma 7, dopo le parole: ", sono destinati" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50%"".

**23.12**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**23.13**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**23.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:*

4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.».

**23.15**

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico."».

**23.16**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: "durata" inserire le seguenti: "Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio."*

**23.17**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 4) aggiungere il seguente:*

"5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui"».

### **23.18**

[Paroli](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "unica per tutte le zone a traffico limitato delimitate dai comuni. L'autorizzazione per il transito nelle predette zone garantisce l'accesso a tutte le tipologie di delimitazioni.

### **23.19**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

### **23.20**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

### **23.21**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.».

### **23.22**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».

### **23.23**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali

e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».

### 23.24

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»"».

### 23.25

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo la c) aggiungere la seguente:*

"c-bis) all'articolo 188, comma 4, sostituire le parole: "da euro 168 ad euro 672" con le seguenti: "da euro 336 euro ad euro 1344".

### 23.0.1

[Rosso](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)*

1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.»

Art. 24

### 24.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

### 24.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «14-ter» e «14-quater».*

### 24.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.*

### 24.4

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere il capoverso 14-ter.*

### 24.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*



## 24.6

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3).*

## 24.7

[Rosso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4:

a) dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

b) le parole da: «ovvero» fino a: «all'autorizzazione» sono soppresse;

c) le parole da: «euro 173» fino a: «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249».

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione».

2) al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter) Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, chiunque acquisisca o procacci clientela in un luogo pubblico, con mezzi diversi dalla prenotazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 al fine di offrire servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 8 della medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

## 24.8

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 159, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non adibiti al servizio di *car sharing* che sostano negli stalli riservati al *car sharing*."».

## 24.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,

del titolo VI.

4-*bis*. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

#### 24.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 24-*bis*.

*(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

b) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: «4-*ter*. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 1.812 a ? 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

#### 24.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4:

a) al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

b) al primo periodo, le parole da: «ovvero, pur essendo munito» fino a: «all'autorizzazione» sono sopresse;

c) al primo periodo, le parole da «euro 173» fino a «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

2. al comma 4-*bis* l'ultimo periodo è soppresso;

3. dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: «4-*ter*. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge

15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 25

## 25.1

[Durnwalder, Patton](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «8. , secondo periodo, sostituire le parole: «non può in ogni caso», con le seguenti: «può».*

Art. 26

## 26.0.1

[Aurora Floridaia, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

"4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338"».

Art. 27

## 27.1

[Durnwalder, Patton](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca."».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in ambito urbano» inserire le seguenti: «ed extraurbano».*

## 27.2

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Sopprimere il comma 1.*

## 27.3

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**27.4**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**27.5**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**27.6**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**27.7**

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**27.8**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:*

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

**27.9**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:*

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione

nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

#### **27.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:*

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

#### **27.11**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

#### **27.12**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:*

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.».

#### **27.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate*

limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

#### **27.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."*

#### **27.15**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."*

#### **27.16**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice."*

#### **27.17**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: "congiuntamente".*

#### **27.18**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: "esigenze di mobilità", inserire le seguenti: "delle persone e delle merci".*

#### **27.19**

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: "e dei servizi ad esse connessi."*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: "i livelli minimi" con le seguenti: "gli standard".*

## 27.20

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: "predette limitazioni" inserire le seguenti: "tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori, o alimentati con carburanti a trazione alternativa".*

## 27.21

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».

## 27.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».

## 27.23

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».

## 27.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Dopo l'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

### «Art. 10-bis.

*(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".

2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante

designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».

1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto



legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).

#### **27.25**

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### **27.26**

[Sironi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis)

alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;

b) all'articolo 14, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

*2-ter:* "Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."

#### **27.27**

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

#### **27.28**

[Di Girolamo](#)

*Dopo al comma 2-bis, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni,

attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»".

#### **27.0.1**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 58) è sostituito dal seguente: "58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedisti sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: "58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.".

2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "zone", sono aggiunte le seguenti: "o strade";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva."»

#### **27.0.2**

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)*

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. (Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a. I servizi di piazza a trazione animale;

b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

- c. Veicoli destinati al trasporto di cose;
- d. Carri agricoli;
- e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini."

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse.»

### **27.0.3**

#### Sironi

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)*

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 70**

*(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale).*

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci.

Rientrano nel divieto:

- a. I servizi di piazza a trazione animale
- b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale
- c. Veicoli destinati al trasporto di cose
- d. Carri agricoli
- e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme

igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante»;

b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante».

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544 - *ter* del Codice penale l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse".».

#### **27.0.4**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."»

#### **27.0.5**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.».

Art. 28

**28.0.1**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Modifiche in materia di competizioni sportive su strada).*

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59"».

**28.0.2**

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)*

All'articolo 122-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai veicoli di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.".

Art. 29

**29.1**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le macchine agricole di cui al comma 1 impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.".

**29.2**

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "Fino al 30 giugno 2024" sono soppresse».

### 29.3

#### [Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025».

### 29.4

#### [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

### 29.5

#### [Nocco](#), [Sigismondi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

### 29.6

#### [Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, secondo periodo, le parole: "Da tale violazione discende" sono sostituite con le seguenti: "Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere"».

### 29.7

#### [Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Art. 30

### 30.1

#### [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 196, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo, le parole: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprietario risponde solidalmente con il locatario e con l'autore della violazione."».

### 30.0.1

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis.

*(Veicoli adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone).*

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m".».

### 30.0.2

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis.

*(Noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), prima delle parole: "gli autoveicoli" sono anteposte le seguenti: "i motoveicoli e";

b) al comma 4, le parole: un'autovettura adibita" sono sostituite dalle seguenti: "un veicolo adibito".».

### 30.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis.

*(Noleggio con conducente)*

1. Al comma 4 dell'articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 la lettera e) è soppressa.».

Art. 32

### 32.0.1

[Basso, Irto, Fina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;

b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;

2) al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».

2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa

tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».

### 32.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

*(Sicurezza stradale e motorismo storico)*

1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.»»

### 32.0.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

*(Sicurezza stradale e motorismo storico)*

1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.»».

Art. 33

### 33.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziati per l'attuazione del PNSS)*

1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle



strade urbane;

b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.».

### 33.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)*

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.».

#### Art. 34

### 34.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b*) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."».

### 34.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *p*), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.».

### 34.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)*

1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

**34.0.2**

[Fina, Irto, Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)*

1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

**34.0.3**

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)*

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».

**34.0.4**

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

### **34.0.5**

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)*

1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **34.0.6**

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

### **34.0.7**

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un

termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

### **34.0.8**

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Programmi di intervento strategico)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### **Art. 34-ter.**

*(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)*

1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

#### **Art. 34-quater.**

*(Modalità di attuazione dei PIS)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai

conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

g) valutazione dei costi;

h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

#### **Art. 34-quinquies.**

*(Accordi di programma)*

1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.

3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 34-sexies.**

*(Indennità speciale)*

1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

4. Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.

5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In

tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

**Art. 34-septies.**

*(Tutela delle attività economiche)*

1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.

2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.

3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.

5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

**Art. 34-octies.**

*(Ulteriori tutele)*

1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.

3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

**Art. 34-novies.**

*(PIS per rischio idrogeologico)*

1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze

prodotte da tali eventi.

2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.

3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

#### **Art. 34-decies.**

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-*bis* a 34-*novies*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **34.0.9**

[Rosso](#)

*Dopo il Titolo IV, inserire il seguente:*

«Titolo IV-*bis*

### DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

#### **Art. 34-*bis*.**

*(Ricorso in sede giudiziale)*

1. All'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente.».

#### Art. 35

#### **35.1**

[Di Girolamo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **35.2**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».*

#### **35.3**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;»*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;».

#### **35.4**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole «in materia di viabilità» aggiungere le seguenti: «, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».*

#### **35.5**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in materia di viabilità» inserire le seguenti: «e di polizia stradale» .*

### **35.6**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;».

### **35.7**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.».*

### **35.8**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*All'articolo 35, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle "interferenze" tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».

### **35.9**

[Sigismondi](#), [Rosa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».*

### **35.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».

### **35.11**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

### **35.12**



[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

**35.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».*

**35.14**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».*

**35.15**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».*

**35.16**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste;».

**35.17**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini "omologazione ed approvazione" previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;».

**35.18**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «opportuni adeguamenti terminologici» inserire le seguenti: «tesi a superare il termine "incidente" con "scontro",».*

**35.19**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e

di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di: a) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi; b) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni; c) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza (collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali, e altro), rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;».

### 35.20

#### Di Girolamo

*Al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale»; al medesimo comma sostituire la lettera i) con la seguente: «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale».*

### 35.21

#### Basso, Irto, Fina

*Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;».

### 35.22

#### Basso, Irto, Fina

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «revisione della disciplina» fino a: «proporzionalità» con la seguente: «incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.».*

### 35.23

#### Rosso

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «ai nuovi strumenti di controllo a distanza», inserire le seguenti: «individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista».*

### 35.24

#### Basso, Irto, Fina

*Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.».*

### 35.25

[Rosso](#)

*Al comma 3, lettera f), sopprimere il numero 3).*

**35.26**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: «la dissuasività delle sanzioni» fino a: «tipo di veicolo guidato» con le seguenti: «la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.».*

**35.27**

[Rosso](#)

*Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».*

**35.28**

[Fregolent](#)

*Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, inserire il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

**35.29**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: «comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.».*

**35.30**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).*

**35.31**

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).*

**35.32**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:*

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle "Città a 15 minuti";

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta,

della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;».

### **35.33**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).*

### **35.34**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*

### **35.35**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*

### **35.36**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;».

### **35.37**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;».

### **35.38**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «individuando» fino alla fine del periodo, con le*

*seguenti: «mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.».*

**35.39**

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «e rendendo obbligatorio» inserire le seguenti: «, in determinate circostanze,».*

**35.40**

[Sigismondi](#), [Petrucci](#)

*Al comma 3, lettera i) dopo le parole «tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita», aggiungere, in fine, le seguenti: «nella circolazione su strade ordinarie durante le ore notturne».*

**35.41**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;».

**35.42**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;».

**35.43**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere le lettere l) e t).*

**35.44**

[Di Girolamo](#)

*Al comma 3, la lettera l) e la lettera t) sono soppresse.*

**35.45**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*

**35.46**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*

**35.47**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

1) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

### **35.48**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

### **35.49**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».*

*Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:*

*al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»*

*al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»*

*sostituire il numero 3) con i seguenti:*

«3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.».

### **35.50**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino alle parole: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».*

*Conseguentemente:*

*1) al medesimo comma, medesima lettera:*

*a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»;*

*b) al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione» fino alla fine del numero con le seguenti: «orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»;*

*2) sostituire il numero 3) con i seguenti:*

*«3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;*

*3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti.».*

**35.51**

[Rosso](#)

*Al comma 3, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'obbligo del conseguimento di un Certificato di idoneità alla guida per la circolazione in strada con gli stessi».*

**35.52**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*«r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;».*

**35.53**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.».*

**35.54**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».*

**35.55**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

**35.56**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;».

**35.57**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;».

**35.58**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;».

**35.59**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

**35.60**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera s), premettere le seguenti parole:* «previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e».

**35.61**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;».

**35.62**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione



di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;».

**35.63**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;».

**35.64**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera t).*

**35.65**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera t) con la seguente:*

«t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

**35.66**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3 sostituire la lettera t) con la seguente:*

«t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote».

**35.67**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: «destinate» fino alla fine della lettera, con le seguenti:*

«di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

**35.68**

[Fregolent](#)

*Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«e distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi, motocicli e utilizzatori di veicoli a due ruote in genere;».

**35.69**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.».*

**35.70**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».*

**35.71**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

*«(t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;».*

**35.72**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, lettera u), dopo le parole: «delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione» aggiungere la seguente: «prevedendo».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «l'installazione di dispositivi» aggiungere le seguenti: «di sicurezza denominati "Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione"».*

**35.73**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera z).*

**35.74**

[Sironi, Di Girolamo](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera z).*

**35.75**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera z) con la seguente:*

*«z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».*

**35.76**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.».*

**35.77**

[Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

*Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».*

**35.78**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 3, lettera z), sostituire le parole: «della circolazione,» con le seguenti: «della circolazione extra urbana,».*

**35.79**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, lettera aa), dopo le parole: «semplificazione delle procedure» aggiungere le seguenti: «e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo».*

**35.80**

[Rosso](#)

*Al comma 3, alla lettera aa) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«e riscrittura delle modalità dell'esame teorico per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, prevedendo domande a risposta secca, utilizzando solo quesiti precisi e non ingannevoli, che verifichino rigorosamente la consapevolezza di quale sia una guida prudente e responsabile».

**35.81**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:*

«aa-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee.».

**35.82**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:*

«aa-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

**35.83**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:*

«aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;».

**35.84**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:*

«aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;».

**35.85**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera cc), inserire la seguente:*

«cc-bis) potenziamento del numero di esaminatori di guida su tutto il territorio nazionale».

**35.86**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:*

«dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

**35.87**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:*

«ff) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di prevedere le modalità per introdurre un termine di avviso congruo al fine di consentire il rinnovo della patente prima della scadenza;».

**35.88**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:* «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade.».

**35.89**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».

**35.90**

[Fregolent](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».

**35.91**

[Rosso](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera.».

**35.92**

[Fregolent](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di

cui alla presente lettera».

**35.93**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

**35.94**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

**35.95**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:* «prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente».

**35.96**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;».

**35.97**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 4, lettera l), dopo le parole:* «, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche in presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo.».

**35.98**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 4, lettera l), dopo le parole:* «targhe automobilistiche» *aggiungere le seguenti:* «consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;».

**35.99**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;».

**35.100**

[Rosso](#)

*Al comma 4, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«r-bis. disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite.».

**35.101**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;».

**35.102**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».

**35.103**

[Basso, Irto, Fina](#)

*Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».

**35.0.1**

[Iannone, Sigismondi](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifiche alla disciplina della cartellonistica)*

1. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole da "La collocazione" sino a "o in vista di esse" sono sostituite dalle seguenti: "La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati", e dopo le parole "nel rispetto delle seguenti norme", sono aggiunte le seguenti: "ed è sempre rinnovabile "; al secondo periodo, dopo le parole "nulla osta tecnico", sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 26", e, in fine, le parole "ed è sempre rinnovabile "; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni.";

b) al comma 5, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 26" e al secondo periodo, dopo le parole "previo nulla osta" sono inserite le seguenti: "di cui

all'articolo 26";

c) al comma 6, primo periodo, le parole da "le fasce di pertinenza e" sono sostituite dalle seguenti: "le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché"; al secondo periodo, le parole "alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali ed a messaggio variabile"».

### 35.0.2

[Iannone](#), [Sigismondi](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Autorizzazioni)*

All'articolo 26, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sono rilasciate" è inserita la seguente: "esclusivamente", e dopo le parole "relative convenzioni" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto nei successivi commi";

b) è abrogato il comma 3-bis.

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.";

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati."

4-ter. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale."

4-quater. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo."».

# 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 131 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento in titolo è già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per lunedì 5 agosto.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a domani, 1º agosto, alle ore 12, e di convocare una nuova seduta sempre per domani, 1º agosto, alle ore 13, o al termine dei lavori dell'Aula, se successivo.

La Commissione conviene.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che è suddiviso in quattro capi recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di: infrastrutture di interesse strategico; investimenti di interesse strategico; efficienza del procedimento penale e sport.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessionarie autostradali.

In particolare, il comma 1 prevede che le concessionarie per le quali la scadenza del periodo regolatorio quinquennale intervenga nel corso dell'anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari entro il 31 luglio 2024. L'aggiornamento dei piani presentati entro tale termine è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 2 modifica la disciplina dell'individuazione del corrispettivo dovuto da ANAS a Società Autostrada Tirrenica per l'acquisto dei progetti relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, previsto dal decreto-legge n. 121 del 2021, stabilendo che tale corrispettivo sia determinato sulla base di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio.



I commi da 2-*bis* a 2-*sexies* recano disposizioni relative alla A22 Brennero-Modena. In particolare, il comma 2-*bis* prevede che le procedure per l'affidamento delle relative concessioni debbano essere bandite entro il 31 dicembre 2024. I commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies* autorizzano la società Autobrennero s.p.a. a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a euro 232.776.612 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma dovuta è determinata nella percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Infine, il comma 2-*sexies* autorizza la società titolare della concessione di costruzione e gestione della A22 ad accantonare una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023 in materia di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

In primo luogo, si elimina il termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo, prevedendo, in suo luogo, che l'approvazione possa avvenire anche per fasi costruttive.

Si prevede che il costo complessivo dell'opera si collochi nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società concessionaria a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023.

Vengono modificati i criteri per la determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi, funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale e, conseguentemente, all'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi.

Si prevede che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale.

Si introduce il termine del 31 dicembre 2024 per l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo, del piano economico-finanziario e di altri documenti. Vengono disciplinate le procedure di esproprio e i relativi indennizzi.

La società concessionaria viene infine autorizzata ad avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'articolo 3, commi da 1 a 4, prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri", nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Vengono disciplinati i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, nell'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, nella revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti e nella nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (realizzazione delle opere della rete TEN-T) per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI e ANAS.

I commi 6, 7 e 8 istituiscono presso il MIT l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali e ne disciplinano la composizione.

Il comma 8-*bis* amplia i poteri del commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo

ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

Al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, l'articolo 4, commi da 1 a 3, autorizza il Presidente dell'Autorità a: conferire incarichi di livello dirigenziale generale anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione della durata massima di un anno; deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento; avvalersi del supporto del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia; avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 dispone un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Il comma 4-*bis* concede un contributo straordinario di 500.000 euro, per l'anno 2024, alla Fondazione Teatri di Piacenza.

L'articolo 5, comma 1, autorizza un finanziamento complessivo di 393 milioni, per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Il comma 2 autorizza la spesa di 150 milioni per l'anno 2024 per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 2-*bis*, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Il comma 2-*ter* dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato, degli interventi e delle relative spese che saranno effettuati nel corso dell'anno 2024.

Il comma 3 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per l'intervento "Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I lotto)". Al finanziamento della spesa si provvede mediante residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIT.

Il comma 3-*bis* proroga i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Il comma 4-*bis* prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri (Messina), con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri".

Il comma 4-*ter* prevede che il personale dipendente a tempo indeterminato del MIT possa essere collocato in aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. I posti vacanti risultanti dalle aspettative concesse possono essere coperti con contratti a tempo determinato o di apprendistato per la durata massima di 36 mesi e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, in favore di soggetti altamente specializzati nella trasformazione digitale.

Il comma 4-*quater* concede al comune di Pisa un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno.

Il comma 4-*quinqies* autorizza la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano.

Il comma 4-*sexies* modifica la disciplina finalizzata ad assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sul Ponte Nord di Parma e concede al Comune di Parma un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il comma 4-*septies* autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova per il completamento dell'intervento "Regione Liguria-Begato" nell'ambito del PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare).

L'articolo 6 prevede che Cassa depositi e prestiti, previa autorizzazione del MIT, possa erogare entro il 31 dicembre 2028 le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

L'articolo 6-*bis* esclude i rotabili in servizio da almeno 25 anni dal divieto di circolazione dei vagoni dotati di *toilette* a scarico aperto adibiti a trasporto passeggeri, che opererà a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 7 prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani, che subentrerà al prefetto di Genova.

Il commissario straordinario opererà in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

Al fine di consentire le attività e i compiti di cui all'articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 8 modifica l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>, istituendo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS.

L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Nel Capo II - in materia di investimenti di interesse strategico - l'articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza delle imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, i commi da 1 a 4 prevedono che le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 possano essere utilizzate, nel limite di 200 milioni, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali.

I commi da 5 a 10 autorizzano Cassa depositi e prestiti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti a valere sulla gestione separata al fine di sostenere iniziative e progetti nell'ambito del Piano Mattei.

Il comma 11 demanda ad un DPCM la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

Infine, il comma 12 rifinanzia di euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital.

Nel Capo III si trova il solo articolo 11 che reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione, finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le

richieste di trattazione orale del ricorso.

Nell'ambito del Capo IV, l'articolo 12 proroga dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale sono eliminate le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti (abolizione del vincolo sportivo) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono iscritti a intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( [n. 161](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che è già stato trasmesso a tutti i senatori nella giornata di ieri. Comunica inoltre che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, al quale ha aggiunto la firma la senatrice Aurora Floridia, la quale aveva a sua volta già presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 luglio.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) comunica di avere valutato con attenzione i due schemi di pareri alternativi testé citati dal Presidente, oltre a tre proposte di modifica del suo schema fattele pervenire dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

In primo luogo, si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio schema due osservazioni che recepiscono il contenuto della prima e dell'ultima condizione presenti nello schema di parere alternativo presentato dal Gruppo del PD.

Ritiene che non sia invece possibile accogliere la condizione posta dalla senatrice Aurora Floridia nello schema di parere alternativo a sua prima firma, in quanto volta a sopprimere l'articolo 5, comma 7, lettera b), dello schema di decreto in esame, che prevede risorse necessarie per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Allo stesso modo, non sono accoglibili le questioni sollevate dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle. In particolare, la prima non può essere accolta in quanto fa riferimento alla riduzione dei costi dell'energia, che esula dall'oggetto della delega, e al rafforzamento del sistema di *cold ironing*, per il quale sono previsti specifici interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche la seconda, volta a prevedere una revisione del sistema di tassazione dei carburanti sintetici di origine fossile, non rientra nel perimetro della delega in base alla quale è stato presentato lo schema di decreto legislativo in esame.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), premesso di non condividere la valutazione della relatrice sul contenuto del suo schema di parere alternativo, chiede un chiarimento in merito ai criteri di ripartizione dei proventi delle aste di cui alla osservazione numero 1) dello schema di parere della relatrice.

La RELATRICE fornisce il chiarimento richiesto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) segnala che il suo Gruppo aveva sottoposto alla relatrice anche una terza richiesta, volta a sostituire le parole "autobus rispettosi del clima", contenuta alla fine

dell'osservazione numero 8), con le parole "autobus sostenibili".

La RELATRICE osserva che si tratta di una modifica solo lessicale, che rischia però di introdurre un elemento di imprecisione nel testo che l'osservazione in questione suggerisce al Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) insiste per la richiesta, ritenendo che l'espressione "rispettosi del clima" sia eccessivamente generica, mentre il concetto di sostenibilità introduce un obiettivo più specifico e anzi precisa che l'espressione di cui si chiede l'inserimento è "ambientalmente sostenibili".

La RELATRICE dichiara di accogliere, oltre alle due suddette osservazioni tratte dallo schema alternativo presentato dal Partito Democratico, la richiesta del Gruppo del MoVimento 5 Stelle nei termini da ultimo illustrati dalla senatrice Sironi e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) esprime la soddisfazione del suo Gruppo per l'accoglimento, da parte della relatrice, di due delle osservazioni proposte dal Partito democratico su un tema che ha un grande impatto sul sistema Paese.

Si augura però che vi siano altre occasioni per affrontare le questioni poste dal Pd nelle condizioni che non sono state accolte.

Sottolinea, in particolare, la questione del *cold ironing*, osservando che il PNRR si occupa del lato infrastrutturale dell'elettrificazione delle banchine, ma il tema posto oggi dal Pd è un altro. Gli operatori del settore hanno infatti lanciato un grido d'allarme che concerne il costo troppo elevato dell'energia elettrica, che rischia di rendere i porti italiani meno competitivi rispetto ad altre realtà straniere e di far perdere quote di traffico. Occorre dunque abbattere i prezzi dell'energia elettrica.

Si sofferma poi sulla condizione volta a chiedere l'abbassamento dei costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, ricordando l'importanza di questo settore per il nostro Paese e il fatto che la sua tutela abbia costituito un obiettivo trasversale di tutti gli europarlamentari italiani, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza.

Infine, sollecita una maggiore attenzione per il tema del tracciamento e della trasparenza, essendovi un rischio di inflazione elevata, specialmente sui prodotti che hanno una logistica integrata.

In conclusione, ringrazia la relatrice per l'apertura dimostrata nei confronti delle proposte delle opposizioni e annuncia l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia la relatrice per la sua disponibilità ad approfondire le questioni poste dall'opposizione ed esprime soddisfazione per l'accoglimento di una delle proposte del suo Gruppo.

Esprime invece rammarico per il mancato inserimento del riferimento al rafforzamento del *cold ironing* dei porti, osservando che il PNRR terminerà nel 2026 e che bisognerà dunque riflettere su come affrontare il tema in una prospettiva di più lungo periodo.

Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, che risulta approvato, con la conseguente preclusione degli schemi di parere alternativi.

*IN SEDE REDIGENTE*

[\(1136\)](#) *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1160\)](#) *Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\)](#) *Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato quale testo base, è differito a giovedì 19 settembre, alle ore 13.

Il seguito della discussione è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 1º agosto 2024, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### **PARERE APPROVATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina eurounitaria in materia di utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni, nonché in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori e dell'intervenuto riassetto delle attribuzioni dei Ministeri competenti, l'opportunità di aggiornare, anche modificando l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i criteri di ripartizione dei proventi delle aste, stabilendo che:

- la quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 8 del citato articolo 23, sia pari a 600 milioni di euro annui;
- la quota destinata al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia pari a 150 milioni di euro annui;
- il 50 per cento dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2) valuti il Governo, in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori per i quali l'Autorità nazionale competente è il Comitato ETS, l'opportunità di incrementare il numero dei componenti la Segreteria tecnica del Comitato medesimo di un minimo di quattro esperti, tra quelli designati dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;

3) valuti altresì il Governo l'opportunità di stabilire che, al pari di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame per il Comitato e la Segreteria tecnica ETS 2, anche il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica possano beneficiare del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

4) valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo, in particolare, una riduzione delle sanzioni per i gestori degli impianti di ridotte dimensioni in caso di lievi ritardi nell'invio dei Piani di monitoraggio, e termini per la notifica delle violazioni da parte del Comitato più ampi e comunque compatibili con la verifica della residenza dei soggetti destinatari;

- 5) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le attività ispettive del Comitato, anche apportando modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 volte a prevedere il supporto delle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente;
- 6) valuti il Governo l'opportunità di conservare gli effetti delle deliberazioni adottate, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959;
- 7) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 10), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera t), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nel senso di prevedere che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati per investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi;
- 8) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 7), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 47 del 2020 come di seguito indicato: "i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili";
- 9) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", di novellare l'articolo 42-undecies, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dallo schema in esame, prevedendo di destinare i proventi del sistema ETS 2 anche a misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al Regolamento UE 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
- 10) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", in relazione alle stringenti tempistiche anche connesse alla definizione dello schema di decreto legislativo in argomento, di garantire la possibilità di presentare il piano di monitoraggio e l'autorizzazione ad emettere entro il 30 settembre 2024 in luogo del 2 settembre 2024 previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 introdotto dallo schema in esame;
- 11) valuti il Governo di modificare gli allegati I e II del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo che gli impianti che utilizzano biomassa assicurino il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001;
- 12) valuti il Governo di prevedere la possibilità per il soggetto regolamentato di distinguere, dal punto di vista contabile, il costo relativo al soddisfacimento degli obblighi in materia di ETS2 dal prezzo del prodotto;
- 13) valuti il Governo l'opportunità di recepire e dare attuazione al principio, statuito della direttiva europea ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote di emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;
- 14) valuti il Governo l'opportunità di prevedere - in considerazione del fatto che il trasporto merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto "Fit for 55" - che una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste sia indirizzata ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina eurounitaria in materia di utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni, nonché in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori e dell'intervenuto riassetto delle attribuzioni dei Ministeri competenti, l'opportunità di aggiornare, anche modificando l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i criteri di ripartizione dei proventi delle aste, stabilendo che:
  - la quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 8 del citato articolo 23, sia pari a 600 milioni di euro annui;
  - la quota destinata al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia pari a 150 milioni di euro annui;
  - il 50 per cento dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 2) valuti il Governo, in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori per i quali l'Autorità nazionale competente è il Comitato ETS, l'opportunità di incrementare il numero dei componenti la Segreteria tecnica del Comitato medesimo di un minimo di quattro esperti, tra quelli designati dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;
- 3) valuti altresì il Governo l'opportunità di stabilire che, al pari di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame per il Comitato e la Segreteria tecnica ETS 2, anche il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica possano beneficiare del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 4) valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo, in particolare, una riduzione delle sanzioni per i gestori degli impianti di ridotte dimensioni in caso di lievi ritardi nell'invio dei Piani di monitoraggio, e termini per la notifica delle violazioni da parte del Comitato più ampi e comunque compatibili con la verifica della residenza dei soggetti destinatari;
- 5) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le attività ispettive del Comitato, anche apportando modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 volte a prevedere il supporto delle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente;
- 6) valuti il Governo l'opportunità di conservare gli effetti delle deliberazioni adottate, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959;
- 7) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 10), di modificare l'articolo 23, comma



7, lettera t), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nel senso di prevedere che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati per investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi;

8) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 7), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 47 del 2020 come di seguito indicato: "i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima";

9) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", di novellare l'articolo 42-undecies, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dallo schema in esame, prevedendo di destinare i proventi del sistema ETS 2 anche a misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al Regolamento UE 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;

10) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", in relazione alle stringenti tempistiche anche connesse alla definizione dello schema di decreto legislativo in argomento, di garantire la possibilità di presentare il piano di monitoraggio e l'autorizzazione ad emettere entro il 30 settembre 2024 in luogo del 2 settembre 2024 previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 introdotto dallo schema in esame;

11) valuti il Governo di modificare gli allegati I e II del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo che gli impianti che utilizzano biomassa assicurino il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001;

12) valuti il Governo di prevedere la possibilità per il soggetto regolamentato di distinguere, dal punto di vista contabile, il costo relativo al soddisfacimento degli obblighi in materia di ETS2 dal prezzo del prodotto.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO, FINA E Aurora FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161**

La Commissione 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (A.G. 161)

premessi che:

il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS) rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il sistema EU ETS, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei principali settori industriali e nel comparto dell'Aviazione;

l'EU ETS è un meccanismo di tipo "*cap and trade*" ovvero fissa un tetto massimo (cap) alla

quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori; tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi che estendono il campo di applicazione dell'originaria direttiva 2003/87/CE e rafforzano il meccanismo "*cap and trade*" al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111 (c.d. legge UE sul clima);

in particolare, le direttive n. 958 e n. 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Fit for 55", dispongono la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate;

per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (Spazio economico europeo);

è stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030. Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un cap separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione; è stata, altresì, prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta;

sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), è volto ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra Ue rendano nulli gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione e che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti;

considerato che:

in linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/959 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della Direttiva (UE) 2023/958 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

l'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica la modifica di ampie parti del decreto legislativo

9 giugno 2020, n. 47, al fine di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione; rilevato che:

come evidenziato dalle audizioni, emerge dal combinato disposto tra la graduale cancellazione delle quote di emissione gratuite e l'estensione del sistema ETS anche ai settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni) un consistente aggravio di costi per le imprese e i settori coinvolti, seppure resi necessari per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica; la normativa del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) comporta, in particolare, una serie di criticità per il settore marittimo portuale con conseguente rischio di ridurne la competitività nel contesto internazionale;

la normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame fa emergere preoccupanti rischi di distorsione della concorrenza modale tra mare-ferro-gomma, nonché di distorsione del mercato geografico e di delocalizzazione dei traffici, soprattutto *transshipment*, dai porti italiani verso i porti extra UE, di ridurre l'impatto virtuoso generato dalle Autostrade del Mare e gli ottimi risultati in termini di sostenibilità, nonché l'efficacia degli investimenti dello Stato nel *Sea Modal Shift* ottenuti con misure come il marebonus. L'effetto ultimo potrebbe essere quello di ribaltare gli extra costi dell'EU ETS sui vari attori della catena logistico-portuale e, non da ultimo, sul mercato sino al consumatore finale;

il 17 giugno 2024 la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 570 milioni di € per incentivare le navi a utilizzare l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri quando sono ormeggiate nei porti marittimi. Nel quadro del regime, l'aiuto assume la forma di una riduzione fino al 100 per cento dei cosiddetti "oneri generali di sistema". Tali oneri sono inclusi nel prezzo dell'energia elettrica per finanziare determinati obiettivi di politica pubblica, tra cui le energie rinnovabili. La riduzione, pertanto, si tradurrà in un calo del prezzo dell'energia elettrica per gli operatori navali quando si riforniscono dell'energia elettrica erogata da reti elettriche terrestri e renderà competitivo il costo di questa energia elettrica rispetto al costo di quella prodotta a bordo utilizzando motori alimentati da combustibili fossili;

la suddetta misura, pertanto, incentiverà gli operatori navali a optare per una fornitura di energia elettrica più rispettosa dell'ambiente, evitando così emissioni significative di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici ed emissioni di rumore;

inoltre, l'elettrificazione dei porti, mirata anche alla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di anidride carbonica prodotte da traghetti e navi nei porti cittadini, è uno degli obiettivi del PNRR, nel quale sono previsti a questo scopo investimenti per 400 milioni di euro, assieme a 700 milioni di euro destinati a tale finalità dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche in considerazione degli obblighi per le navi derivanti dalla normativa europea, la costruzione di tali infrastrutture, oltre a migliorare la qualità dell'aria, serve a rendere i porti italiani più competitivi e stare al passo con gli scali di altri Paesi che stanno già procedendo rapidamente in tal senso;

nel recepimento delle suddette direttive è presente un principio fondamentale a cui dovrebbe essere dato particolare rilievo nella fase di recepimento proprio per dare soluzione ai suddetti rischi per i porti italiani, ossia il principio secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali; il recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) possono rappresentare, altresì, una occasione per risolvere alcune criticità per il settore industriale del riciclo della carta e del cartone con conseguente miglioramento dell'efficacia e degli obiettivi posti a fondamento di tale settore. L'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore di tale settore consentirebbe alle imprese ivi operanti di avere a disposizione risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone; in via generale, nel recepimento delle direttive, appare opportuno prevedere che una quota della

tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere due obiettivi: quello di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei. Altresì, appare necessario prevedere che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per rafforzare gli investimenti sul trasporto ferroviario delle merci al fine di raggiungere più rapidamente gli obiettivi della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici.

esprime parere favorevole a condizione che:

- sia recepito e data attuazione al principio, statuito nella Direttiva UE ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;
- sia previsto, in particolare, che una quota dei proventi ETS sia indirizzato al settore marittimo portuale al fine di (1) garantire un meccanismo di riduzione dei costi dell'energia elettrica che renda competitivo il sistema di *cold ironing* e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti nelle città portuali; (2) rafforzare la competitività del settore nel contesto internazionale, la concorrenza modale tra mare-ferro-gomma, nonché l'attrazione dei traffici verso i porti italiani;
- sia previsto, nell'ambito del recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*), l'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore delle imprese del settore del riciclo di carta e di cartone al fine di dotarle di risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone;
- in via generale, sia previsto che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere gli obiettivi di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei;
- siano introdotte misure volte a rafforzare il tracciamento e la trasparenza delle operazioni e dei processi legati al nuovo sistema EU ETS e ad evitare che il costo economico della quota ETS si riversi sui consumatori finali, in modo tale da consentire ai medesimi consumatori di avere a disposizione maggiori informazioni e scegliere quale prodotto o quale servizio acquistare dalle imprese in base agli investimenti che sono stati applicati sugli obiettivi di decarbonizzazione delle proprie filiere produttive;
- sia previsto, in considerazione del fatto che il trasporto ferroviario merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto "*Fit For 55*", ad indirizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale.

# 1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [877](#) e [1029](#) (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. [187](#) (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

**(1158) CALENDÀ e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi**

**(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori**

**(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore **IRTO** (PD-IDP) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del

testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.

Si associa la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.

L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

**(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.

Introduce l'esame la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano

d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.

L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.

L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.

L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprendendovi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.

L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.

L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.

Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [29](#), [761](#), [863](#), [903](#), [1028](#), [42](#), [1122](#), [1131](#)

NT

Il Relatore

***Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***



Capo I  
FINALITÀ E DEFINIZIONI

«Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia

prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

*h)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

*i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

*l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

*m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

*n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

## «Art. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

*a)* «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

*b)* «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

*c)* «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e

consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;

l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

## Capo II

### GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

#### «Art. 3

##### *(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)*

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

*c*) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

*d*) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

*a*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

*b*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

*c*) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

*d*) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

*e*) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

*a*) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

### Capo III

## STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

### «Art. 4

#### *(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

### «Art. 5

#### *(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

## «Art. 6

### *(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)*

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i

relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

#### «Art. 7

##### *(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)*

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario,



anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

#### **«Art. 8**

##### *(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

#### **«Art. 9**

##### *(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

#### **«Art. 10**

##### *(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

#### «Art. 11

##### *(Incentivi economici e fiscali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

- a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

- a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

## «Art. 12

### (Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

*b*) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

### «Art. 13

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

### «Art. 14

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

# 1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 139 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1136)** *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

**(1158)** *CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

**(1160)** *Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

**(1166)** *Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 62 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il seguito dell'esame avrà luogo in altra seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale ( n. 185 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

### **Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ( n. 187 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato, ma, essendo ancora mancante l'intesa in sede di Conferenza unificata, il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) deposita uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di presentare uno schema di parere alternativo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati - e petizioni nn. [6](#), [103](#), [108](#), [172](#), [217](#), [263](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [296](#), [368](#), [382](#), [433](#), [492](#), [649](#), [712](#), [720](#), [754](#), [773](#), [792](#), [876](#), [890](#) e [906](#) ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si dovrebbe ora passare all'esame degli emendamenti, ma che i relatori hanno chiesto un rinvio.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) conferma la richiesta, essendo tuttora in corso interlocuzioni tra le forze di maggioranza.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) auspica che, nel corso delle loro interlocuzioni, le forze di maggioranza prendano in considerazione anche gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187**

L'8ª Commissione Ambiente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "*Schema di decreto legislativo recante disciplina [in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili](#)*" (Atto del Governo n. 187);

premessi che:

le crisi internazionali hanno avuto ripercussioni significative sui costi dell'energia e sulle materie prime, nonché sulle *commodity* energetiche;

il prezzo del gas, ad esempio, è aumentato di quasi 6 volte rispetto alla media degli ultimi anni: dai circa 20 €/MWh tra l'ottobre 2018 e settembre 2019, ha superato di poco i 120 €/MWh (valore registrato tra l'ottobre 2021 e settembre 2022 in MGP Gas);

anche il prezzo dell'energia elettrica ha subito un aumento pari a 5 volte tra il 2018 (PUN a 61 €/MWh) e il 2022 (PUN a 303 €/MWh); abbiamo ancora un *mix* di generazione elettrica sbilanciato verso le fonti fossili che coprono più del 60 per cento della produzione nazionale, sebbene la dipendenza dal gas russo si sia drasticamente ridotta, passando dal 40 per cento nel 2021 al 4,7 per cento nel 2023, con un aumento delle importazioni di combustibili fossili dall'Algeria e

dall'Azerbaijan;

considerata la variabilità dei prezzi e l'incertezza che ancora emerge dal quadro internazionale, è necessario compiere un'accelerazione verso la transizione energetica, puntando con decisione sull'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili che, allo stato attuale, rappresentano una scelta più conveniente sia rispetto ai costi per le Comunità sia rispetto ai benefici ambientali che comportano, compresi quelli afferenti alle emissioni climalteranti evitate;

la transizione energetica appare, dunque, la soluzione più efficace per ridurre sensibilmente la dipendenza da approvvigionamento di fonti fossili da Paesi terzi e al contempo per dare una risposta concreta alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo;

ad oggi, secondo gli ultimi dati disponibili, la componente elettrica pesa circa un quarto dei consumi energetici finali a livello nazionale, mentre petrolio e gas naturale contano per circa un terzo dei consumi ciascuno;

negli ultimi anni il rapido evolversi della normativa relativa ai procedimenti autorizzatori per gli impianti a fonte rinnovabile ha prodotto il susseguirsi di interventi che hanno dato luogo a norme stratificate, a volte non coordinate;

considerato che:

lo schema di decreto in oggetto in tema di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, attuativo della delega prevista dall'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 118 del 2022 (Legge sul mercato e la concorrenza), anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce ulteriori barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili;

la delega atteneva all'adozione di uno o più decreti legislativi per razionalizzare, riordinare e semplificare gli *iter* amministrativi per le fonti rinnovabili, ridurre gli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese, nonché aumentare la competitività del Paese; dunque, ogni previsione dello schema di decreto al nostro esame che rende meno snello e lento le procedure, anziché semplificarle, non può che essere contrario alla delega stessa;

ritenuto che:

il quadro normativo sulle fonti di energia rinnovabili si è reso estremamente frammentato a causa del susseguirsi di provvedimenti non coordinati, rendendo necessario un intervento di riordino e semplificazione normativa;

nonostante il coinvolgimento iniziale degli operatori del settore, molte delle indicazioni espresse non sono state tenute in debita considerazione, privando il processo normativo di contributi preziosi per snellire e razionalizzare i procedimenti autorizzativi;

la bozza di decreto attuale non risponde adeguatamente alle esigenze di semplificazione delle procedure e, in alcuni casi, complica ulteriormente il quadro normativo esistente, come ad esempio con l'introduzione dell'obbligo di parere edilizio o ambientale per interventi di *revamping* e *repowering*;

queste criticità sono emerse anche durante le recenti audizioni parlamentari presso l'8ª Commissione del Senato, evidenziando la necessità di un maggiore coinvolgimento delle parti interessate e di un testo normativo più rispondente alle esigenze pratiche degli operatori del settore;

come anche rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso, in sede consultiva, in data 10 settembre 2024, lo schema si pone in netto contrasto non solo con la delega del Parlamento, ma anche con le direttive europee RED II e RED III, peggiorando il quadro normativo vigente, anziché migliorarlo; in particolare, nel parere reso, tra le criticità evidenziate, figurano:

- 1) la mancanza di un'evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, che renderebbe il decreto incostituzionale per la violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
- 2) l'incompletezza della consultazione pubblica per via del mancato coinvolgimento di alcuni *stakeholder*, quali anche le associazioni;
- 3) il mancato recepimento di alcune previsioni della direttiva 2018/2001 (cosiddetta "RED II");
- 4) la mancanza di un'analisi dell'effettiva accelerazione delle procedure autorizzative proposte rispetto



a quelle esistenti;

5) la mancanza di un'analisi in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413;

6) la disciplina prevista per alcune procedure autorizzative o per l'attività libera;

7) la tecnica di abrogazione della disciplina delle procedure autorizzative;

in base alle conclusioni del Consiglio di Stato, traspare, dall'esame dell'atto, una tecnica normativa lacunosa, a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale;

va rilevato, inoltre, che la disciplina vigente sulla materia consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni, anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti, e che quindi hanno già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, mentre lo schema di decreto prevede che anche per tali progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo ulteriori costi e lungaggini burocratiche;

introdurre nuovi obblighi autorizzativi per progetti già approvati rappresenta un passo indietro, ostacolando il rapido ammodernamento degli impianti esistenti, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica al 2030;

non è stata colta, altresì, l'opportunità per avviare il necessario coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici, con la precisazione che la disciplina non si applichi ai rinnovi delle grandi derivazioni;

l'introduzione del titolo edilizio per tutti gli impianti fotovoltaici, non può non costituire un peso per i cittadini, gli operatori e gli uffici tecnici dei comuni. Tale obbligo cozza con la denominazione di attività libera per gli interventi in Allegato A, come segnalato dal Consiglio di Stato;

la distinzione delle competenze regionali e statali è confusa e illogica;

lo schema di decreto elude la riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale il TU dovrebbe individuare anche le "*zone di accelerazione per le energie rinnovabili*", nonché stabilire "*norme limite*", in modo che le Regioni non possano applicare norme di autorizzazione più rigide rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale;

in coerenza con gli obiettivi di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi che sono stati definiti nella legge delega, e con le direttive europee RED II e RED III che prevedono la massima diffusione delle rinnovabili anche attraverso l'identificazione di aree di accelerazione - di cui nello schema non vi è traccia - per colmare una grave lacuna del decreto ministeriale Aree idonee (che sta generando grande incertezza), il decreto delegato avrebbe dovuto prevedere che le Regioni, nell'esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformassero ai seguenti criteri:

1) le aree idonee individuate, *ex lege*, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ("direttiva RED II") devono continuare ad essere considerate aree idonee;

2) le nuove disposizioni regionali non devono applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto. In ogni caso, devono essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee *ex lege* (articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021); è evidente che lo schema di decreto in esame, non includendo una norma interpretativa sulle aree idonee come appena illustrata, renderà impossibile raggiungere gli obiettivi del decreto ministeriale Aree idonee, del PNIEC e del PNRR;

anche per l'eolico lo schema di decreto sembra introdurre complicazioni rispetto alle norme vigenti: l'attuale formulazione delle disposizioni relative agli interventi su impianti esistenti in edilizia libera e PAS (Sezione II Allegati A e B) precluderebbe la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di integrale ricostruzione (cosiddetto "*repowering*") che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema di decreto), godono a determinate condizioni di

semplificazioni autorizzative, poteva essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS); la verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi sarebbe dovuta spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (attraverso l'inserimento di una previsione *ad hoc*, all'articolo 8, in tema di PAS); inoltre, per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, gli Allegati A e B avrebbero dovuto dettagliare con maggiore precisione le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di *revamping e repowering*; tra gli aspetti totalmente ignorati, peraltro, figura il mancato coordinamento tra le procedure per le autorizzazioni e quelle per la connessione alla rete elettrica degli impianti; all'articolo 1 (Oggetto e finalità), si prevede l'applicazione anche agli "*interventi di modifica*", senza precisare che questi comprendono i progetti di impianti già in possesso del titolo abilitativo, ma non ancora realizzati; all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dello schema, con richiami all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, nonché all'articolo 9, comma 1, si introduce la necessità del titolo edilizio per tutti i procedimenti abilitativi e per qualunque tipologia di intervento, quando il decreto legislativo n. 28 del 2011 aveva nettamente separato i procedimenti edilizi da quelli sulle rinnovabili, per la peculiarità di questi ultimi, con ciò segnando un notevole passo indietro; quanto all'articolo 2 (Principi generali), non si rilevano riferimenti a eventuali compensazioni economiche alle amministrazioni locali, quanto agli espropri, corretto sarebbe stato prevederle esplicitamente, a favore solo dei comuni, anche per distribuire i vantaggi del fotovoltaico e favorire il consenso delle comunità locali; all'articolo 6 (Regimi amministrativi) è stata eliminata la DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), strumento essenziale per procedere agli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, particolarmente utili per aumentare la produzione da rinnovabili senza significativi aumenti delle aree impegnate, e per gli impianti fino a 1 MW nelle aree idonee, tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. [1136](#)

#### Art. 1

#### 1.1

[Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Berrino](#), [Guidi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione inseriti nell'elenco di cui al comma 2, che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento, ad esclusione di quelli di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettera d).

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei fornitori di servizi della società dell'informazione, includendo i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettere c) e c-bis). L'elenco di cui al primo periodo è soggetto ad aggiornamento annuale.».

#### 1.2

[Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
2. La presente legge è finalizzata alla tutela del minore riguardante la diffusione di notizie o contenuti multimediali relativi ai minori secondo i principi e i limiti della «Carta di Treviso» e il conseguente diritto alla cancellazione dei dati.».

### 1.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «alle piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i fornitori di servizi della società dell'informazione» con le seguenti: «le piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065».*

### 1.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «società dell'informazione» inserire le seguenti: «diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta se non regolamentati».*

### 1.5

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'informazione» inserire le seguenti: «, nonché ai fornitori di servizi digitali (FSD)».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dell'informazione» inserire le seguenti: «, nonché i fornitori di servizi digitali (FSD)».*

### 1.6

[Malpezzi](#), [Basso](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino alla fine del comma con le seguenti: «così come individuati dal provvedimento di cui all'articolo 1 della presente legge, adottano misure per stimare o verificare l'età dei propri utenti»;*

*b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino alla fine del comma con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali e un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2065, relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;*

*c) sopprimere il comma 3.*

### 1.7

[Malpezzi](#), [Basso](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».*

#### **1.8**

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».*

#### **1.9**

[Sironi](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento,» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».*

#### **1.10**

[Fregolent](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «indipendentemente dal luogo di stabilimento» con le seguenti: «individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori.».*

#### **1.11**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole «di stabilimento» aggiungere le seguenti: «o dalla loro ubicazione, ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.».*

#### **1.12**

[Sironi](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplinano l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali.».*

#### **1.13**

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio.».*

#### **1.14**

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio.».*

## 2.1

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

*(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

"1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-*bis*. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "2-*quiquies*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2-*quiquies*, commi 1 e 1-*bis*".

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-*quiquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale.»

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 3 e 4.*

## 2.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino a «l'età degli utenti.» con le seguenti: «così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili.»;

b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino a «in ragione dello scopo.» con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;

c) sopprimere il comma 3.

## 2.3

[Fregolent](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole da: «della società» fino alla fine del comma con le seguenti: «così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili.»;

b) al comma 2 sostituire le parole da: «le modalità tecniche» fino alla fine del comma con le seguenti: «linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono

seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali.»;

*c) sopprimere il comma 3.*

## 2.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «età degli utenti» inserire le seguenti: «in maniera univoca e non eludibile».*

## 2.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 2.0.1 (già 2.6)

[Sironi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)*

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».

### Art. 3

## 3.1

[Fregolent](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni»;*

b) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».*

### 3.3

[Sironi](#)

*Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

### 3.4

[Fregolent](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.5

[Malpezzi](#), [Basso](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Apposite linee guida dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1 stipulano i contratti con i minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.».*

### 3.6

[Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Guidi](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «devono dimostrare» con le seguenti: «verificano, attraverso le modalità tecniche stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2,».*

### 3.7

[Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Guidi](#)

*Al comma 4 sopprimere le parole: «, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».*

Art. 4

### 4.1

[Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Guidi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)*

1. All'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "quindici".».

### 4.2

[Sironi](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "sedici".».*

### 4.3

[Malpezzi](#), [Basso](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può*



esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale."».

#### 4.4

##### Fregolent

*Al comma 1 sostituire la parola: «abrogato» con le seguenti: «sostituito dal seguente: 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale».*

Art. 5

#### 5.1

##### Mennuni, Sigismondi, Guidi

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)*

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio della società dell'informazione di cui all'articolo 1, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti superano l'importo di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale ordinario competente o del tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente di cui al comma 3.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.».

#### 5.2

##### Minasi, Germanà, Potenti

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati.».

**5.3**

[Malpezzi, Basso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure

necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».

## 5.4

### [Fregolent](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di

quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».

## 5.5

### [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al

primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».

## 5.6

### [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)*

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore";

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - *(Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali)* - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita

privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7";

c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: "negli articoli" sono inserite le seguenti: "4-bis, comma 8;";

2) al comma 4, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "e 4-bis";

3) al comma 6, dopo le parole: "4, comma 1;" sono aggiunte le seguenti: "4-bis;"».

## 5.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali nella quale si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

8-ter. I proventi derivanti dallo sfruttamento del contenuto riguardante il minore, di cui al comma 8-bis, devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

8-quater. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e nelle piattaforme per la condivisione di video, audio o immagini".

**5.8**

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «non occasionale» con le seguenti: «a fini commerciali».*

**5.9**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

c) al comma 1, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni»;

d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».

**5.10**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «soggetto principale» inserire le seguenti: «oppure partecipi».*

**5.11**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sostituire le parole da: «dalla direzione provinciale del lavoro» fino a: «n. 977» con le seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro».*

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «la direzione provinciale del lavoro» con le seguenti: «l'Ispettorato territoriale del lavoro».*

**5.12**

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori*

all'importo di 10.000 euro annui» *con le seguenti*: «è finalizzata alla promozione di prodotti o servizi od a promuovere l'erogazione liberale di somme».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente*:

«Quando i ricavi di cui alle attività di cui al comma 1 sono superiori ad euro 10.000 annui le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.».

### 5.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole*: «superiori all'importo di 10.000 euro annui».

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo*:

- 1) *sopprimere le parole da*: «Quando le entrate dirette» *fino alle parole*: «10.000 euro annui,»;
- 2) *sopprimere le seguenti parole*: «a partire dalla data di superamento di tale soglia».

### 5.14

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore» *con le seguenti*: «ed investiti secondo quanto previsto dall'articolo 372 del codice civile».

*Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole*: «competente tribunale dei minorenni» *con le seguenti*: «giudice tutelare».

### 5.15

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole*: «competente tribunale dei minorenni» *con le seguenti*: «giudice tutelare».

### 5.16

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole*: «tribunale dei minorenni» *inserire le seguenti*: «e del giudice tutelare».

### 5.17

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

*Al comma 4 sostituire le parole*: «L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio» *con le seguenti*: «Chiunque ai fini commerciali intenda collegare l'immagine di un prodotto, di un servizio proprio od altrui o, di un soggetto giuridico».

### 5.0.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente*:

#### **«Art-5-bis.**

*(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida



destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;

b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali, nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;

c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (*canvassing*), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (*targeting* comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;

e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità, ovvero la loro integrità morale o fisica;

f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei contenuti e dei dati personali che li riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca, diffusi anche prima del compimento dei quattordici anni, fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei genitori circa le conseguenze negative, nonché i rischi connessi alla condivisione *online* regolare e continua di contenuti riguardanti i loro figli, inclusi foto, video, informazioni (*sharenting*)».

### 5.0.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)*

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore quale persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.».

### 5.0.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Diritto all'oblio digitale)*

1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.».

#### 5.0.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Garanzie in favore dei minori in occasione di eventi pubblici organizzati nelle scuole)*

1. Il dirigente scolastico, nell'ambito di recite, saggi, ed altri eventi organizzati dalla scuola non solo nell'istituto scolastico, ma anche presso sale pubbliche, dispone ogni iniziativa idonea a garantire limitazioni circa l'effettuazione di riprese video, audio o immagini dei minori di anni quattordici.».

Art. 6

#### 6.1

[Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Guidi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Soccorso in linea ed educazione delle famiglie all'uso consapevole del digitale da parte dei minori)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 rendono disponibile attraverso i propri servizi, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114 o con altri centri di supporto.

2. Le associazioni e gli organismi che operano per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della genitorialità, inseriti nell'elenco di cui al comma 3, e i fornitori di servizi dell'informazione di cui all'articolo 1 svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sul consapevole utilizzo dei servizi e dei prodotti digitali, nonché sul funzionamento e le finalità del numero di emergenza infanzia 114.

3. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco delle associazioni di cui al comma 2, il quale è sottoposto ad aggiornamento biennale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo la cui misura è stabilita in relazione al fatturato generato in Italia con il decreto di cui al comma 3, il quale ne disciplina anche le modalità di versamento. Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore delle associazioni e degli organismi di cui al comma 2.».

#### 6.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di

cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».

### 6.3

[Fregolent](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».

### 6.4

[Malpezzi](#), [Basso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le modalità di attuazione per promuovere annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e modalità per consentire ai minori l'attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza, avviando anche iniziative in stretta collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.».

### 6.5

[Sironi](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».*

### 6.0.1

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo l' articolo aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 6-bis.

*(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)*

1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 6-ter**

##### *(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.».

#### **6.0.2**

##### [Sironi](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

##### *(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)*

1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *on line* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è

lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 6.0.3

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.».

### 6.0.4

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

**«Art. 6-bis.**

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».

**6.0.5**

[Malpezzi, Basso](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Relazione al Parlamento)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione circa lo stato di attuazione della presente legge.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024**

**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento 1.100 approvato dalla Commissione di merito e riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.2 (testo 2), parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di qualificare come «virtuali» gli archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo, di cui si propone la creazione alla lettera e) del nuovo comma 3-bis dell'articolo 3;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e premesso che:

- il provvedimento si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento;

- l'articolo 2 introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- l'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della

società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore;

- l'articolo 4 abroga la disposizione del codice della privacy che prevede che il minore che ha compiuto 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale;

- l'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma online, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui e che tali proventi debbano essere versati su un conto corrente intestato al minore e non possano essere utilizzati da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Seguono specifici obblighi a carico dell'investitore pubblicitario e del gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato;

- l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile, all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Massimo Melica.

Interviene l'avvocato MELICA, esperto.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [SISLER](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#) ai quali replica l'avvocato MELICA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato MELICA e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero**

**(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**

**(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 12, sono

stati presentati 20 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi per la loro illustrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI fa presente che il Governo necessita di un congruo lasso di tempo per approfondire le proposte avanzate dai Gruppi. Fa pertanto presente di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente al Presidente la necessità di approfondire con il suo Gruppo gli emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge n. 824. Chiede pertanto a sua volta di disporre di un tempo congruo per tali approfondimenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito Democratico ed invita il Governo ad approfondire i contenuti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdi) informa peraltro che la relatrice sul provvedimento, senatrice Campione, si trova all'estero per lo svolgimento di una attività istituzionale per conto del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) prendendo atto degli impegni istituzionali della relatrice, nonché delle richieste del Governo e di alcuni Gruppi, fa, tuttavia, presente che il provvedimento è stato a lungo approfondito e che pertanto è necessario procedere il prima possibile alla votazione delle proposte di modifica.

Preannuncia quindi che, a partire dalla prossima settimana, saranno convocate sedute anche notturne per consentire la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra, a nome del suo Gruppo, tutti gli emendamenti presentati ai tre articoli al disegno di legge in discussione, tutti diretti ad evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento finalizzato ad allungare i tempi del processo. Evidenzia, infatti, come comportamenti opportunistici di alcune parti, in particolare nel processo civile, potrebbero dar luogo a tattiche dilatorie pregiudizievoli per una delle parti. In particolare nel processo civile il tema più delicato è rappresentato dalla rimessione in pristino, con possibili effetti rispetto al termine di decadenza: un uso distorto dell'istituto, infatti, potrebbe portare alcune parti a sfruttare l'istituto del legittimo impedimento per superare i termini di decadenza ed è pertanto opportuno che il legislatore, nella formulazione della norma, circoscriva meglio l'ambito di applicazione. Questo è l'obiettivo degli emendamenti più generali 1.2 e 1.5, mentre le proposte 1.4 e 2.2 sono dirette invece a circoscrivere la circostanza della gravidanza causa di legittimo impedimento solo laddove vi sia una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. In un'ottica di collaborazione auspica che le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo siano accolte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra a sua volta tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo del disegno di legge. Alcuni emendamenti hanno finalità analoghe a quelle appena richiamate dal senatore Bazoli, in particolare quelle riferite agli articoli 1 e 2. La sua parte politica propone poi di estendere anche al processo amministrativo e contabile l'istituto della rimessione in termini per legittimo impedimento. Sottolinea inoltre come, in particolare nelle cause civili, siano presenti più interessi meritevoli di tutela, non ultimo quello degli altri difensori a non vedersi allungare oltremodo i tempi del processo; obiettivo delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo è quello di tutelare sia la posizione del difensore che si trova in stato di gravidanza, sia la posizione degli altri professionisti coinvolti. Infine, sottolinea la necessità di modificare anche la procedura per la comunicazione del legittimo impedimento al tribunale competente, in quanto le disposizioni dettate dal disegno di legge in discussione rischiano di aggravare oltremodo gli oneri posti a carico del difensore. Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), sottolinea in premessa di condividere le osservazioni di assoluto buonsenso avanzate dal senatore Bazoli nell'illustrazione dei suoi emendamenti. Ritiene tuttavia che vada sempre tenuto presente lo stato di mortificazione e di subordinazione in cui viene tenuta l'avvocatura a fronte di un atteggiamento della magistratura sovente improntato ad una maggiore libertà circa lo svolgimento delle udienze e a rinvii non sempre motivati. Ritiene pertanto che taluni emendamenti possano essere, con qualche correzione, accolti, considerando, tuttavia, con attenzione e rispetto le istanze dell'avvocatura. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 2.2 a condizione che la parola "invalidanti" sia sostituita con le parole "di salute", mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati invitando, in particolare in relazione all'emendamento 1.1, la senatrice Lopreiato a riformularlo nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [SISLER](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti di competenza della Commissione e proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificato il numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori [VERINI](#) (*PD-IDP*), [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

***(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli emendamenti al provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 di analogo contenuto (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu) escludono il pagamento di sanzioni per mancati versamenti fiscali.

L'emendamento 1.0.21 prevede una analoga sospensione delle sanzioni per le imprese operanti nella istituenda Zona Agricola Speciale ZAS.

Gli identici emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in materia di lavoro agricolo, escludono l'applicazione di sanzioni per il ritardo della denuncia aziendale (che può essere effettuata entro il 30 giugno 2025) prevista dalla disciplina di settore. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9 che prevedono interventi a favore del settore delle birre artigianali e dei micro birrifici, intervengono ad alleggerire o annullare le sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'emendamento 2.0.17, intervenendo per sostituire l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia riscrive, ai commi 12, 13 e 14 il sistema sanzionatorio in caso di danneggiamento di alberi o boschi monumentali.

L'emendamento 3.0.7 introduce disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie" prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di tali norme.

L'emendamento 4.0.100 dei relatori disciplina interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore



alimentare rivolte soprattutto alle violazioni delle grandi e medie imprese. Gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.44 intervengono invece a modificare il sistema sanzionatorio previsto al comma 1, capoverso 12-*bis* dell'articolo 4 del testo del decreto legge. Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.44 che intervengono per introdurre misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare, modificano il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 142 in caso di violazione dell'obbligo di comunicazioni telematiche. Gli identici emendamenti 4.0.8 e 4.0.9 introducono la facoltà di nuove sanzioni in relazione ai risultati dell'Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola.

L'emendamento 9.0.100 dei relatori, concernente il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi modificando il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, interviene sull'articolo 3, comma 4 con una revisione del sistema sanzionatorio. L'emendamento 9.0.2, recante disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette, propone una modifica dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, rivedendo il sistema delle sanzioni amministrative nei riguardi degli illeciti relativi alle produzioni DOP, DOC e IGT. L'emendamento 9.0.3 dispone altresì sanzioni amministrative per la salvaguardia delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Infine, l'emendamento X1.1 volto a conferire al Governo una delega per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, conferisce all'Esecutivo anche la facoltà di disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nella legislazione delegata.

Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti è approvata.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento si compone di sei articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

L'articolo 1 prevede che il provvedimento si applichi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM. Si precisa altresì che la verifica dell'età degli utenti debba assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori stessi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 - nell'ambito delle rispettive competenze - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, i quali accertano eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. A riguardo fa presente che la Commissione di merito dovrebbe specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4 abroga conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. Segnala peraltro che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Pertanto sarebbe necessario fare riferimento agli organismi attualmente competenti. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Al riguardo, valuti la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico al giudice tutelare.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, deve verificare il rispetto delle disposizioni citate ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato. L'inosservanza da parte del gestore o dell'investitore pubblicitario degli obblighi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Anche in questo caso la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 citato sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Infine, l'articolo 6 reca misure per ampliare il numero di emergenza infanzia 114.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [SISLER](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

Art. 01

#### 01.1

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

*All'articolo premettere il seguente:*

«Art. 01

*(Definizione, principi e finalità)*

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

2. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 1

**1.1**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Sopprimere l'articolo*

**1.2**

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.4**

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

**1.5**

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)*

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies.1. - (Surrogazione di maternità) - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro.».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

## 1.6

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n.40, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti o di embrioni o la gestazione per altri in violazione dei principi di volontarietà e gratuità, fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

### «Art. 2

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

### «Art. 3

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

## 1.7

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

### «Art. 2

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

### «Art. 3

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

## 1.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono

inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

**1.9**

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

**1.10**

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di adozioni)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»

**1.11**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

**"Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)*

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle

disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

#### **1.12**

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

#### **1.13**

[Bilotti](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

#### **"Art. 8-bis.**

*(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)*

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

#### **1.14**

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione e fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese in favore dei donatori o delle donatrici,»».

#### 1.15

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

#### 1.16

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

#### 1.17

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

#### 1.18

[Gasparri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:*

"Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente."

*Conseguentemente, sostituire le parole: "il seguente periodo", con le seguenti: "i seguenti periodi".*

#### 1.0.1

[Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)*

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del

riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»

**G/824/1/2**

[Scalfarotto](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambina di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venuta meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentano la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale;

impegna il governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

**1.1**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;*

b) *al primo capoverso sopprimere le parole: «o gravidanza»;*

c) *dopo il primo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: «È altresì rimesso in termini il difensore in stato di gravidanza che abbia prontamente comunicato, mediante idonea certificazione,*



controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali.».

## 1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il difensore che dimostra di essere incorso in decadenze per cause ad egli non imputabili, o comunque derivanti da improvvisa malattia invalidante, infortunio, o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ovvero per improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori o di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni connesse alla gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del giudice a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.»*

## 1.3

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «idonea certificazione» inserire le seguenti: «, mediante inserimento dell'istanza nel fascicolo informatico ovvero comunicazione alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata,».*

## 1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

## 1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».*

## Art. 2

### 2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per causa ad egli non imputabile, e comunque per improvvisa malattia invalidante, infortunio, particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni, comprovate da idonea documentazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.».*

### 2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

### 2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o al trovarsi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso,».*

### 2.4

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «nei casi di*

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali,».

## 2.5

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».*

## 2.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».*

## Art. 3

### 3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «proprio, della prole» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche dovuto a improrogabili e improvvisi esigenze di cura e assistenza per motivi di salute di propri familiari conviventi o parenti entro il primo grado».*

### 3.2

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute» con le seguenti: «proprio, della prole in età infantile o in età scolare, o dei familiari per comprovati motivi di salute tale da richiedere una specifica assistenza,».*

### 3.3

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».*

### 3.4

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «motivi di salute» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "purché prontamente comunicato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata senza alcun onere di verificare se il messaggio sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all'attenzione del giudice."».*

### 3.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, le parole: "prontamente comunicato" e al comma 5-bis le parole: "comunicato prontamente" sono sostituite dalle seguenti: "comunicata prima della udienza anche a mezzo di idonea certificazione, senza che l'assenza di comunicazione anticipata possa costituire da solo motivo di rigetto dell'istanza.».

### 3.6

[Lopreiato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis) Dopo l'articolo 676, è inserito il seguente: "Art. 676-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.";

1-ter) Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente: "Art. 684-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.".

#### 3.0.1

[Lopreiato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis) Il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile.».

**3.0.2**

[Lopreiato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)*

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «di essere rimessa in termini;» sono inserite le seguenti: «il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile;».

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024  
163ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è già stato illustrato dal relatore.

Il relatore, senatore [BERRINO](#) (FdI), ribadendo la delicatezza del tema della tutela dei minori nella comunicazione digitale, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), ricordando che all'esame della Commissione di merito c'è anche un provvedimento di analogo tenore presentato dal suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri gli emendamenti sono stati illustrati dai presentatori e che il rappresentante del Governo e il relatore hanno espresso i rispettivi pareri.

Interviene quindi il sottosegretario OSTELLARI che, in relazione alle obiezioni sollevate nella seduta di ieri dalla senatrice Lopreiato, fa presente che, ad un approfondimento effettuato, i contenuti dell'emendamento 1.3 sono condivisibili, a condizione che essi possano essere trasposti nell'emendamento 2.2 del senatore Bazoli in quanto i temi richiamati trovano una migliore collocazione nell'articolo 2 del provvedimento. Propone pertanto una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2. Se accolta la nuova formulazione il parere è favorevole.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), avanzata dal rappresentante del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritira conseguentemente l'emendamento 1.3 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 2.2 (testo 2).

Si passa alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Bazoli se accoglie la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.4 proposta dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 1.4 (pubblicata in allegato al resoconto).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritira conseguentemente l'emendamento 1.1 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 (testo 2).

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2 che propone una migliore formulazione dell'istituto del legittimo impedimento nel processo civile, volta a tenere conto del fatto che la valutazione del giudice sulla rimessione in termini è una valutazione *ex post* e non *ex ante* - come sembrerebbe dalla formulazione originaria del testo - e che si collega direttamente a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 153 del Codice di procedura civile.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) e, successivamente, respinge gli emendamenti 1.5 e 2.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.3 e 2.4.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 3.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) che sottolinea come la proposta sia finalizzata a restringere la formulazione del testo, troppo ampia in riferimento alla necessità del difensore di assistere familiari. Circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto risulta particolarmente importante nel processo penale.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo a una ulteriore riflessione sulla contrarietà espressa da entrambi sull'emendamento testé ricordato dal senatore Bazoli in quanto, effettivamente, circoscrivere la norma può rivelarsi utile nella sua applicazione.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), fa presente che la questione è stata approfondita con il Governo. Il parere sull'emendamento 3.1 rimane tuttavia contrario in quanto la formulazione proposta è troppo rigida e peraltro meno necessaria perché nel processo penale il legittimo impedimento del difensore sospende i termini di prescrizione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di riconsiderare le questioni sottese all'emendamento 3.1 che sono peraltro analoghe a quelle dell'emendamento 3.2 a sua firma.

Il sottosegretario OSTELLARI, richiamando l'intervento del senatore Rastrelli, fa presente che la questione è stata attentamente considerata e che il parere rimane contrario su entrambe le proposte.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4 che è finalizzato ad alleggerire gli oneri del difensore relativi alle modalità di comunicazione del legittimo impedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.5.

La Commissione respinge con successiva votazione l'emendamento 3.6.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara infine di ritirare gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, sui quali il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario, per trasformarli in un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter del Regolamento, gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 2.2 (testo 2) saranno trasmessi per il prescritto parere alla Commissione Affari Costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA ODIERNA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 12 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, valuti la Commissione di merito di specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3;

in relazione all'articolo 5, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro, pertanto, la Commissione di merito dovrebbe fare riferimento agli organismi attualmente competenti.

in relazione al medesimo articolo, valuti, poi, la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico anche al giudice tutelare, oltre che al Tribunale per i minorenni;

in relazione all'articolo 5, comma 4, la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

#### 1.4 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza,».*

#### 1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

Art. 2

#### 2.2 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza» e, dopo le parole: «comprovate da idonea certificazione prodotta,» inserire le seguenti: «o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata».*

#### 2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 170 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

170ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*SULLA RIUNIONE COSAC DEI PAESI DEL MEDITERRANEO (COSAC-MED - CRETA, 13-14 GIUGNO 2024)*

Il [PRESIDENTE](#) svolge comunicazioni sulla sua partecipazione alla Riunione COSAC dei Paesi del Mediterraneo, tenutasi a Creta il 13-14 giugno scorsi, incentrata principalmente sui temi della situazione attuale in Medio Oriente, dell'immigrazione e dell'allargamento dell'Unione.

Nelle conclusioni della Riunione, che lascia agli atti della Commissione, emerge chiaramente il contributo centrale rappresentato dalle proposte formulate dall'Italia.

In questo senso, sul conflitto tra Israele e Hamas, è stata sottolineata l'importanza della risoluzione n. 2735 (2024) approvata lo scorso 10 giugno dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Risoluzione che propone, sostanzialmente, il piano in tre fasi proposto dall'Amministrazione Biden. L'auspicio emerso dalla Riunione è che tale decisione possa rappresentare anche un ulteriore passo verso la soluzione dei due Stati: due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza reciproca, secondo il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

Con riferimento al tema dell'immigrazione, il Presidente ricorda di aver sottolineato come le due iniziative del Governo Meloni - il Piano Mattei e l'Accordo Italia-Albania sui migranti - rappresentino due modelli perfettamente in linea con le prospettive di sviluppo del diritto dell'Unione. Tutte le Parti presenti hanno infatti affermato la centralità dello sviluppo di accordi con i Paesi di origine o di transito dei flussi migratori, in un'ottica di cooperazione reciproca, così come la necessità di promuovere accordi che includano *partnership* pubblico-private, progetti di sviluppo sostenibile e di formazione professionale.

Il Piano Mattei per l'Africa è un partenariato tra uguali, incentrato su diversi settori, che coinvolge sia il mondo pubblico che quello imprenditoriale e culturale, e che ha, tra gli obiettivi, proprio quello di rimuovere le cause dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani nel Mar Mediterraneo. Solo attraverso accordi multilaterali è possibile infatti generare sicurezza e garantire il diritto dei popoli africani a non migrare.

A tale riguardo, il *memorandum* Roma-Tirana è un esempio eloquente di modello coerente con il diritto dell'Unione. Con la firma di tale accordo l'Albania ha confermato di essere un Paese amico non soltanto dell'Italia, bensì dell'Unione, contribuendo così ad aiutare l'Unione nella lotta all'immigrazione irregolare. Inoltre, in quanto Paese con *status* di candidato all'adesione, ha anche dimostrato una profonda intenzione di voler proseguire nel percorso di ingresso nell'Unione.

In merito all'allargamento, il Presidente dà conto di aver evidenziato come l'Italia, da sempre, sia un



forte sostenitore dell'ingresso dell'Albania e degli altri Paesi dei Balcani occidentali, così come dell'Ucraina, Moldova e Georgia, nell'Unione europea. L'allargamento è una questione marcatamente politica, con dei contenuti certamente tecnici, ma che devono evitare in ogni caso rallentamenti burocratici. Di fronte allo scenario geopolitico attuale - la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le sempre più manifeste ingerenze esterne - la prospettiva dell'allargamento è divenuta una priorità ancor più urgente.

Naturalmente, tenendo conto della natura meritocratica del processo di adesione, delle diverse condizioni politiche ed economiche, così come della garanzia di rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, il Presidente assicura che è stata condivisa da tutti l'importanza di sostenere gli sforzi dei Paesi candidati.

Proprio il 7 giugno scorso, la Commissione europea ha annunciato che Ucraina e Moldova soddisfano i criteri richiesti per poter formalmente avviare i negoziati di adesione, invitando la Presidenza del Consiglio dell'Unione a svolgere le rispettive due Conferenze intergovernative entro la fine del mese. Un riconoscimento importante che il Presidente auspica possa presto includere anche gli altri Paesi. La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) propone di prendere contatti, su questi temi, anche con la Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (INCE).

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'importanza dell'impegno volto a promuovere gli interessi dei Paesi del Mediterraneo con tutti gli interlocutori interessati, come anche dimostrato dalla presenza a Creta del Vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, con il quale ritiene utile proseguire il confronto.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( [n. 161](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante l'attuazione di due direttive e di un regolamento, relativi al sistema europeo ETS per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

In particolare, esso provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.

Il provvedimento è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12, che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei.

Poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77. L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame consentirà quindi l'archiviazione di tali procedure.

Si ricorda che il sistema ETS per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e di riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra.

Le due direttive in recepimento modificano la direttiva ETS al fine di rafforzarne il meccanismo e contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1112 (cosiddetta legge UE sul clima) e dal pacchetto "Fit for 55".

In particolare, la direttiva (UE) 2023/958 modifica la direttiva ETS rafforzando il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni. È stata confermata l'inclusione dei soli voli interni allo Spazio economico europeo (UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) fino al 2027. Ma, nel 2025, la Commissione europea valuterà l'efficacia dell'attuale Sistema internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSA), per valutarne un suo rafforzamento con l'eventuale partecipazione dell'Unione, applicando il sistema ETS anche ai voli in partenza dal SEE, verso l'esterno.

Anche la direttiva (UE) 2023/959 modifica la direttiva ETS, ampliandone il campo di applicazione, con la graduale estensione alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Dal 2024, infatti, sono incluse le emissioni prodotte dalle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate e dal 2025 sono incluse anche quelle tra le 5.000 e le 400 tonnellate e le navi *offshore* di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate.

Sempre la direttiva (UE) 2023/959, inoltre, affianca al vigente sistema ETS, a partire dal 2025, il nuovo sistema ETS 2, per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni).

Complessivamente, l'obiettivo di riduzione, entro il 2030 rispetto al 2005, delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS, passa dall'attuale 43 per cento al 62 per cento.

Si prevede anche una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite delle quote ETS, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per il trasporto aereo e nel 2034 per i settori interessati dal Meccanismo CBAM di adeguamento del carbonio alle frontiere, inteso a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo ed ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.

È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Si ricorda che l'obiettivo principale del Meccanismo CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, evitando che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra-UE (dove non vige il sistema europeo ETS o sistema analogo) vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti grazie all'applicazione del sistema ETS. Questo meccanismo permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti extra europei.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede quindi a modificare il vigente decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che disciplina il sistema ETS in Italia, per adeguarlo all'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE operata dalle due nuove direttive in recepimento, e ad adattare l'impianto amministrativo alle nuove esigenze di regolazione.

Il provvedimento si compone di 15 articoli. L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per citare le due nuove direttive, mentre l'articolo 2 modifica in tal senso il campo di applicazione.

L'articolo 3 integra le nuove definizioni utilizzate dalla normativa, adegua le competenze e le strutture del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2 per il nuovo sistema relativo all'edilizia e trasporto stradale.

L'articolo 4 riguarda le modifiche relative al settore aereo e al settore marittimo, separati in due distinte sezioni del capo III del decreto n. 47.

L'articolo 5 modifica le disposizioni relative agli impianti industriali di piccole e molto piccole dimensioni e ai requisiti per la loro esclusione dal sistema ETS.

L'articolo 6 stabilisce disposizioni relative al settore della navigazione e anche le relative disposizioni sanzionatorie.

L'articolo 7 introduce il nuovo capo *V-bis* nel decreto n. 47, sul nuovo sistema ETS 2 relativo ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori, e il nuovo capo *V-ter*, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM.

L'articolo 8 riguarda la trasmissione alla Commissione europea e la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle emissioni di gas serra dei settori ETS ed ETS 2.

L'articolo 9 recepisce le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva ETS, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, e che riguardano le emissioni generate da biomassa. Le modifiche riguardano anche gli impianti di incenerimento rifiuti urbani, la raffinazione di petrolio, la produzione di pannelli di gesso, la produzione di idrogeno e gas di sintesi, di ferro o acciaio, alluminio primario, stoccaggio geologico di gas serra, e il trasporto aereo e marittimo.

L'articolo 10 introduce nel decreto n. 47 l'Allegato *I-bis*, sulle attività e le emissioni relative al nuovo sistema ETS 2 dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori.

L'articolo 11 modifica l'allegato III del decreto, sui criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa.

L'articolo 12 modifica l'allegato IV del decreto, sul calcolo delle emissioni derivanti dalle attività dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori del sistema ETS 2.

L'articolo 13 reca le abrogazioni e disposizioni transitorie, l'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 l'entrata in vigore.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di conoscere i tempi di esame del provvedimento e chiede al relatore chiarimenti in merito all'effettiva conformità dello schema di decreto legislativo ai criteri di delega posti dalla legge di delegazione.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiede al relatore un approfondimento sull'effettivo funzionamento del sistema ETS, con riguardo ai prezzi delle quote di emissione e al monitoraggio sulla reale corrispondenza tra i dati dichiarati dalle imprese e le emissioni delle stesse.

Ricorda, infatti, come nella sua fase iniziale, l'abbondanza di quote di emissione si traduceva in una loro valenza meramente come tassa ambientale a cui dover far fronte, senza tradursi in un'effettiva riduzione di emissioni. Successivamente, con l'aumento dei prezzi delle quote, il mercato delle stesse ha subito distorsioni da fenomeni di forte speculazione, con il conseguente disallineamento rispetto ai reali effetti di contenimento delle emissioni di gas serra.

Ritiene quindi che, per valutare l'efficacia del sistema ETS, e quindi anche l'opportunità di una sua estensione ad altri settori produttivi, è necessario disporre di dati informativi esaustivi sull'effettiva corrispondenza tra l'andamento del sistema dello scambio di quote e la riduzione delle emissioni da parte delle imprese interessate.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) replica assicurando tempi sufficienti per un esame approfondito dello schema di decreto legislativo e si riserva di valutare le modalità per tenere conto delle osservazioni svolte dal senatore Lombardo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ( [n. 159](#) )**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «*Secondary Market Directive*» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, dando così attuazione alla delega di

cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15). La SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (*Credit Consumer Directive*) e 2014/17/UE (*Mortgage Consumer Directive*) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, irrobustendo i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.

Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi *player* attraverso l'apertura dei mercati nazionali e ad aumentare i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.

L'obiettivo nel complesso è quello di aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando *standard* uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, la direttiva tiene conto delle differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici (per esempio, in materia civile e penale), consentendo margini di flessibilità agli Stati membri, per calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.

Lo schema di decreto, che si compone di 5 articoli, modifica e integra il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché il decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti.

L'articolo 1 introduce un nuovo capo II nel titolo V del TUB, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con la soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione degli stessi crediti in sofferenza, con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla direttiva SMD - ovvero il "gestore di crediti in sofferenza" - autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.

L'obiettivo è quello disciplinare solo l'acquisto dei crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia e di escludere dal nuovo regime la gestione degli stessi, riservandola all'ambito delle operazioni di cartolarizzazione in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come "società veicolo per la cartolarizzazione" (SSPE), come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione. Restano, pertanto, ricomprese nel quadro normativo le operazioni di cartolarizzazione "domestiche", non rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento (articolo 114.2 del TUB).

In relazione all'operatività transfrontaliera (articolo 114.9), si prevede la possibilità di operare come gestore dei crediti in sofferenza in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (*home country control*).

Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e si prevede l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII anche ai gestori di crediti in sofferenza.

L'articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il decreto legislativo n. 39 del 2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti. Nello specifico, l'articolo 19-*bis*, che elenca gli "enti sottoposti a regime intermedio" è integrato con l'inserimento, alla nuova lettera *l-bis*), anche dei gestori di crediti in sofferenza, autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 reca l'entrata in vigore.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di verificare la conformità delle disposizioni dello schema di

decreto legislativo con i criteri specifici di delega dettati nella legge di delegazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( [n. 157](#) )**

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che si rende necessario per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, la cui delega è contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La direttiva citata modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Ciò comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, regolamento sulle sostanze chimiche (REACH), e ne assicura un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione.

L'estensione della normativa anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana è motivata dai dati scientifici più recenti, che evidenziano come tali sostanze possano avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 22 articoli, che modificano il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione al campo di applicazione e alla disciplina relativa ai datori di lavoro, sia privati che pubblici.

In particolare, i profili generali del provvedimento concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili e non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ( [n. 158](#) )**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva contabile) per quanto concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali. Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che non prevede principi e criteri specifici di delega.

Con la direttiva del 2021, il legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (noto come "*Country-by-Country Reporting*" o "CBCR") delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali.

La direttiva trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese e dei gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato netto mondiale superiore a 750 milioni di euro.

La normativa rappresenta il complemento rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di

fiscalità internazionale sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali (c.d. progetto "BEPS" o "Base Erosion and Profit Shifting"), attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4 (direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analoga comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività.

La disciplina CBCR si conferma come un importante passo in avanti nella direzione di aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali. È volta a promuovere l'integrità, la trasparenza del mercato e, al contempo, tutelare soci, investitori e terzi soggetti e intende favorire una più ampia armonizzazione della regolamentazione degli Stati membri in tale materia. Inoltre, ambisce a contrastare fenomeni di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva e intende migliorare la responsabilità sociale delle imprese *leader* di mercato.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 139 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, inserendo il nuovo Capo I-bis, intitolato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE". Il nuovo capo contiene gli articoli dal 5-bis al 5-novies, con cui trasfonde nell'ordinamento nazionale, con gli opportuni aggiustamenti e adattamenti, la disciplina europea corrispondente.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eccezion fatta per le attività di controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione fiscale, quantificata in 400.000 euro l'anno.

L'articolo 3 sancisce che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data, conformemente al nuovo articolo 48-octies della direttiva 2013/34/UE come inserito dalla direttiva CBCR.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, tale da rendere urgente il recepimento della direttiva attraverso la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale.

Dinanzi agli scenari offerti dalle nuove tecnologie e ai rischi connessi al loro uso, il disegno di legge in esame mira a dare una prima risposta sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale. La pandemia, in particolare, ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale, compresi i bambini.

In tale contesto, è indispensabile adottare disposizioni che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato quadro di tutela capace di ottimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, contenendo quanto più possibile i rischi. Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 ne definisce l'ambito di applicazione: le disposizioni si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il suddetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che essi registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, sempre dall'Autorità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 qualifica come nullo il contratto concluso da minori di 15 anni con i fornitori di servizi

della società dell'informazione. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui esso sia stato concluso (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il fornitore è comunque tenuto a dimostrarne la stipula da parte di soggetti maggiori di 15 anni, o minori ma con l'assistenza del genitore o tutore.

L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della *privacy* (articolo 2-*quinqüies*, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

L'articolo 5 prescrive che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.

L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio attraverso un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Stesso obbligo è previsto per il gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

Da ultimo, l'articolo 6 obbliga i fornitori a rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme una funzionalità che possa permettere ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114. Agli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento del servizio del numero di emergenza citato, si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori che registrano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (ant.) del 27/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

174ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata accolta la richiesta espressa da questa Commissione per l'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 838, "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo", già deferito in sede redigente alla 1ª Commissione. Il provvedimento verrà pertanto inserito nell'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)

[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1136, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1160, che interviene sui cosiddetti fenomeni dei «*baby influencer*» e dello «*sharenting*», accomunati dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, per finalità di profitto il primo e per mera volontà di condivisione il secondo.

La proposta, estendendo l'applicazione della disciplina giuslavoristica, di cui alla legge n. 977 del 1967, ai *baby influencer*, comporta che qualsiasi altro impiego dell'immagine di un minore, salvo più gravi reati, sia soggetto a tutte le necessarie tutele già dettate dall'articolo 10 del codice civile, dagli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché dalla Convenzione internazionale sui diritti tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

In questo quadro, rientra la tutela dell'identità digitale e dei dati personali dei minori. A tale riguardo, l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, stabilisce il limite di età di sedici anni per il consenso al trattamento dei dati da parte dei minori in forma autonoma. Tale limite in Italia, nel 2018, è stato stabilito a quattordici anni, al di sotto dei quali il trattamento dei dati dei minori, e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali, è consentito solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.

Come risulta dalla relazione introduttiva allegata al disegno di legge, il rischio maggiore che si cela



dietro allo *sharenting*, in cui sono spesso i genitori a condividere immagini dei propri figli, è che queste vengano copiate e utilizzate per finalità pedopornografiche, fenomeno che risulta essere molto diffuso. Le foto pubblicate sui social media, infatti, possono essere liberamente riprodotte su altri siti internet per un uso pedopornografico. Su questo concreto rischio è intervenuta anche l'organizzazione *Save the Children* che ha dichiarato che "la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un'identità digitale del giovane".

Il disegno di legge, elaborato sulla falsariga del modello francese, primo Paese ad aver approvato, nell'ottobre 2020, una legge che disciplina lo «sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online*», si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti. Si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore. Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego a scopo di lucro di registrazioni audiovisive o immagini di minori nell'ambito delle piattaforme digitali, prevedendo quindi la stipula di un regolare contratto di lavoro. Si demanda, inoltre, a un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 interviene sul fenomeno dello *sharenting*, vietando la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori se ciò non sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilendo che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali sia un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 detta ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, prevedendo da parte dei servizi delle piattaforme digitali l'adozione di un codice di regolamentazione, sulla base di un modello che sarà definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si prevede inoltre che, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, siano stabilite iniziative di informazione sui rischi e sui diritti in materia, compreso il cyberbullismo.

L'articolo 4 interviene sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per riportare il limite di età per esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, in relazione ai servizi della società dell'informazione (il cosiddetto «consenso digitale»), dagli attuali quattordici anni, stabiliti dal decreto legislativo n. 101 del 2018, ai sedici anni, previsti come *standard* dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, che pur consente di derogarvi entro il limite massimo dei tredici anni.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

Data l'affinità di materia di questo provvedimento con il disegno di legge n. 1136, propone di procedere a un loro esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# 1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

179ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1136\)](#) *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1160\)](#) *Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\)](#) *Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1166, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale, con la finalità di introdurre ulteriori garanzie in materia di diritto all'immagine dei minori.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi. In particolare, si modifica l'articolo 37 del Testo unico, sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, per prevedere una maggiore tutela al minore di 14 anni, nel caso di diffusione di qualunque tipo di contenuto che lo riguardi tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini.

In tali casi, è resa obbligatoria una dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi ha la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali.

In caso di sfruttamento delle immagini del minore, i conseguenti introiti dovranno essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale in un deposito bancario, intestato al minore stesso, che rimane inutilizzabile fino al compimento della maggiore età.

Inoltre, le imprese che vogliono coinvolgere minori di 14 anni nelle proprie campagne di promozione (*influencer marketing*) sono tenute a chiedere contestualmente l'autorizzazione espressa di chi esercita la responsabilità genitoriale e a informare l'AGCOM.

L'articolo 2 dispone che il minore, al compimento del diciottesimo anno, possa esercitare il diritto

all'oblio digitale in base agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, sulla protezione dei dati personali.

Infine, l'articolo 3 prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge. Sono inoltre previste l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell'infanzia, i minori di 14 anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardati loro stessi o altri minori, di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell'infanzia, di adottare, infine, le misure per impedire il trattamento dei dati personali di minori a fini commerciali.

Il Presidente, quindi, considerata l'affinità di materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1166, con l'esame dei disegni di legge n. 1136 e 1160.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# 1.4.2.3.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (ant.) del 17/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024

181ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere all'8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante altresì disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione "Milano Cortina 2026" non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici, prevede all'articolo 1 dell'allegato I la definizione di "organismo di diritto pubblico", corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come «*qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico*».

Dà, quindi, conto degli emendamenti presentati al provvedimento e in particolare illustra l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-bis, a 9-terdecies, il contenuto del decreto-legge n. 91 (AS 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione. In particolare, ricorda che l'articolo "9-quater"

dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, che non si pongono in violazione della normativa europea.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, che reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Ricorda, quindi, le disposizioni maggiormente attinenti alle competenze della 4ª Commissione, relative agli articoli 2, 6, 11, 13, 17 e 18, ritenendo che, nel suo complesso, il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), in assenza del relatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero.

Ricorda, quindi, che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, e che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, evidenzia che la vigente normativa nazionale assicura comunque, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte, l'esercizio del diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle eventuali modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento. Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) esprime una valutazione favorevole sulle finalità del provvedimento, ma preannuncia l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo poiché il

previsto riconoscimento automatico riguarda i titoli ottenuti solo in determinate università estere, aderenti al circuito ENQA e, come tali, portatrici di interessi di parte.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri.](#) - *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*  
[\(1160\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\) Aurora FLORIDIA e altri.](#) - *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale.

Non essendo ancora stato scelto un testo base, il Presidente ricorda i contenuti di ciascuno dei disegni di legge, per poi soffermarsi sulla normativa e le politiche dell'Unione europea in materia.

In particolare, ricorda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Ricorda, inoltre, la Strategia dell'Unione sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la "società digitale e dell'informazione", con l'obiettivo di stabilire "un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità", in cui gli Stati membri sono invitati a: - garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione internet ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di istruzione per tutti i minori; - sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; - sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; - sostenere e promuovere il lavoro dei centri "Internet più sicuro" cofinanziati dall'Unione, così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; - incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale.

Ricorda altresì la nuova Strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto.

Ritiene, quindi, che i disegni di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che si pongano in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo su di essi.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottolinea la grande importanza del tema in esame, condiviso da tutte le forze politiche in modo trasversale, e ricorda che è sua la seconda firma al disegno di legge n. 1136 della senatrice Mennuni. Il medesimo disegno di legge viene depositato anche alla Camera dei deputati da parte dell'onorevole Madia ed è stata preannunciata un'iniziativa legislativa anche da parte del senatore Calenda.

Ricorda come il tema era stato affrontato parzialmente nell'ambito del cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023) e che anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha in fase di elaborazione una propria normativa.

Sottolinea, quindi, l'urgenza di affrontare compiutamente un fenomeno emergenziale, in cui la linea da seguire non è quella del proibizionismo, ma dello sviluppo di un senso critico nella fruizione delle piattaforme e dei contenuti digitali, e in cui al centro deve esservi l'assunzione di responsabilità da parte dell'adulto, sia sul lato della famiglia di appartenenza, sia sul lato delle piattaforme.

La problematicità non si rinviene tanto nella diagnosi del fenomeno, quanto nell'effettiva efficacia delle possibili soluzioni tecniche da adottare. L'Italia si sta ponendo all'avanguardia, in assenza di letteratura scientifica pertinente, ma si sta lavorando sul tema anche in Spagna, Norvegia e Francia. In questo contesto, è importante che siano adottate normative armonizzabili anche in altri Paesi, per consentire alle piattaforme di poterle attuare in modo uniforme.

Per questi motivi, ritiene che la 4ª Commissione debba svolgere un ruolo incisivo, intervenendo al fine di "europeizzare" il più possibile la normativa proposta, sulla quale peraltro vi è una convergenza politica trasversale.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime adesione alle considerazioni della senatrice Malpezzi, sottolineando come tutte le forze politiche chiedano maggiore protezione dei minori in ambito digitale, tenuto conto delle gravi conseguenze psicologiche sulla personalità dei giovani, e come la difficoltà stia nell'individuare il "come" raggiungere l'obiettivo condiviso.

Ricorda che oggi l'età minima di accesso alle piattaforme digitali, di fatto, è di 11 anni e che appare problematico fissare dei limiti di età quando poi non ci sono gli strumenti per assicurarne il rispetto. Anche l'intelligenza artificiale è inutilizzabile, poiché questa non può attingere a dati relativi ai minori di 13 anni.

Condivide pertanto l'opportunità di proseguire la riflessione in modo approfondito su questi, ma anche su altri temi, per valutare le modalità che possono essere adottate per il raggiungimento degli scopi condivisi.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) esprime condivisione e apprezzamento per il lavoro intrapreso in questo ramo del Parlamento su un tema che, a suo avviso, va anche oltre la protezione dei minori, riguardando anche i fenomeni preoccupanti ed emergenziali delle *fake news* e del *dark web* in cui si diffondono idee radicali e informazioni su come perpetrare violenze.

Ritiene, inoltre, importante porre l'attenzione su come coinvolgere su questi temi gli stessi operatori che spesso possono preferire di optare per i maggiori profitti economici, a discapito della protezione dei minori.

Serve quindi un dibattito elevato e decisioni da prendere in tempi rapidi, poiché il problema è grave e urgente, con intere fasce di minori affette da fenomeni di dissociazione, e che vivono in un mondo che non è quello reale.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, conviene sull'importanza e l'urgenza di un tema sul quale non vi sono e non possono esservi divergenze di fondo tra le diverse forze politiche. Raccoglie quindi l'invito ad approfondire ulteriormente i temi trattati dai disegni di legge, da svolgersi nella fase di esame degli emendamenti nel prosieguo dell'*iter* in Commissione di merito.

Quanto all'impossibilità per l'intelligenza artificiale di attingere ai dati relativi ai minori di 13 anni, chiede al senatore Lombardo di fornire un approfondimento in seguito.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori alluvionali verificatesi in Emilia-Romagna,

Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026; considerato, in particolare, l'articolo 11, che reca norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione "Milano Cortina 2026" non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico;

ricordato, al riguardo, che il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene la normativa di attuazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici (tra cui la direttiva appalti 2014/24/UE), prevede nelle definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato I, la definizione di "organismo di diritto pubblico", corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE, come "qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico"; considerati gli emendamenti al provvedimento e in particolare l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in titolo, come articoli da 9-bis, a 9-terdecies, il contenuto del decreto-legge n. 91 (AS 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione;

considerato, in particolare, l'articolo "9-quater" dell'emendamento 9.0.1000, corrispondente all'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, che prevede misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, e rilevato che esso consente di derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e che la deroga relativa al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli *habitat* naturali, riguarda solo i termini di 60 giorni previsti per la valutazione dell'impatto naturalistico-ambientale, non incidendo, quindi, sul rispetto della direttiva europea, la quale demanda agli Stati membri la determinazione degli aspetti procedurali in questione; valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1054, 276 E 396**

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo; considerato che il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, scelto dalla Commissione di merito come testo base, reca una disciplina organica e sistematica delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2, nell'individuare le zone montane, specifica che tali classificazioni non si applicano ai fini delle misure della Politica agricola comune dell'Unione europea, che continuano ad essere regolate dalla propria disciplina di settore;
- l'articolo 6 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 2;



- l'articolo 11 prevede misure a tutela degli ecosistemi montani, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  - l'articolo 13 prevede incentivi alle imprese agricole che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, e che effettuano investimenti benefici per i servizi ecosistemici e ambientali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;
  - l'articolo 17 prevede un credito d'imposta per gli imprenditori con meno di 41 anni, titolari di piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;
  - l'articolo 18, al fine di agevolare il lavoro agile nei piccoli comuni montani e il loro ripopolamento, riconosce uno sgravio contributivo per cinque esercizi, in favore dei datori di lavoro, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato;
- valutato, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1025**

La 4a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero;  
ricordato che i sistemi d'istruzione rientrano nelle competenze delle autorità nazionali dei Paesi dell'UE, le quali determinano le norme da applicare, comprese quelle relative al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;  
considerato che l'attuale disciplina nazionale sull'equipollenza è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, appare sufficiente che il diritto al riscatto ai fini previdenziali e alle conseguenti modifiche di qualifiche e inquadramenti lavorativi, sia comunque assicurato dalla normativa, garantendo così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte;  
valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1136, 1160 E 1166**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitali;  
considerato che il disegno di legge n. 1136 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), considera nullo il contratto concluso da minori di 15 anni o il consenso prestato al trattamento dei propri dati, con i fornitori di servizi della società dell'informazione, se non è concluso o dato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, in aggiunta, prevede l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in caso di entrate superiori a 10.000 euro annui e obbliga le piattaforme a prevedere l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o

testuale con il numero di emergenza infanzia 114;  
considerato che il disegno di legge n. 1160, all'articolo 1 rafforza le tutele nell'ambito del lavoro di minori di 16 anni autorizzato dalla Direzione provinciale del lavoro, e nell'ambito delle piattaforme digitali, mentre all'articolo 2 vieta il *sharenting* che non sia nell'interesse primario del minore e stabilisce che chi ha compiuto 14 anni può chiedere la cancellazione dei propri dati anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale, e all'articolo 4 eleva dai 14 ai 16 anni l'età per esprimere autonomamente il proprio consenso digitale, in linea con lo *standard* previsto dall'articolo 8 del GDPR, regolamento (UE) 2016/679;  
considerato che il disegno di legge n. 1166 obbliga chi esercita la responsabilità genitoriale a comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore di 14 anni sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno, i cui proventi, in tal caso, devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore, e obbliga le imprese che vogliono impiegare minori di 14 anni a chiedere autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM, inoltre conferisce al minore di 14 anni (come previsto anche dal ddl 1160) il diritto all'oblio potendo chiedere la rimozione dei suoi dalle piattaforme *online*, e prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge;  
ricordata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 24 richiama i diritti del minore, sancendo il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;  
ricordata, inoltre, la Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142), che propone azioni mirate in sei settori tematici, di cui l'azione n. 5 riguardante la "società digitale e dell'informazione", con l'obiettivo di stabilire "un'UE nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità", in cui gli Stati membri sono invitati a: -garantire un'effettiva parità di accesso agli strumenti digitali e alla connessione internet ad alta velocità, l'alfabetizzazione digitale, l'accessibilità *online* di materiali e strumenti di istruzione ecc. per tutti i minori; -sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori, attraverso il quadro europeo di competenze digitali per i cittadini; -sostenere azioni di alfabetizzazione sui mezzi di comunicazione nel contesto dell'istruzione in maniera da sviluppare la capacità dei minori di valutare in modo critico i contenuti presenti *online* e rilevare la disinformazione e i contenuti illeciti; -sostenere e promuovere il lavoro dei centri "Internet più sicuro" cofinanziati dall'UE così come le linee telefoniche di assistenza per i minori e quelle destinate a sviluppare vie di comunicazione *online*; -incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi nel settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale;  
ricordata, altresì, la nuova Strategia dell'UE per un *internet* migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), volta a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati *online* nel nuovo decennio digitale, in linea con i principi digitali europei di cui alla Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01), di cui gli Stati membri sono invitati a tenere conto;  
valutato che i disegni di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea che disciplina le imprese di comunicazione elettronica e i diritti degli utenti e la tutela dei loro dati personali, e che sono in linea con le citate Strategie europee sui diritti dei minori in ambito digitale,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 247 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[MISIANI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti approvati riferiti al Nuovo Testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 e 3.2 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della natura di limite di spesa dell'onere relativo ai contributi previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

L'emendamento 4.1 recepisce la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti, atteso il loro carattere eminentemente ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI dichiara di concordare con l'illustrazione del relatore, fatta eccezione per la proposta 2.4, su cui propone di condizionare il parere non ostativo a una riformulazione, che viene resa disponibile, volta a rendere finanziariamente più idonea la formulazione della norma.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi) propone di esprimere la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.4, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel seguente testo: «all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola: "paesaggistiche" inserire le seguenti: "nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti di promozione culturale"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Liris, illustra l'emendamento del Governo 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica,

segnalando che l'emendamento è volto a consentire l'attribuzione dell'indennità di missione nei casi in cui l'equipaggio di una unità navale della Marina militare oppure l'equipaggio di un aereo militare è impiegato in un'area di operazioni non soggetta alla sovranità di alcuno stato, ad esempio l'alto mare. A legislazione vigente, tali fattispecie non determinano la corresponsione dell'indennità missione di cui all'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, bensì il meno remunerativo compenso forfettario di impiego (CFI), di cui all'articolo 6 della medesima legge, generando una disparità di trattamento economico rispetto al personale delle altre forze armate, parimenti impiegato in missioni internazionali.

La relazione tecnica non presenta una quantificazione degli oneri determinati dall'emendamento in esame, limitandosi ad affermare che tali oneri troveranno copertura a valere sulle ordinarie dotazioni del Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 4 della suddetta legge n. 145 del 2016.

Per quanto di competenza, benché la relazione illustrativa definisca tali fattispecie residuali, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla stima degli oneri. Il Governo dovrebbe inoltre confermare, nell'ambito della dotazione a legislazione vigente del Fondo missioni internazionali, la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando la disponibilità delle relative risorse.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo dell'emendamento all'esame.

La Commissione approva.

**(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento ha la finalità di realizzare per le persone con epilessia e le loro famiglie adeguate misure inclusive, garantendo il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, la presa in cura sanitaria e sociale, omogenea su tutto il territorio nazionale, l'accesso a tutte le cure e la continuità delle terapie farmacologiche, contrastando i fenomeni di carenza o indisponibilità dei medicinali, la formazione del personale sanitario, sociosanitario, scolastico, formativo e lavorativo, nonché degli operatori comunque impegnati nella cura, sanitaria e sociale, e nell'inclusione delle persone con epilessia, il sostegno della ricerca scientifica e adeguate campagne informative sull'epilessia.

L'articolo 3 prevede che le persone soggette alle limitazioni per crisi epilettica o epilessia siano destinatarie di un programma personalizzato, finalizzato alla loro inclusione sociale.

L'articolo 5 prevede che il Ministro della salute provveda, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia.

Viene previsto inoltre che le persone a cui il medico competente per le epilessie certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, la condizione di farmacoresistenza, siano destinatarie di misure per la promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale, in particolare in ambito educativo e lavorativo, che venga loro riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano riconosciute le agevolazioni per la mobilità.

Si dispone altresì che la revisione dello stato d'invalidità della persona affetta da epilessia farmacoresistente, operata dalla commissione medica, salvo non subentri una modifica della condizione patologica, deve essere intervallata su frequenza non inferiore al precedente arco di tempo in cui questa condizione sia stata già certificata. Viene previsto inoltre che la somministrazione di farmaci in orario scolastico, necessitanti a persone con epilessia che manifestano crisi prolungate, sia garantita dalle autorità scolastiche anche durante il trasporto scolastico dell'alunno.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE).

L'osservatorio, presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, tra i propri compiti, provvede all'attivazione del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica, provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, anche ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali, promuove l'adozione, da parte delle regioni di iniziative a favore delle persone con epilessia, propone alle regioni percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di presa in cura delle persone con epilessia, e ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione, promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato, contribuisce alla revisione e all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia, provvede alla definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia e ne verifica l'adeguata distribuzione sul territorio nazionale e promuove la ricerca scientifica.

A tale riguardo, alla luce delle molteplici funzioni attribuite all'Osservatorio, occorre valutare gli effetti finanziari in ordine ad eventuali oneri di funzionamento e di segreteria, a carico del Ministero della salute, per consentire all'Osservatorio di espletare le suddette funzioni.

Il comma 5 del medesimo articolo 7, inoltre, dovrebbe essere meglio riformulato in una disposizione del seguente tenore: "5. Ai componenti dell'ONPE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o emolumenti comunque denominati."

L'articolo 9 dispone che i benefici previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

L'articolo 10, relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge in esame, reca la stima di un onere valutato in 5 milioni di euro per il solo anno 2023, a fronte di oneri aventi presumibilmente carattere permanente, alla copertura dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

A tale riguardo, oltre alla necessaria riformulazione della clausola di copertura, occorre valutare l'opportunità, al fine di valutare gli effetti finanziari della proposta di legge in esame, di acquisire dal Governo una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Il sottosegretario FRENI concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al concorso di idee di cui all'articolo 2, comma 2, che occorre chiedere conferma che le relative attività possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.

Relativamente all'articolo 3, ove si prevede che gli operatori del settore della ristorazione inseriscano nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli articoli da 1 a 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale, in relazioni alle quali non ha osservazioni da formulare.

L'articolo 6, in materia di ampliamento del numero di emergenza infanzia 114, prevede, al comma 1, che i fornitori di servizi della società dell'informazione rendano disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

La disposizione non propone una stima dell'onere relativo all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, né l'anno di decorrenza, limitandosi, al primo periodo del comma 2, a prevedere che all'onere di cui al comma 1 si farà fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo, anche in questo caso senza effettuare una stima del gettito di tale contributo.

Viene inoltre previsto, al secondo periodo del comma 2, che il contributo debba essere versato entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza, senza indicare l'anno di decorrenza, necessario al fine di verificare la corrispondenza temporale tra onere e copertura.

In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Evidenzia la necessità che il Governo provveda alla predisposizione della relazione tecnica in tempi ridotti, considerando i lavori parallelamente in corso presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il sottosegretario FRENI, in ordine al rilievo della relatrice, si impegna a fornire la relazione tecnica in tempi congrui, ricordando tuttavia come tale relazione tecnica sarà oggetto di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ma deve essere predisposta dal Ministero di merito.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**  
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, fa presente che la norma garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni. Al riguardo andrebbe confermato, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 26, che alla predetta disposizione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, all'articolo 7, comma 4, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti dalla promozione della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale alle persone con disabilità. Al comma 6 è previsto che i sistemi d'intelligenza artificiale in ambito sanitario vengano sottoposti a verifiche e controlli: al riguardo, andrebbe parimenti confermata la possibilità di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 9, per la realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, di cui al comma 2, la relazione tecnica non si sofferma sui profili di quantificazione per cui andrebbero forniti dati che siano idonei a ricostruire la stima effettuata al fine di confermare la congruità dello stanziamento di 50 milioni di euro finanziato dal PNRR.

Andrebbero, inoltre, approfonditi ed eventualmente esclusi oneri correlati al suo funzionamento a regime, la cui copertura non potrà essere individuata nelle risorse del PNRR e per i quali l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria riferita alle attività dell'AGENAS appare meritevole di elementi informativi a supporto.

In merito all'istituzione dell'osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, di cui all'articolo 11, occorre valutare se alla definizione di strategie, al monitoraggio dell'impatto, all'identificazione dei settori lavorativi e alla promozione della formazione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 13, commi 3 e 4, sarebbe opportuna una stima dei fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali, correlati alle misure tecniche, organizzative e formative che le Amministrazioni dovranno porre in essere per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale; andrebbero altresì forniti chiarimenti sull'adeguatezza delle risorse finanziarie previste nei bilanci ai sensi della legislazione vigente per analoghe finalità.

In relazione all'articolo 18, andrebbero acquisiti elementi informativi e dati a conferma che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale ivi designate potranno provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili dalla legislazione vigente. Relativamente all'articolo 22, recante deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, premesso che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, in relazione alla lettera *b*) del comma 2, andrebbero indicate le risorse che potranno essere oggetto di rimodulazione al fine di istituire attività di alfabetizzazione e formazione in tema di intelligenza artificiale; analogamente, con riferimento alla lettera *d*), laddove è previsto il potenziamento delle competenze scientifiche all'interno dei curricoli scolastici, andrebbero sin d'ora chiariti i profili di sostenibilità del ricorso alle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per l'Amministrazione scolastica.

Sulle lettere *e*) e *f*) del medesimo comma 2, la relazione tecnica si sofferma esclusivamente sugli ITS *Academy*, mentre i principi ivi considerati riguardano anche le Università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, solo per la lettera *f*), gli enti pubblici di ricerca. Andrebbero, quindi, forniti idonei elementi di documentazione a conferma della sostenibilità delle previsioni normative con le risorse umane a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, come affermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 23, nel rilevare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) rientra nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche redatto a fini di contabilità nazionale (SEC2010), sarebbe utile acquisire dati e elementi informativi diretti ad evidenziare la piena sostenibilità dei fabbisogni, correlati alle ulteriori funzioni attribuite con le norme in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 151.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*), per quanto di competenza, in merito alle osservazioni relative all'articolo 2, rileva, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, nell'ambito della verifica della relazione tecnica da parte del Servizio del bilancio, con riferimento alla perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, pari a 167,4 milioni di euro complessivi, distribuiti su due anni per tenere conto delle scadenze dei versamenti contributivi nel settore agricolo, che essa corrisponde alla riduzione del 68 per cento dell'aliquota contributiva complessiva indicata dalla relazione tecnica, pari al 45,54 per cento.



Su tale punto osserva che la normativa richiamata dal comma 1, in realtà prevede l'agevolazione contributiva in questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7 per cento, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato, dovendosi attestare sul livello di circa 135 milioni di euro.

Va inoltre sottolineato che la relazione tecnica non sconta prudenzialmente gli effetti fiscali indiretti, ma automatici, aventi natura virtuosa per la finanza pubblica, valutabili in circa 30 milioni di euro, sulla base delle ipotesi recentemente assunte nelle relazioni tecniche in ordine all'aliquota fiscale applicabile.

Al riguardo chiede una conferma al Governo.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio maggio 2024, n.148.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 29 maggio.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.37, 4.38, 4.39, 6.33, 6.34, 6.38, 6.39, 6.42, 6.0.1, 9.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 11.0.2, 12.0.2, 15.0.1 (limitatamente ai commi 3 e 4), 20.0.7, 20.0.8, 27.0.1, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.10, 29.1 (testo 2) (limitatamente all'ultimo capoverso), 29.3, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.0.1, 31.8, 31.0.1, 32.17, 32.18, 32.19, 34.0.1, 37.2, 37.3, 37.0.3 e 37.0.4.

Avverte, altresì, che sono state presentate le riformulazioni 10.0.7 (testo 2), 11.33 (testo 2), 13.4 (testo 2), 14.0.9 (testo 2), 17.13 (testo corretto), 18.2 (testo 2), 22.17 (testo 2), 29.1 (testo 2), 33.0.15 (testo 3) e 34.15 (testo corretto), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 10.24.

Dichiara quindi aperta l'illustrazione degli emendamenti, ricordando che, in base a quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, si procederà all'illustrazione degli emendamenti sino alla giornata di giovedì.

Non essendovi interventi, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

Art. 10

**10.0.7 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)*

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

Art. 11

**11.33 (testo 2)**

## Naturale

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 4:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023, 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2) All'articolo 7-bis:

a) al comma 2, dopo le parole: "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti: ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

### **13.4 (testo 2)**

Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024."

Art. 14

### **14.0.9 (testo 2)**

Nicita, Meloni

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

Art. 17

### **17.13 (testo corretto)**

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".*

Art. 18

### **18.2 (testo 2)**

Cantalamesa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola "localizzate" con le seguenti "la cui sede operativa è localizzata";*

b) *al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire "e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età";*

c) *al comma 6, dopo le parole "entrata in vigore", inserire le seguenti "della legge di conversione";*

*d) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a), dopo le parole "avvio di attività di cui a comma 2", inserire le seguenti "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche", e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti "Il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale.";*

*2) alla lettera b), sostituire le parole "fino al 75 per cento", con le seguenti "fino al 60 per cento, e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale,";*

*3) sostituire la lettera c) con la seguente:*

*"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale";*

*e) sostituire il comma 9 con il seguente:*

*"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:*

*a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;*

*b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.*

*In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."*

Art. 22

**22.17 (testo 2)**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".*

*Conseguentemente, al comma 7:*

- a. *sostituire il primo periodo con il seguente: "I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, di 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, di 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.";*
- b. *all'ultimo periodo, sostituire le parole da "pari a 34,4 milioni" a "per l'anno 2027" con le seguenti: "pari a 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.".*

Art. 29

## 29.1 (testo 2)

[Marti](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

*1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".*

*1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta.";

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 33

## 33.0.15 (testo 3)

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 33-bis.*

*(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)*

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Art. 34

### **34.15 (testo corretto)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 264 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

**(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva che non risulta chiaro dal testo del provvedimento in esame a quale tipologia di formatore si faccia riferimento nella norma. Tale elemento di scarsa chiarezza pone una criticità che dovrebbe essere preliminarmente chiarita.

Dopo che il presidente [CALANDRINI](#) interviene per chiarire, alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, che il formatore e il docente vengono in rilievo con riferimento alla giornata di nuova istituzione, la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) sottolinea come sarebbe auspicabile un chiarimento del testo del provvedimento al fine di evidenziare il riferimento ai formatori e ai docenti.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare. La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

**(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione, monocamerale, è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato.

In base all'articolo 7, in materia di organizzazione interna, fa presente che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. In base al comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Sottolinea che il comma 5 del medesimo articolo statuisce che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Fa presente che il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Per quanto di competenza, atteso che gli oneri per il funzionamento della Commissione - indicati, come richiamato, in 240.000 euro annui - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per chiedere un chiarimento in ordine ai dieci componenti previsti per la commissione monocamerale, in particolare chiedendo se risulterà garantita la presenza di rappresentanti per tutti i Gruppi.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiarisce che sono state preannunciate, in sede di esame di merito del provvedimento, possibili modifiche al testo in esame, tra cui una estensione del numero dei componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è all'esame limitatamente ai profili finanziari.

Non essendovi altri interventi, il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ( n. 164 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 6 capi e 44 articoli, è diretto al recepimento della direttiva n. 2555 del 2022 (cosiddetta direttiva NIS 2) - recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione europea - la quale pone come termine per il suo recepimento il 17 ottobre 2024. A tal fine, la legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 3, gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici di delega assegnati al Governo per il suo recepimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti "essenziali" e dei soggetti "importanti", rileva che le disposizioni sembrano richiedere un aggiornamento e un potenziamento delle dotazioni *software* e *hardware* delle Amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti previsti, per cui andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tali compiti avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente nei propri bilanci.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di strategia nazionale di cibersicurezza, rimarca che andrebbe verificata l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente a seguito della legge di bilancio 2023, così come integrate dagli articoli 11, 13 e 15 dello schema in esame, che saranno assegnate all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN), organismo centrale nell'elaborazione e nella gestione della Strategia di cibersicurezza nazionale, per l'attuazione delle misure strategiche di cui al comma 3.

In merito all'articolo 11, sulle Autorità di settore NIS, relativamente agli oneri di personale, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi considerata per il calcolo delle mensilità previste per il 2024, con un rateo di spesa mensile di soli 3 mesi. Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, sarebbe altresì opportuno fornire i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che andrebbe confermato quanto l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale possa assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione



della disciplina NIS, al fine di consentire l'implementazione e la corretta attuazione del presente decreto, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 17, segnala la necessità di confermare che l'Agenzia per la cibersicurezza possa svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo agli articoli 19 e 20, che provvedono al recepimento degli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2022/2555, segnala l'ulteriore necessità di trovare conferma che le attività, ivi previste, potranno essere svolte da parte dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 44, per i profili di copertura, relativa alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verificata l'esistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente che andrebbero fornite assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 163.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire le risposte ai rilievi espressi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ( n. 166 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Circa i profili di quantificazione, la relazione tecnica afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti (per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione) e in parte da altri soggetti (due spedizionieri e un professore universitario) ai quali spettano le indennità di cui si è detto in precedenza. In proposito, segnala che la relazione tecnica non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Del medesimo articolo 2, circa i profili di copertura finanziaria e con riferimento alla clausola di

invarianza finanziaria summenzionata, di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Inoltre, esse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni, si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'Allegato 1 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024 -, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari (positivi e negativi) già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo, ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto. Ciò nonostante, osserva invece che sia il prospetto riepilogativo sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'Allegato 1, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione", segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli - (S.U.Do.Co.), presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi (già contemplati dalle disposizioni vigenti), che qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, che la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli dai 61 a 63 dell'Allegato 1, che confermano l'obbligo per i comandanti e i

capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la trasmissione di tale manifesto (articolo 62), contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. Segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del Testo unico delle leggi doganali (TULD) che comportano la consegna materiale del documento. La relazione tecnica sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia.

In relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza. In particolare, rispetto alla normativa vigente si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia (articolo 68). L'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a ragioni di opportunità.

Al riguardo, evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

La relazione tecnica afferma che gli articoli 68 e 69 non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La relazione tecnica inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la suddetta previsione dell'articolo 161 del vigente TULD - che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario - l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, secondo la relazione tecnica, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia.

Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 162 e della Camera dei deputati n. 225.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo. del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene evidenziato, con riferimento alla platea dei beneficiari, che il dato inserito nella relazione tecnica è stato determinato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti "contributi di immediato sostegno" (CIS), di cui all'ordinanza n. 999 del 2023 del Dipartimento di Protezione civile.

In merito ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, che prevede il limite di spesa di 210 milioni di euro a valere sulle risorse (pari a 560 milioni di euro) disponibili nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, viene chiarito che il rispetto del limite di spesa è assicurato mediante il monitoraggio delle concessioni che verranno effettuate con appositi provvedimenti del Commissario straordinario, mediante l'apposita piattaforma informativa impiegata

allo scopo dalla struttura di supporto e che le somme residuali a valere sui 560 milioni di euro, pari a 350 milioni di euro, sono destinate agli interventi di ricostruzione privata, aumentando in tal modo la complessiva provvista finanziaria a tale scopo a disposizione del Commissario straordinario.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene fatto presente che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, richiama, in particolare, gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti "crediti d'imposta energia", prevedendo che - qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata - le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene quindi allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023: tali risorse, per l'importo di 66 milioni di euro, sono destinate, per l'anno 2024, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La restante parte, pari a 560 milioni di euro, non risulta utilizzata per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

in relazione all'articolo 2, viene fatto presente che i contributi ivi previsti, come precisato dal comma 3-*quater*, sono alternativi al contributo di ricostruzione, che avrebbe comunque incluso gli oneri di demolizione (che quindi sono in ogni caso a carico delle risorse per la ricostruzione). Viene quindi precisato che gli oneri connessi alla demolizione degli immobili oggetto di richiesta di delocalizzazione, di competenza del comune, sono a carico della contabilità speciale e comunque l'importo complessivo della delocalizzazione e della demolizione non può superare il contributo per la ricostruzione che sarebbe stato concesso in alternativa. Pertanto, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e viene rappresentato infine che l'azione del Commissario è, comunque, ammessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-*sexies*, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023;

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla previsione di spesa per indennità di missione, in relazione alle visite e ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall'alluvione, indicata nella relazione tecnica complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024, viene precisato che l'onere riferito al primo semestre 2024, pari a circa 2.480.000 euro, è riferito sia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e rimborsate al Ministero della difesa, a conclusione di tale periodo, nei primi mesi del corrente anno, sia alle spese sinora registrate, avente il medesimo dimensionamento finanziario, fino al 30 giugno 2024, che verranno rimborsate al Ministero medesimo verosimilmente nel mese di luglio 2024.

Viene inoltre precisato che la somma forfettaria giornaliera, a titolo di indennità aggiuntiva riconosciuta al personale militare facente parte della struttura di supporto, compete per tutto il periodo di assegnazione di detto personale alla struttura, come sancito da apposito provvedimento del Commissario straordinario. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri. L'eventuale erogazione non dovuta è recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo. Inoltre, la misura dell'indennità ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.

Per quanto concerne gli oneri connessi con la manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, viene rappresentato che si è tenuto conto dei preventivi di spesa connessi con l'attivazione di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi regionali impiegati per la gestione e la trasmissione delle istanze connesse con i contributi di ricostruzione privata, la prosecuzione dei servizi di *helpdesk*, nonché l'implementazione di assistenza virtuale alla compilazione delle domande per la concessione

dei citati contributi da parte di famiglie e imprese mediante "chatbot".

Con riguardo agli oneri connessi al compenso ai quattro consulenti del Commissario straordinario, viene precisato che lo stesso, come si evince dai contratti professionali di collaborazione stipulati e pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Commissario, è pari a 30.000 euro lordi annui, ovvero 15.000 euro a semestre. Ne consegue che l'onere complessivo per il secondo semestre è pari a 60.000 euro;

in relazione all'articolo 5, viene segnalato che la struttura di supporto al Commissario straordinario, nel perfezionare il programma esecutivo degli interventi in parola, ha ricompreso entro il quadro economico i compensi in favore dei soggetti attuatori e che, al riguardo, non sono emerse criticità nell'assicurare la copertura finanziaria agli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili; con riferimento all'articolo 6, viene fatto presente che il programma infrastrutturale degli interventi urgenti sulle infrastrutture in concessione, che RFI ha elaborato, rientra nel limite delle risorse finalizzabili allo scopo, pari a 255 milioni di euro comprensivi di IVA. Viene aggiunto che la struttura di supporto al Commissario straordinario intende avviare le priorità segnalate da RFI, aventi un valore complessivo di 154.428.359,61 euro, IVA compresa, di cui 142.228.359,61 euro, IVA compresa, peraltro rendicontabili nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1.a. entro il 2026. Gli interventi più complessi confluiscono nel piano speciale di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con risorse in via di definizione, per circa 102.597.120 euro, IVA compresa. La struttura di supporto sta predisponendo una specifica convenzione con RFI nella quale, per detti interventi, saranno chiariti gli aspetti di successiva gestione e manutenzione, da non considerarsi a valere sulle risorse in contabilità straordinaria del Commissario straordinario.

In merito al comma 2 dell'articolo 6, circa gli interventi di ANAS sul fronte del dissesto di versante, viene rappresentato che essi sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale;

in relazione all'articolo 8, viene precisato che il riferimento previsto dall'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai "fabbisogni completati" attiene esclusivamente all'ambito di applicazione della norma, al fine di individuare gli eventi emergenziali per cui sono state effettuate le ricognizioni dei fabbisogni alla data di entrata in vigore della stessa. Viene quindi rappresentato che tale dato era in ogni caso, al tempo, necessariamente preliminare in quanto il dato effettivo dei fabbisogni oggetto di perizia e istruttoria definitiva non poteva che essere acquisito a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione delle domande di contributo, autorizzate, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 448, rispettivamente con OCDPC n. 932/2022 e n. 996/2023 ai fini del successivo riparto delle risorse;

in relazione all'articolo 10, comma 1, viene evidenziato che la misura dello straordinario è stata estrapolata dai documenti a corredo del decreto interministeriale che autorizza annualmente le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia e rappresenta una sintesi della media ponderata delle varie qualifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 2 e 3, viene fatto presente che i criteri di stima utilizzati differiscono in relazione alla diversa tipologia di attività da effettuare, nonché al luogo di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle specifiche poste in essere per l'evento del G7. Viene quindi rappresentato che, per garantire la cornice di vigilanza e sicurezza nei giorni di effettivo svolgimento dell'evento e il raggiungimento della piena operatività del dispositivo impiegato sul campo, sono necessari almeno 12 giorni, lasso temporale necessario per quelle attività operative effettuate in continuità con il dispositivo "Strade Sicure" autorizzato per il 2024. Per le attività effettuate non in continuità con il dispositivo già presente (quindi senza possibilità di impiegare assetti e postazioni già predisposte) e per quelle di controllo in aree limitrofe, si è reso necessario un periodo di impiego di maggiore entità (22 giorni) rispetto alla prima tipologia di dispiegamento, considerando circa 7 giorni aggiuntivi per l'approntamento/allestimento dei Posti Comando e Sistemi, nonché per il dispiegamento delle forze e circa 3 giorni aggiuntivi per il disimpegno degli stessi.

Appare, quindi, evidente come tutte le attività sopra menzionate dovevano essere necessariamente avviate ben prima dell'inizio dell'evento, al fine di garantire le necessarie cornici di controllo,

prevenzione e sicurezza e la piena operatività del personale impiegato sul campo, necessitando, infine, di un minimale periodo post-evento per il ritiro del dispositivo dall'area interessata.

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, viene segnalato che il fabbisogno connesso all'impiego degli automezzi si riferisce ai costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si è dovuto ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi dei *Force Provider*, dell'impossibilità di acquisire in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dei correlati costi di gestione.

Nella considerazione che i mezzi noleggiati sono del tipo *Jeep Renegade* e *Fiat Ducato Vetrato* - con tipologia di contratto a 60 mesi e 150.000 Km ad un costo medio annuo pro/mezzo (come da convenzione CONSIP) di circa 10.575,00 euro - il costo unitario giornaliero di 28,97 euro è la risultanza del costo medio annuo pro mezzo diviso il numero dei giorni nell'anno (365).

Peraltro, detto importo è il medesimo indicato nella relazione tecnica di proroga del dispositivo di "Strade Sicure" e "Stazioni Sicure" 2024 di cui all'articolo 1, commi da 342 a 345, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", confermando l'impiego della medesima tipologia di stima dei costi adottata per analoghi dispositivi di sicurezza.

In relazione all'articolo 10, comma 3, con riferimento agli oneri "*una tantum*", preliminarmente viene rappresentato che tali oneri (valorizzati anche nelle schede tecnico-finanziarie delle missioni internazionali), sono riconducibili essenzialmente alle spese sostenute dalla difesa sia per approntare il personale ed i mezzi prima dell'immissione in area di operazione (i.e. manutenzione e adeguamento di mezzi strumentali e di armamento, manutenzioni specializzate, adeguamenti per l'impiego operativo) sia per ricondizionare i mezzi e i materiali impiegati al rientro in reparto (riparazione e revisione, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, etc.). Tali oneri differiscono da quelli afferenti, invece, ai cosiddetti "costi vivi" da sostenere quotidianamente in area di operazioni per il funzionamento dello strumento militare (come le spese per i viveri, per le utenze, il noleggio ed il funzionamento di mezzi terrestri/navali aerei), che fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo.

Viene rilevato, infatti, che, diversamente da quanto avviene per la determinazione dei "costi vivi", ai fini della quantificazione degli oneri "*una tantum*" non possono essere utilizzati parametri predefiniti, in quanto sotto tale tipologia di spesa ricadono tutte quelle attività (anche minute) che non hanno il carattere della continuità nel tempo (sebbene spesso statisticamente ricorrenti), ma che sono tuttavia necessarie ad assicurare il pronto impiego e l'efficacia degli specifici assetti schierati, in relazione alla durata e al tipo di operazione.

In tale ottica, la quantificazione non può che essere effettuata in maniera prudenziale sulla base di un approccio programmatico, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere.

Infine, viene sottolineato che tale metodologia di quantificazione degli oneri (da anni reiterata, ad esempio, nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali), è stata ripetutamente verificata in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Corte dei conti nell'ambito dei referti quadrimestrali inviati alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei provvedimenti in parola e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

viene confermata la coerenza dei parametri indicati nella relazione tecnica sebbene, in taluni casi, siano stati oggetto di attualizzazione rispetto a quelli utilizzati per il G7 di Taormina del 2017, alla luce degli incrementi sia dei livelli di retribuzione intervenuti per le spese di personale sia di quelli registrati per alcune tipologie di spese (con riferimento, ad esempio, alle spese per vitto e alloggio presso apprestamenti civili), discendenti dall'applicazione di nuove convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali locali e dell'aumento considerevole dei costi delle strutture rispetto al 2017.

Inoltre, va considerata la diversa tipologia di assetti aerei e marittimi impiegati per assicurare la cornice di sicurezza dell'evento in questione, che hanno determinato un diverso impatto finanziario (rispetto a Taormina), anche in considerazione della differente valorizzazione delle relative onerosità (costo ora di volo/giorno di navigazione), dovute alla variazione dei costi di carburante e dei contratti

di supporto logistico/manutentivo connessi ai mezzi stessi dal 2017 ad oggi.

In merito all'articolo 10, comma 4, viene precisato che il parametro del costo medio orario del compenso per lavoro straordinario di euro 23,90, indicato nella relazione tecnica, corrisponde a un importo, al lordo delle ritenute a carico dello Stato, calcolato sulla media delle tariffe (feriali, festive o notturne e festive notturne) del compenso orario straordinario riferito alle qualifiche di personale effettivamente impiegato nel servizio in questione, appartenente al ruolo dei direttivi (ad esclusione delle qualifiche di DVD con scatto di 26 e 16 anni), al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto e a quello dei vigili del fuoco. A tal fine, viene allegato un prospetto contenente le qualifiche di personale prese in considerazione e le corrispondenti tariffe, nonché il calcolo operato per addivenire al costo medio orario di euro 23,90.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatti attesi sui saldi di finanza pubblica, viene confermato che la riduzione del fondo non determina effetti in termini di competenza. La rappresentazione di questa operazione in termini di saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è dovuta ad un mero errore materiale che sarà corretto in occasione dell'aggiornamento della relazione tecnica e dello stesso prospetto all'atto del passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e che viene altresì confermata la disponibilità in bilancio delle risorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 10, comma 7, lettera d), si segnala che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare: di conseguenza la relativa rappresentazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dovrà essere corretta in sede di aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani giovedì 11 luglio 2024, alle ore 9,30, nonché la seduta della Commissione già convocata alle ore 10, non avranno luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

#### 280ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra quindi la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;

in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;

in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.

**(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che l'emendamento 1.1 (testo 2) sostituisce il riferimento del testo alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con il riferimento alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rideterminando la dotazione organica di tale tabella con riferimento alle qualifiche di prefetto, vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto, nonché la dotazione organica complessiva. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di valutare la neutralità finanziaria dell'emendamento in esame.

L'emendamento 1.100 (testo 2) modifica il comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'emendamento in esame, introducendo la possibilità di modificare anche la dotazione delle carriere, oltre che dei ruoli, non appare coerente con quanto disposto dal medesimo comma 14, ovvero "fermo restando il volume organico complessivo" e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari di tale emendamento, appare necessario acquisire da parte del Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione all'emendamento 1.0.1, concernente disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio, con specifico riguardo alla previsione che le prove debbano essere svolte dai candidati indossando rispettivamente la divisa ordinaria e la divisa operativa di base invernale, al fine di valutarne gli effetti finanziari di tale emendamento, occorre che il Governo chiarisca se, in base alle disposizioni vigenti, i candidati al momento dello svolgimento di tali prove abbiano già la disponibilità delle divise previste dall'emendamento in esame.

Occorre acquisire, per i profili finanziari, le valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.0.2, che estende al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, le disposizioni di cui all'articolo 52-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di attività libero-professionale, previste per i medici e i medici veterinari di Polizia di Stato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, in merito alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, le riduzioni dei corsi di formazione iniziale e dei tirocini ivi previste appaiono foriere di determinare anticipazioni della carriera giuridica ed economica del personale interessato: appare quindi necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

L'emendamento 3.0.100, al comma 1, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, specificando che tale previsione è relativa alle sezioni detentive. Il comma 2 dell'emendamento in esame sostituisce la tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, eliminando l'indicazione del contingente del personale maschile e del personale femminile per le qualifiche di sostituto commissario e ispettore e spostando l'intera dotazione organica della qualifica di ispettore capo a quella di ispettore. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Segnala che l'emendamento 7.0.3 (testo 2) dispone l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere e che l'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'emendamento prevede che in occasione della Giornata siano organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione anche, nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene previsto inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico possa, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. A tale riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento in esame, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 5.100, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulla proposta 5.0.2 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento, segnalando che, sulla proposta 1.1 (testo 2), non [ha nulla da osservare](#).

Relativamente all'emendamento 1.100 (testo 2) non ha nulla da osservare in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.1 non ha nulla da osservare in quanto, con riferimento al comma 1-ter, precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici.

Con riferimento al comma 5-bis, precisa che si è reso necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.

In ogni caso, conferma che le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.2 non ha nulla da [osservare](#), in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'emendamento 1.0.4 non vi sono osservazioni da formulare

In merito all'emendamento 3.0.100, non ha nulla da osservare in quanto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

In ordine alla proposta 7.0.3 (testo 2) l'avviso del Governo è di nulla osta a condizione che la proposta venga riformulata in un testo, di cui dà lettura.

In merito alle proposte 5.100 e 5.0.2 (testo 2), esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva una forte criticità nella posizione espressa dalla rappresentante del Governo, nonché dalla stessa proposta emendativa 7.0.3 (testo 2) che introduce una apposita giornata nazionale, senza tuttavia prevedere alcuna risorsa per lo svolgimento di eventi e attività di sensibilizzazione. Appare del tutto incongruo prevedere una giornata dedicata, con il possibile svolgimento di eventi, senza che siano indicate le relative e necessarie risorse. Evidenzia come non sia stato affatto chiarito dalla maggioranza come si dovrebbe procedere allo svolgimento delle attività connesse a tale istituenda giornata, in assenza di risorse.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.";

- il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva

**(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone una voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 agosto.

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) ricorda gli elementi istruttori già evidenziati, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 6.9 comporta maggiori oneri, in quanto sembra predeterminare un importo minimo di credito d'imposta che determinerebbe la possibilità di non rispettare i limiti di bilancio previsti.

Per le proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), occorre avere conferma che l'estensione dell'abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno possa essere attuata con le risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori, analogamente alla proposta 6.9, l'emendamento 7.16.

In relazione all'emendamento 7.0.2 occorre valutare se l'attuazione di procedure di mobilità volontaria senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza possa comportare in quest'ultima vacanza di posti nell'organico di fatto che necessitano di essere coperte con assunzioni determinando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 8.8, occorre valutare le risorse necessarie per promuovere un programma di partenariato.

In merito agli identici emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) occorre valutare se i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto concerne la proposta 9.20, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), occorre valutare con quali risorse verranno potenziati i servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni pubbliche.

Riguardo alla proposta 12.3, occorre valutare se le attività di manutenzione previste potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), occorre valutare se il costo relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), occorre valutare se le attività relative ai percorsi escursionistici potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'emendamento 19.0.1 (testo 2), occorre avere conferma della sussistenza delle somme

oggetto di copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per l'emendamento 21.0.2, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza in quanto prevede ulteriori forme di sostegno finanziario locale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 6.9, nel rilevare che non viene modificato il limite di spesa previsto in 20 milioni di euro annui, non ha, per quanto di competenza, osservazioni.

In relazione all'emendamento 2.101, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito alle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), considerato il carattere facoltativo e non perentorio della misura e che il comma 2 dell'articolo 10-*bis* del dl 123 del 2023 oggetto di modifica reca in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria, esprime l'avviso favorevole del Governo.

In relazione all'emendamento 7.0.2, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

In merito alle proposte 8.8, 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo.

Per quanto concerne la proposta 9.20, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), stante il contenuto dell'attuale Relazione Tecnica, al fine di scongiurare ogni effetto negativo sulla finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza, esprime parere non ostativo a condizione della riformulazione, volta a sostituire la parola "prevede" con "può prevedere".

In merito alla proposta 12.3, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente alle proposte 13.5, 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), chiede l'accantonamento delle proposte in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), considerato che si tratta di modifiche ordinamentali, non ha osservazioni da formulare.

In merito alle proposte 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, chiede l'accantonamento in quanto ancora in corso di istruttoria.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "prevede" con la seguente: "può prevedere".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101, 7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1222\) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico](#)**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-

2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al quantum delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.

In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che praticano le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.

Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.

Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di "stanziamento" o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni. Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.

Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa. In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziati ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.

Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», andrebbe fornita una assicurazione circa il carattere prudentiale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.

Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 178.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative**



***universitarie della facoltà medesima***

***(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***

***(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4.2.5. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024  
150ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1193*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 7ª Commissione ha concluso, questa mattina, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1193](#) (decreto-legge n. 71 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca), approvato dalla Camera dei deputati. Considerato che il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di rendere il prescritto parere, segnalando comunque - per quanto di interesse - che il comma 5 dell'articolo 14-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1197\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, sottolineando che l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia-TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*). Evidenzia, al riguardo, che la lettera *a*), numero 1), estende anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la

possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), mentre la lettera a), numero 2), assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Dopo essersi soffermato sulla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 1, nonché sulle lettere g), h), e i), fa presente che, in base all'articolo 1, comma 2, le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge sono destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi vari in materia ambientale, tra cui anche iniziative economiche. Puntualizza inoltre che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Precisa in proposito che dette misure non riguardano le strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, accenna all'articolo 2-bis relativo all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ( n. 179 )**

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), ricordando preliminarmente che il Governo ha inaugurato una nuova fase nei rapporti con il Continente africano con l'organizzazione del "Vertice Italia-Africa", tenuto presso il Senato della Repubblica il 29 gennaio 2024. Nel corso del Vertice, il Governo ha illustrato alle Nazioni africane la visione italiana sul partenariato paritario con il Continente africano e ha descritto l'impianto del cosiddetto "Piano Mattei", concepito come una piattaforma programmatica e operativa aperta alla costante collaborazione con le Nazioni africane. L'atto in titolo, recante l'adozione formale del Piano Mattei per l'Africa, si sviluppa attraverso obiettivi concreti e realizzabili, suddivisi su sei direttrici d'intervento, da portare avanti con un cronoprogramma preciso. Fa presente che i settori d'intervento prioritari del Piano Mattei sono articolati sulla base delle programmazioni dei *partner* africani e di valutazioni congiunte, e punta a focalizzare l'attenzione su diversi ambiti, tra cui segnala, per quanto di competenza: la promozione delle esportazioni e degli investimenti; la sicurezza alimentare; l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche, energetiche e delle altre ricchezze naturali; il partenariato nel settore aerospaziale; il sostegno all'imprenditoria e dell'occupazione, in particolare giovanile e femminile; il turismo. Su queste basi, il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; agricoltura; acqua; energia; infrastrutture (fisiche e digitali).

Venendo ai settori di riferimento, tra cui anzitutto quello agricolo, puntualizza che in Africa si trova oltre il 60 per cento della terra coltivabile a livello globale tuttora incolta. Secondo l'atto in esame, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare avranno un ruolo di primo piano all'interno dell'architettura del Piano Mattei, non solo per incidere sulla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione ma anche per rafforzare la crescita e la sostenibilità di intere filiere agroalimentari, favorendo il passaggio da un'agricoltura di sussistenza ad una produzione in grado di portare i prodotti agricoli sui mercati, con ricadute importanti sui redditi degli agricoltori. Il Governo ritiene quindi che gli interventi in tale ambito potranno contribuire a rendere il settore agricolo del Continente africano più resiliente e competitivo sul mercato globale, puntando a un duplice obiettivo: la sicurezza e l'autosufficienza alimentare per le Nazioni *partner* coinvolte; la valorizzazione delle produzioni alimentari, al fine di incrementare il loro valore e di promuovere la loro commercializzazione. Tali obiettivi verranno perseguiti con lo sviluppo di modelli imprenditoriali locali in partenariato con aziende italiane dotate

di conoscenze e tecnologie all'avanguardia e con processi produttivi efficienti. In parallelo, un ruolo cruciale sarà svolto dalla creazione di filiere e catene di approvvigionamento sicure e certificate, che impediscano l'insorgere di tensioni e forme di pressione legate alla scarsità di cibo.

Osserva altresì che le attuali tecniche agricole, guidate da nuove tecnologie finalizzate alla resilienza, alla siccità, al miglior impiego delle risorse naturali, alla protezione delle colture e all'aumento della resa, potranno contribuire in modo sostanziale all'aumento dell'occupazione e alla creazione di condizioni di benessere diffuso, nonché al miglioramento della salute e dei livelli di nutrizione nel Continente.

Evidenzia poi che il comparto agricolo, per la sua valenza strategica, sarà integrato con altri settori, a partire da quello energetico, delle infrastrutture idriche e della gestione dei servizi, nell'ambito della visione di sistema del Piano Mattei. In materia di agrotecnologie, l'Esecutivo intende avviare progetti in collaborazione con i principali operatori italiani, i centri di ricerca e le università per fornire servizi innovativi quali l'agricoltura di precisione e l'applicazione delle nuove tecnologie di evoluzione assistita (TEA). Nella consapevolezza che la nuova evoluzione dell'agricoltura mondiale richiede un adattamento dei percorsi formativi e un'elevata qualificazione interdisciplinare, il Piano Mattei sosterrà iniziative di formazione finalizzate a colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne.

L'Esecutivo riferisce che il Piano Mattei si focalizzerà anche sulla pianificazione e gestione integrata delle risorse marine e costiere, promuovendo e rafforzando attività di itticoltura sostenibili per una crescita economica rispettosa dell'ambiente, con lo scopo di garantire una maggiore disponibilità di risorse alimentari. Gli obiettivi annunciati nell'atto in esame sono: la tutela dell'*habitat* e lo sviluppo delle comunità costiere; lo sviluppo dell'acquacoltura e la creazione di allevamenti e impianti ittici che possano rispondere alla crescente domanda di pesce allevato, nel rispetto dell'ambiente; il supporto dei pescatori e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della pesca; il supporto alla commercializzazione del pesce, con la creazione di piattaforme per incentivare il commercio locale, la gestione della domanda e dell'offerta dei prodotti ittici e favorire il consumo sostenibile e l'inserimento nel mercato locale.

Quanto al settore energetico, rileva che gli interventi di cooperazione avranno tra gli scopi, nelle materie di interesse: il sostegno allo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti; il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la competitività in termini di costi e l'applicabilità ai settori produttivi locali, in particolare agricoli, e la resilienza climatica; la conservazione delle foreste grazie alla riduzione dell'utilizzo delle biomasse; l'applicazione delle nuove tecnologie digitali all'agricoltura; l'incremento dell'accesso al *clean cooking* attraverso l'impiego di sistemi moderni e sicuri per la cottura dei cibi. Secondo il Piano, il coinvolgimento delle maggiori imprese italiane del comparto energetico presenti nelle Nazioni africane permetterà di inquadrare tali azioni in programmi più ampi di partenariato, con la possibilità di moltiplicare gli investimenti pubblici e privati con impatti positivi sulle popolazioni residenti anche in termini occupazionali.

Relativamente alle risorse idriche, riferisce che il Piano Mattei prevede: la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse; interventi sulle reti di distribuzione; iniziative volte a ridurre gli sprechi di risorse; la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di depurazione e/o affinamento dell'acqua; l'utilizzazione dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche nei terreni agricoli. Nel quadro sopra descritto un ruolo cruciale, secondo il Governo, sarà svolto dalla formazione professionale del personale locale su tematiche tecniche, gestionali, normative e finanziarie, con il fine ultimo di creare le figure di "*water manager*".

Menziona conclusivamente i progetti pilota relativi ai diversi Stati africani, citando, nel settore agricolo, quelli con l'Algeria, l'Egitto, il Mozambico, la Tunisia, il Congo e il Kenya.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver aperto la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di osservazioni alla settimana prossima, in attesa di conoscere gli intendimenti della Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), sottolineando che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo. Specifica al riguardo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sono fissati i requisiti tecnici minimi dei citati interventi, nonché i tempi e le modalità del relativo procedimento di valutazione.

In conclusione, fa presente che l'articolo 2 istituisce - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 e che l'articolo 3 disciplina la commissione tecnica chiamata a verificare l'ammissibilità degli interventi.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) sul disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, che si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. Illustra indi l'articolo 2, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Dopo aver menzionato l'articolo 4, che abroga la disposizione del codice della *privacy* in virtù della quale il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, passa ad esaminare l'articolo 5, secondo cui la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Sempre ai sensi dell'articolo 5, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle**

**foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* ( [n. 169](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, propone di rinviare a domani la votazione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AD EVENTI  
CONNESSI CON LA RIUNIONE DEL G7 AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inviato una lettera ai componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, nonché ai rispettivi Capigruppo, per invitarli ad un confronto in occasione della riunione dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G7, che si terrà dal 21 al 29 settembre nell'isola di Ortigia.

Dopo aver riepilogato gli eventi previsti in quella settimana, comunica che il Ministero organizzerà un'esposizione delle eccellenze italiane per promuovere la qualità, la capacità di innovazione e i territori da cui provengono i prodotti nazionali.

Nel precisare che l'evento a cui i parlamentari sono invitati a partecipare si terrà nella giornata del 24 settembre, prospetta la possibilità che una delegazione della Commissione prenda parte a tale iniziativa, i cui dettagli saranno discussi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.6. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**



# 1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024**  
**199ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") ( [COM\(2024\) 132 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricapitola l'andamento dell'*iter*. Constatato quindi che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) nota che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla tutela dei minori in un contesto caratterizzato dal sempre maggiore rilievo della dimensione digitale, intervenendo in primo luogo in relazione alla necessità di un'età minima per la fruizione di determinati servizi.

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, dispone che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, qualora produca o sia finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 977 del 1967.

Il successivo comma 2 definisce l'ambito d'intervento della direzione provinciale del lavoro in relazione all'autorizzazione di cui al comma precedente.

In base al comma 3, in conseguenza del superamento della soglia di 10.000 euro annui, le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 devono essere versate su un conto corrente intestato al minore protagonista e sono inutilizzabili, salvo che nell'esclusivo interesse del minore e in eccezionali casi di emergenza, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni.

Ai sensi del comma 4 l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. I relativi pagamenti devono essere versati nel conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

L'articolo 6 prevede che i fornitori di servizi della società dell'informazione rendano disponibile una funzionalità mirata a consentire ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione con il numero di emergenza infanzia 114.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) osserva che la complessità della materia pone l'esigenza di procedere ad audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che una richiesta in tal senso potrà essere avanzata presso la Commissione di merito.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), premesso che il proprio Gruppo ha presentato un disegno di legge sulla medesima materia, auspica che la Commissione di merito proceda all'abbinamento delle diverse proposte.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [LEONARDI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere.

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero**

**(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**

**(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene un errore la scelta di attribuire natura di reato a una pratica che è legittima in altri ordinamenti e che, in particolare, sarebbe invece più rispondente alle esigenze della contemporaneità predisporre un quadro normativo idoneo a garantire i diritti delle coppie desiderose di avere un figlio e degli stessi bambini nati in conseguenza del ricorso alla maternità surrogata. Tenendo conto di tali finalità, la sua parte politica aveva presentato alla Camera dei deputati un'iniziativa legislativa, che verrà depositata anche al Senato, tesa ad assicurare un'attenta valutazione di ogni caso specifico e a fornire adeguate tutele alla gestante, tra l'altro titolata a rivendicare il proprio diritto alla genitorialità riguardo al nascituro. La previsione di una figura di reato nell'ambito della maternità surrogata dovrebbe piuttosto essere limitata ai casi di costrizioni nei confronti della gestante. La senatrice [LEONARDI](#) (FdI) osserva che la questione della tutela dei diritti dei bambini è stata richiamata del tutto incongruamente nel corso del dibattito. I disegni di legge in esame costituiscono invece una risposta alle pratiche di ricorso alla maternità surrogata che, ordinariamente, consistono in pratiche di natura commerciale, rese possibili da situazioni di grave indigenza in Stati esteri. In tale maniera, risulta completata la disciplina vigente in materia, la quale già contempla la figura di reato riguardo le medesime pratiche in territorio italiano.

L'ipotesi, precedentemente richiamata, di consentire in qualsiasi momento alla gestante surrogata di rivendicare i propri diritti di maternità, apre la strada a ulteriori conseguenze, caratterizzate da gravi implicazioni morali, per cui risulta opportuna una riflessione attenta sul complesso delle questioni connesse alla maternità surogata.

A integrazione del proprio precedente intervento, la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rileva

l'inopportunità di prevedere una figura di reato a fronte di condotte lecite ai sensi degli ordinamenti degli Stati nei quali hanno concretamente luogo. Giudica semmai necessario disciplinare la materia, prevedendo limiti certi e una totale preclusione a operazioni di carattere commerciale, mentre occorre che il legislatore assuma un atteggiamento di favore per i casi nei quali donne accettano di portare avanti una gravidanza per altri per motivi puramente altruistici.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), premessa la propria contrarietà alle pratiche di maternità surrogata, ritiene tuttavia che la previsione di un reato universale comporti rischi di ricadute negative riguardo i bambini interessati e sia del tutto incongrua dal punto di vista giuridico in un contesto internazionale nel quale la maternità surrogata è spesso riconosciuta e normata. Le proposte in esame si connettono con la preclusione alla possibilità di adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso, la quale costituisce un incentivo al ricorso alla maternità surrogata all'estero, e rispondono pertanto a un'impostazione del tutto ideologica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.